

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 198



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 26 agosto 2005

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 luglio 2005, n. 169.

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della
composizione degli organi di ordini professionali Pag. 3

DECRETO 1º agosto 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Tucci Moreno Patricia Erika Adriana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo. Pag. 19

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 23 agosto 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di
credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 marzo
2005 e scadenza 30 aprile 2007, undicesima e dodicesima
tranche Pag. 20

Ministero dell'interno

DECRETO 10 agosto 2005.

Rimozione dei signori Salvatore Iacono e Calogero Lo Giudice dalle cariche di consigliere dell'amministrazione provinciale di Agrigento Pag. 21

Ministero del lavoro
e delle politiche sociali

DECRETO 28 luglio 2005.

Determinazione del costo orario del lavoro per i dipendenti
da aziende del settore turismo - comparto pubblici esercizi
«Ristorazione collettiva» Pag. 23

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 29 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghesti Ivania, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. Pag. 16

DECRETO 29 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. Paoletti Alberto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato Pag. 16

DECRETO 29 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. Antonelli Giampaolo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia delle professioni di ragioniere e perito commerciale Pag. 17

DECRETO 29 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Rabouin Genevieve, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale Pag. 18

<p>Ministero delle politiche agricole e forestali</p> <p>DECRETO 3 agosto 2005.</p> <p>Riconoscimento, ai fini dei regolamenti (CE) 104/2000 e (CE) 2318/2001, della società denominata «Organizzazione di produttori tonnieri dell'Adriatico» - Soc. coop. a r.l., in Pescara Pag. 70</p> <p>DECRETO 3 agosto 2005.</p> <p>Riconoscimento, a fini dei regolamenti (CE) n. 104/2000 e (CE) n. 2318/2001 dell'organizzazione di produttori, della «Società cooperativa di mutua assistenza per azioni a responsabilità limitata "Fra i Pescatori" di Sciacca», in Sciacca. Pag. 70</p> <p>DECRETO 16 agosto 2005.</p> <p>Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, dei prodotti della vendemmia 2005 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Lombardia. Pag. 71</p> <p>DECRETO 16 agosto 2005.</p> <p>Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, dei prodotti della vendemmia 2005 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Veneto Pag. 72</p>	<p>DELIBERAZIONE 2 agosto 2005.</p> <p>Modifica dei termini per la trasmissione dei dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie, previsti dall'articolo 12, comma 12.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 170/04, come successivamente integrata e modificata. (Deliberazione n. 169/05) Pag. 86</p> <p>DELIBERAZIONE 2 agosto 2005.</p> <p>Modifica dei termini per la trasmissione dei dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie, previsti dall'articolo 13, comma 13.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 173/04, come successivamente integrata e modificata. (Deliberazione n. 170/05) Pag. 86</p> <p>DELIBERAZIONE 2 agosto 2005.</p> <p>Modalità applicative del regime individuale di cui alla deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04 e alla deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/04. (Deliberazione n. 171/05). Pag. 87</p>
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI	
Ministero del lavoro e delle politiche sociali:	
<p>Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale Salus et Cura a r.l. Onlus», in Pandino.</p> <p style="text-align: right;">Pag. 94</p>	
<p>Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edilizia Persico», in Cremona</p> <p style="text-align: right;">Pag. 94</p>	
<p>Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Mec», in Agnadello</p> <p style="text-align: right;">Pag. 94</p>	
<p>Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Piccola cooperativa sociale Santa Clara», in Cremona.</p> <p style="text-align: right;">Pag. 94</p>	
<p>Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Il Rustico», in Cremona</p> <p style="text-align: right;">Pag. 94</p>	
Ministero delle attività produttive: Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo IGQ, in Milano	
Pag. 94	
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 145	
Ministero dell'interno	
<p>233º Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sbaro.</p> <p>05A08277</p>	

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 169.

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, 117, secondo comma, lettera g), e 117, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto l'articolo 1-*septies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

Sentiti gli ordini professionali interessati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 18 aprile 2005 e del 13 giugno 2005;

Ritenuto di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato, contenuta nel parere del 13 giugno 2005, relativa alla mancata previsione del voto per corrispondenza per i consigli provinciali, in quanto attraverso il sistema elettorale si intende favorire la partecipazione personale degli iscritti alle elezioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri.

Art. 2.

Composizione dei consigli territoriali

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:

a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;

b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;

c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;

d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che è parte integrante del presente regolamento.

3. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.

4. I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

5. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.

Art. 3.

Elezioni dei consigli territoriali

1. L'elezione del consiglio dell'ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

5. In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.

6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.

7. È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettoore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilità del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il *quorum* costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estraie la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il *quorum*, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del *quorum* della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.

8. Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.

9. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

10. L'elettoore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

11. L'elettoore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleg-

gere. L'elettoore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell'urna.

12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il *quorum*, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del *quorum* della successiva votazione.

14. Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.

15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.

16. Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.

17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.

19. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

Art. 4.

Presidente del consiglio dell'ordine territoriale

1. Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che è rieleggibile.

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.

Art. 5.

*Composizione, elezione e presidenza
del consiglio nazionale dell'ordine*

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo 1 è costituito da quindici componenti, che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto dalla sezione 4 della tabella di cui all'Allegato 1 del presente regolamento. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

2. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini territoriali, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

3. Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio territoriale sono incompatibili. L'opzione per una delle due cariche è esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio nazionale.

4. Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

5. All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine territoriale. A tale fine è convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i quindici candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 6, per ciascuna sezione dell'albo. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti nella scheda. La scheda è immediatamente trasmessa per telefax al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.

6. Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale, che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso di convocazione dal Ministero della giustizia, ove è altresì stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione.

7. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A ciascun iscritto è eleggibile.

8. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

9. Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive da svolgersi ai sensi del presente regolamento.

10. Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un presidente tra gli iscritti nella sezione A dell'albo.

11. Al presidente del consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.

Art. 6.

Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale degli attuari

1. Il consiglio dell'ordine degli attuari è formato da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dell'albo pari a:

a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;

b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera i cento ma non cinquecento;

c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera i cinquecento ma non millecinquecento;

d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

2. Il consiglio dell'ordine è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 3, che è parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.

3. Il consiglio nazionale è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 4, che è parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 7.

Consiglio nazionale dei geologi

1. Il consiglio nazionale dell'ordine dei geologi si compone di quindici membri eletti dagli iscritti all'albo. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3. I tempi della seconda e terza convocazione di cui all'articolo 3, comma 15, sono ridotti alla metà.

2. Il consiglio nazionale è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 5, che è parte integrante del presente regolamento.

Art. 8.

Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei biologi

1. Il consiglio dell'ordine dei biologi ed il consiglio nazionale dei biologi si compongono, rispettivamente, di nove e di quindici membri, eletti in collegio unico nazionale dagli iscritti all'albo dell'ordine.

2. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3.

3. I consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 6, che è parte integrante del presente regolamento.

Art. 9.

Procedimenti disciplinari

1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l'istruttoria, il consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell'esercizio di tale funzione esso è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.

2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica.

3. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.

4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'inculpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.

Art. 10.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano agli ordini di cui all'articolo 1 le seguenti disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382: articolo 1, comma primo, secondo periodo; articolo 2, commi primo, secondo, limitatamente ai periodi secondo e terzo, e comma terzo; articolo 3; articolo 4; articolo 5; articolo 10, commi primo, dalle parole «e sono» fino alla parola «professione», e secondo; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 10, commi primo e secondo; articolo 14, comma terzo; articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; articolo 23, comma primo, dalle parole «ed è» alla parola «anni», commi secondo e terzo; articolo 27, commi primo, secondo, terzo e quarto; articolo 28; articolo 48, comma secondo, dalle parole «; in caso» alla parola «inculpato», della legge 7 gennaio 1976, n. 3;

b) articolo 5; l'articolo 6, comma primo, dalla parola «effettivi» alla parola «due», commi secondo e terzo; articolo 7, commi primo e terzo; articolo 8; articolo 9, commi primo, secondo e terzo; articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350;

c) articolo 14; articolo 27, comma primo, dalle parole «alla elezione» alle parole «centrale ed», del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;

d) articolo 2, commi 1 e 2; articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; l'articolo 5; articolo 12, comma 1, dalla parola «, dura» alla parola «consecutive»; articolo 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole «, a maggioranza assoluta,» e «quindici», e comma 2, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;

e) articolo 19, comma primo, dalle parole «, il quale è composto» fino alla parola «categoria», commi secondo e terzo, della legge 9 febbraio 1942, n. 194;

f) articolo 16, comma primo, dalle parole «ed è composto» alla parola «insediamento»; articolo 21, comma primo, dalle parole «ed è costituito» alla parola «seguenti»; articolo 30, comma terzo; articolo 31; articolo 33; articolo 34; articolo 35, commi primo e secondo; articolo 39, comma sesto, della legge 24 maggio 1967, n. 396;

g) articolo 1, commi primo, dalle parole «ed è composto» alla parola «membri», e quarto; articolo 2, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; articolo quarto, commi primo e secondo; articolo 5, commi quinto e sesto; articolo 6, commi primo, secondo e terzo; articolo 10, commi settimo e ottavo, della legge 25 luglio 1966, n. 616;

h) articolo 2, commi 1, dalle parole «, che è composto» alla parola «superiore», e 2; articolo 4, commi 2, dalla parola «Ove» alla parola «inculpato.», della legge 12 novembre 1990, n. 339.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MORATTI, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

CASTELLI, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 121

ALLEGATO 1
(Previsto dagli articoli 2, comma 2, e 5, comma 1)

TABELLA GENERALE

Iscritti all'albo		Numero dei componenti del Consiglio	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
1.	<100	7	6	1	Fino al 29%
			5	2	Dal 29,01% al 43%
			4	3	Dal 43,01% in poi
2.	>100 <500	9	8	1	Fino al 22%
			7	2	Dal 22,01% al 33%
			6	3	Dal 33,01% al 44%
			5	4	Dal 44,01% in poi
3	>500 <1500	11	10	1	Fino al 18%
			9	2	Dal 18,01% al 27%
			8	3	Dal 27,01% al 36%
			7	4	Dal 36,01% al 45%
			6	5	Dal 45,01% in poi
			14	1	Fino al 13%
4.	>1500	15	13	2	Dal 13,01% al 20%
			12	3	Dal 20,01% al 27%
			11	4	Dal 27,01% al 33%
			10	5	Dal 33,01% al 40%
			9	6	Dal 40,01% al 47%
			8	7	Dal 47,01% in poi

ALLEGATO 2
(Previsto dall'art. 5, comma 4)

Iscritti	Voti
Fino a 100	1
Da 101 a 399	2
Da 400 a 599	3
Da 600 a 899	4
Da 900 a 1199	5
Da 1200 a 1499	6
Da 1500 a 1799	7
Da 1800 a 2099	8
Da 2100 a 2399	9
Da 2400 a 2699	10
Da 2700 a 2999	11
Da 3000 a 3299	12
Da 3300 a 3599	13
Da 3600 a 3899	14
Da 3900 a 4199	15
Da 4200 a 4499	16
Da 4500 a 4799	17
Da 4800 a 5099	18
Da 5100 a 5399	19
Da 5400 a 5699	20
Da 5700 a 5999	21
Da 6000 a 6299	22
Da 6300 a 6599	23
Da 6600 a 6899	24
Da 6900 a 7199	25
Da 7200 a 7499	26
Da 7500 a 7799	27
Da 7800 a 8099	28
Da 8100 a 8399	29
Da 8400 a 8699	30
Da 8700 a 8999	31
Da 9000 a 9299	32
Da 9300 a 9599	33
Da 9600 a 9899	34
Da 9900 a 10199	35
Da 10200 a 10499	36
Da 10500 a 10799	37
Da 10800 a 11099	38
Da 11100 a 11399	39
Da 11400 a 11699	40
Da 11700 a 11999	41
Da 12000 si procede in modo analogo attribuendo un voto ogni 300 iscritti.	

ALLEGATO 3
(Art. 6, comma 2)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ATTUARI				
Iscritti all'albo	Numero dei componenti del Consiglio	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
<100	7	6	1	Fino al 29%
		5	2	Dal 29,01% al 43%
		4	3	Dal 43,01% in poi
>100 <500	9	8	1	Fino al 22%
		7	2	Dal 22,01% al 33%
		6	3	Dal 33,01% al 44%
		5	4	Dal 44,01% in poi
>500 <1500	11	10	1	Fino al 18%
		9	2	Dal 18,01% al 27%
		8	3	Dal 27,01% al 36%
		7	4	Dal 36,01% al 45%
		6	5	Dal 45,01% in poi
>1500	15	14	1	Fino al 13%
		13	2	Dal 13,01% al 20%
		12	3	Dal 20,01% al 27%
		11	4	Dal 27,01% al 33%
		10	5	Dal 33,01% al 40%
		9	6	Dal 40,01% al 47%
		8	7	Dal 47,01% in poi

ALLEGATO 4
(Art. 6, comma 3)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI				
Iscritti all'albo	Numero dei componenti dei Consigli	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti alla sezione B dell'albo
Consiglio nazionale	15	14	1	Fino al 13%
		13	2	Dal 13,01% al 20%
		12	3	Dal 20,01% al 27%
		11	4	Dal 27,01% al 33%
		10	5	Dal 33,01% al 40%
		9	6	Dal 40,01% al 47%
		8	7	Dal 47,01% in poi

ALLEGATO 5
(Art. 7, comma 2)

ORDINE DEI GEOLOGI				
Iscritti all'albo	Numero dei componenti dei Consigli	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti alla sezione B dell'albo
Consiglio nazionale	15	14	1	Fino al 13%
		13	2	Dal 13,01% al 20%
		12	3	Dal 20,01% al 27%
		11	4	Dal 27,01% al 33%
		10	5	Dal 33,01% al 40%
		9	6	Dal 40,01% al 47%
		8	7	Dal 47,01% in poi

ALLEGATO 6
(Art. 8, comma 3)

ORDINE DEI BIOLOGI				
Iscritti all'albo	Numero dei componenti dei Consigli	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti alla sezione B dell'albo
Consiglio dell'ordine	9	8	1	Fino al 22%
		7	2	Dal 22,01% al 33%
		6	3	Dal 33,01% al 44%
		5	4	Dal 44,01% in poi
Consiglio nazionale	15	14	1	Fino al 13%
		13	2	Dal 13,01% al 20%
		12	3	Dal 20,01% al 27%
		11	4	Dal 27,01% al 33%
		10	5	Dal 33,01% al 40%
		9	6	Dal 40,01% al 47%
		8	7	Dal 47,01% in poi

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione, secondo comma, lettera g) e sesto comma, è il seguente:

«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a)-f) (omissis);

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h)-s) (omissis).

(Omissis).

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».

— Il testo del comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 gennaio 1999, n. 14) modificato dal comma 4 dell'art. 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1999, n. 252), è il seguente:

«18. Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, è modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi:

a) determinazione dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;

c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a).».

— Il testo dell'art. 1-*septies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 2005, n. 24), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'art. 4, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 2005, n. 75), è il seguente:

«Art. 1-*septies* (*Organì di ordini professionali*). — 1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'art. 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte le professioni disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei consigli nazionali e territoriali.».

— Il testo del comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 agosto 2001, n. 190), è il seguente:

«Art. 4 (*Norme organizzative generali*). — 1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'art. 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'art. 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.

2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.

3. Con successivo regolamento ai sensi dell'art. 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.».

Note all'art. 10:

— Il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (Norme sui Consigli degli ordini e dei collegi e sulle Commissioni centrali professionali - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 23 dicembre 1944, n. 98).

— Si riporta il testo degli articoli 10, 14, 19, 23, 27 e 48 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 1976, n. 17), come modificato dal presente regolamento:

«Art. 10 (*Composizione del consiglio dell'ordine*). — La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni.

Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 14 (*Decadenza dalla carica di membro del consiglio. Sostituzione*). — Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza prevista dall'art. 19, ottavo comma, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalità di cui al citato art. 19. I componenti così eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio.

Art. 19 (*Assemblea per l'elezione del consiglio*). — 1.-8. (Abrogati).

9. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto all'albo può proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ai sensi del terzo comma dell'art. 54.

Art. 23 (*Consiglio dell'ordine nazionale*). — Il consiglio dell'ordine nazionale dei dottori, agronomi e dei dottori forestali ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 27 (*Elezione del consiglio dell'ordine nazionale*). — Ogni ordine comunica il risultato della votazione ed una commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del Ministero.

«Art. 48 (*Svolgimento del procedimento disciplinare*). — Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.

Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio.

Il proscioglimento è pronunciato con la formula: "non essere luogo a provvedimento disciplinare".».

— L'art. 28 della legge n. 3 del 7 gennaio 1976, abrogato dal presente regolamento, recava:

«Art. 28 (*Incompatibilità*).»

— Si riporta il testo degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350 (Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1981, n. 187), come modificato dal presente regolamento:

«Art. 6 (*Seggio elettorale*). — Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie fra gli elettori presenti due scrutatori supplenti.

Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori supplenti o da altro componente il consiglio dell'ordine designato dal presidente.

Il seggio elettorale deve essere istituito in locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art. 7 (*Votazione*). — Le schede, predisposte in unico modello dal consiglio dell'ordine, debbono essere timbrate e firmate dal presidente del seggio in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, immediatamente prima dell'inizio delle operazioni elettorali: esse sono consegnate a ciascun elettori al momento della votazione.

Nell'elenco degli elettori viene presa nota degli iscritti che hanno votato.

Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di votazione si svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbono essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa nonché delle schede non ancora utilizzate.

«Art. 9 (*Scrutinio*). — Il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione sono comunicati entro tre giorni dal presidente del seggio al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.».

— Gli articoli 5, 8 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350, abrogati dal presente regolamento, recavano:

«Art. 5 (*Assemblea per la elezione del consiglio*).»

Art. 8 (*Chiusura della votazione*).»

Art. 15 (*Elezione del consiglio dell'Ordine nazionale*).».

— Si riporta il testo dell'art. 27 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1926, n. 37), come modificato dal presente regolamento:

«Art. 27 (*Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie*). — Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'art. 30 e provvederanno all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo.

Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata.

Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo precedente.».

— L'art. 14 del regio decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925, abrogato dal presente regolamento, recava:

«Art. 14. — È istituita in Roma presso il Ministero dei lavori pubblici una commissione centrale, alla quale spetta di decidere sulle impugnative proposte, anche nel merito, contro le deliberazioni della assemblea generale.».

— Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 12 e 13 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615 (Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 novembre 1994, n. 260), come modificato dal presente regolamento:

«Art. 2 (*Consiglio regionale o interregionale*). — 1.-2. (*Abrogati*).

3. Il consiglio elegge tra i suoi componenti, nella prima seduta, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura la tenuta dell'albo, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni dei professionisti ed effettuandone la revisione almeno ogni due anni;

b) determina, con deliberazione approvata dal Ministero vigilante la tassa di iscrizione all'albo ed il contributo annuale a carico degli iscritti stabilendone le modalità di riscossione, con facoltà di determinare la tassa ed il contributo in misura minore per i primi anni di iscrizione all'albo dopo l'abilitazione professionale;

c) adotta i provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti all'albo;

d) provvede all'amministrazione del patrimonio dell'ordine e redige annualmente la previsione di spesa e il conto consuntivo, sottponendoli all'approvazione del collegio di cui all'art. 3.

4. Il presidente rappresenta l'ordine regionale o interregionale e ne convoca e presiede il consiglio, formulando l'ordine del giorno delle riunioni.

5. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con indicazione specifica delle questioni da trattare, la maggioranza dei suoi componenti o almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti.

6. Il verbale della riunione, redatto dal segretario, che lo sottoscrive con il presidente, è approvato dal consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del verbale viene tenuta affissa nella sede dell'ordine per almeno trenta giorni.

«Art. 4 (*Elezione dei componenti del consiglio regionale o interregionale*). — 1.-6. (*Abrogati*).

7. Le schede da usare per la votazione sono vidimate dal presidente o dal vicepresidente e da almeno uno scrutatore.

Art. 12 (*Consiglio nazionale*). — 1. Il Consiglio nazionale è composto da quindici membri eletti tra gli iscritti negli albi regionali e interregionali. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere di un ordine regionale o interregionale.

2. Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti, nella prima seduta, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) promuove e coordina le attività degli ordini regionali o interregionali dirette alla tutela della dignità e del prestigio della professione;

b) designa i rappresentanti dell'ordine in commissioni ed altri organismi nazionali ed internazionali;

c) esprime pareri su questioni di carattere generale che interessano la professione;

d) decide i ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini regionali o interregionali in materia elettorale e disciplinare o concernenti l'iscrizione e la cancellazione dall'albo;

e) determina, con delibera approvata dal Ministero vigilante, il contributo annuale a carico degli iscritti negli albi e le relative modalità di riscossione;

f) provvede all'amministrazione del proprio patrimonio e redige annualmente la previsione di spesa e il conto consuntivo, sottponendoli all'approvazione del collegio di cui all'art. 13.

3. Il presidente rappresenta l'ordine professionale nel suo complesso e ne convoca e presiede il Consiglio nazionale, formulando l'ordine del giorno.

4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con indicazione specifica delle questioni da trattare, la maggioranza dei suoi componenti o almeno cinque consigli di ordini regionali o interregionali. Il presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti.

5. Il verbale della riunione, redatto dal segretario, che lo sottoscrive con il presidente, è approvato dal consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del verbale viene trasmessa a ciascun ordine regionale o interregionale.

6. Presso il Consiglio nazionale il controllo sulla gestione patrimoniale è attribuito ad un collegio di revisori dei conti composto da cinque professionisti eletti dai consigli degli ordini regionali o interregionali con le modalità previste per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale. Al collegio si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3.

Art. 13 (*Elezione del Consiglio nazionale*). — 1. All'elezione del Consiglio nazionale si procede, nei trenta giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica, presso ciascun ordine regionale o interregionale. A tal fine ciascun consiglio dell'ordine approva, la lista dei professionisti che intende eleggere al Consiglio nazionale e la trasmette alla commissione di cui al comma 3 con l'attestazione del numero degli iscritti al proprio albo.

2. (*Abrogato*).

3. Presso il Ministero di grazia e giustizia, una commissione di cinque iscritti negli albi che non siano componenti del Consiglio nazionale o di quello di un ordine regionale o interregionale, nominata dal Consiglio nazionale e presieduta dal componente più anziano per iscrizione all'albo o, nel caso di pari anzianità di iscrizione, per età, forma in base ai voti spettanti a ciascun consiglio la graduatoria dei professionisti votati e proclama eletti consiglieri nazionali i primi quindici, dandone immediata comunicazione al presidente del Consiglio nazionale uscente o, se questo era stato sciolto, al commissario; i componenti della commissione durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.

4. Per la prima elezione del Consiglio nazionale la proclamazione degli eletti è fatta dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.».

— L'art. 5 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615, abrogato dal presente regolamento, recava:

«Art. 5 (Risultati dell'elezione).».

— Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 9 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina giuridica della professione di attuario - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 1942, n. 69), come modificato dal presente regolamento: Commissione centrale per gli attuari (giurisprudenza di legittimità):

«Art. 19. — Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita la Commissione centrale per gli attuari,

La Commissione decide a maggioranza e, per la validità della deliberazione occorre la presenza di almeno cinque membri.

Il Ministro per la grazia e giustizia provvede, con suo decreto, alla costituzione della segreteria della commissione.

La Commissione centrale stabilirà, con proprio regolamento, approvato dal Ministro per la grazia e giustizia, le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi proposti innanzi ad essa.

Contro la decisione della Commissione centrale è ammesso ricorso entro trenta giorni alle sezioni unite della Corte di cassazione del regno per incompetenza o per eccesso di potere.».

— Si riporta il testo degli articoli 16, 21, 30, 25 e 39 della legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della professione di biologo - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1967, n. 149) come modificato dal presente regolamento:

«Art. 16 (Consiglio dell'Ordine). — Il Consiglio dell'Ordine ha sede in Roma.

Il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni, ne cura la revisione almeno ogni due anni;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) adotta provvedimenti disciplinari;

e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;

f) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco nonché della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.

Art. 21 (Consiglio nazionale dei biologi). — Il Consiglio nazionale dei biologi ha sede a Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 30 (Elettorato). — Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione.

Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale.

Art. 35 (Scrutinio). — In caso contrario, sigillate le schede in una busta, rinvia le operazioni elettorali alla seconda convocazione, per la cui validità i votanti debbono essere non meno di un decimo degli elettori.

Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere in maniera inopponibile che l'eletto abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Sono nulli i voti eccedenti il numero dei candidati da eleggere.

Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati; in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

Il presidente del seggio provvede, quindi, alla proclamazione dei candidati eletti, secondo l'ordine della graduatoria.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo.

Art. 39 (Riunioni del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi - Cariche). — Il Ministro per la grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne dà comunicazione ai componenti eletti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi e li convoca per l'insediamento.

La riunione è presieduta dal consigliere più anziano per età e si procede alla elezione di un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Per la convalida delle adunanze del Consiglio nazionale dei biologi e del Consiglio dell'Ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria che li seguono nell'ordine.

In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive.

I predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.».

— Gli articoli 31, 33 e 34 della legge n. 396 del 24 maggio 1967, abrogati al presente regolamento, recavano:

«Art. 31 (*Elezione del Consiglio dell'ordine*).

Art. 33 (*Composizione del seggio elettorale*).

Art. 34 (*Votazione*).».

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 10 della legge 25 luglio 1966, n. 616 (Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 1966, n. 201) come modificato dal presente regolamento:

«Art. 1 (*Elettorato*). — Il Consiglio nazionale dello Ordine dei geologi, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, ha sede in Roma.

Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio nazionale e della Commissione centrale tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione.

(Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale).

Art. 2 (*Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine*). — La seconda convocazione è fissata a non meno di venti giorni dalla prima.

Art. 4 (*Composizione del seggio elettorale*). — Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Art. 5 (*Votazione*). — Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte, in unico modello, e timbrate con il timbro dell'Ordine dei geologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, ed in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, prima dell'inizio della votazione, sono ripartite fra gli scrutatori. Lo scrutatore appone la sua firma all'esterno della scheda.

Quando le elezioni dei componenti del Consiglio nazionale e dei membri elettori della Commissione centrale si svolgono contemporaneamente, le relative schede sono di colore diverso.

L'elettore, previo accertamento della sua identità personale, viene ammesso a votare e, ritirata la scheda, la compila immediatamente nella parte della sala a ciò destinata; quindi la chiude e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

Art. 6 (*Scrutinio*). — Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Non si tiene conto, nell'ordine dei nominativi indicati sulla scheda, di quelli che eccedono il numero dei candidati da eleggere.

Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

Il presidente del seggio provvede, quindi alla proclamazione dei candidati eletti secondo l'ordine della graduatoria.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario stesso.

Art. 10 (*Riunioni del Consiglio nazionale e della Commissione centrale - Cariche e durata*). — Il Ministro per la grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne dà comunicazione ai componenti eletti del Consiglio nazionale e li convoca per l'insediamento.

Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, sono eletti: un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Per la Commissione centrale il Ministro per la grazia e giustizia provvede ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112.

Per la validità delle adunanze della Commissione centrale e del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Quando il presidente e il vice presidente sono assenti od impediti ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

I componenti eletti, venuti a mancare per qualsiasi causa, sono sostituiti dagli eletti che li seguono nell'ordine della graduatoria. In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive. In ogni caso i predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.».

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge 12 novembre 1990, n. 339 (Decentramento dell'Ordine nazionale dei geologi - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1990, n. 274), come modificato dal presente regolamento:

«Art. 2 (*Consiglio regionale*). — 1. Gli iscritti all'ordine regionale eleggono il consiglio regionale dei geologi.

2. (*Abrogato*).

3. Per la prima elezione il Consiglio nazionale dell'ordine nomina per ciascuna regione un commissario straordinario che entro centoventi giorni dalla nomina provvede, previa formazione dell'albo e dell'elenco speciale regionale, alla convocazione dell'assemblea degli iscritti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 616, sostituito al presidente il commissario straordinario.

4. Sono elettori e possono essere eletti, oltre agli iscritti all'albo professionale, anche i pubblici dipendenti iscritti nell'elenco speciale regionale di cui al comma 3.

Art. 4 (*Attribuzioni del consiglio regionale*). — 1. Il consiglio esercita nella propria regione le attribuzioni già demandate al Consiglio nazionale dell'ordine dall'art. 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sottoponendo all'approvazione del Consiglio nazionale il bilancio annuale e il conto consuntivo di cui alla lettera f) di tale articolo, nonché la misura del contributo annuale e delle tasse di cui alla lettera g) del medesimo articolo.

2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o chi ne fa le veci.».

05G0199

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghesti Ivania, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Ghesti Ivania, nata a Brasilia (Brasile) il 22 ottobre 1972, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di «psicologa» rilasciato nel settembre 1996 dall'«Universidade de Brasilia», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato che è in possesso del titolo di «Mestrado em Psicologia» conseguito nell'agosto 2000 presso la stessa Università;

Considerato inoltre che è iscritta dall'anno 1996 presso il «Conselho Regional de Psicologia» di Brasilia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 aprile 2005;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» sezione A dell'albo, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Ghesti Ivania, nata a Brasilia (Brasile) il 22 ottobre 1972, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 29 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

05A08426

DECRETO 29 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. Paoletti Alberto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Paoletti Alberto, nato il 9 luglio 1977 a Livorno (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legi-

slativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», rilasciato in data 9 febbraio 2005 dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Sevilla (Spagna), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Università degli studi di Pisa nell'ottobre 2002, omologato in Spagna nel dicembre 2004;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel 2004;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 aprile 2005;

Visto il parere scritto del rappresentante di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Paoletti Alberto, nato il 9 luglio 1977 a Livorno (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Advocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie: diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A08427

DECRETO 29 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. Antonelli Gianpaolo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia delle professioni di ragioniere e perito commerciale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Antonelli Gianpaolo, nato a Taranto (Italia) il 25 luglio 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio del titolo spagnolo «Profesor mercantil» rilasciato nel giugno 2004 dal «Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales», per l'iscrizione all'albo dei ragioniere e periti commerciali, e l'esercizio in Italia della professione;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «dottore in economia e commercio», conseguito presso l'Università degli studi di Bologna nel 1998, reso equipollente in Spagna al titolo di «Diplomado en Ciencias Empresariales» nell'aprile 2003;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 27 maggio 2005, che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo dei ragionieri e periti commerciali con l'applicazione di misure compensative;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Antonelli Gianpaolo, nato a Taranto (Italia) il 25 luglio 1968, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei ragionieri e periti commerciali, e l'esercizio in Italia della professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà su: Deontologia professionale.

Roma, 29 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Detto esame consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3.

05A08428

DECRETO 29 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Rabouin Genevieve, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE**

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Vista l'istanza della sig.ra Rabouin Genevieve, nata il 25 marzo 1974 a Montreal (Canada), cittadina canadese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il riconoscimento del titolo professionale canadese di «Travailleuse Sociale» di cui è in possesso dal settembre 1999, rilasciato dall'«Ordre professionnel des Travailleurs Sociaux» del Quebec (Canada), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Considerato inoltre che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Bacheliere en Travail Social» conseguito nel giugno 1997, presso la Università del Quebec, a Montreal;

Considerato che è in possesso di esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 aprile 2005;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente è in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale» - sezione B dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rinnovato dalla Questura di Bolzano in data 30 ottobre 2003 valido fino al 6 gennaio 2006;

Decreta:

Alla sig.ra Rabouin Genevieve, nata il 25 marzo 1974 a Montreal (Canada), cittadina canadese, è riconosciuto il titolo accademico/professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistanti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 29 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

05A08429

DECRETO 1° agosto 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Tucci Moreno Patricia Erika Adriana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Tucci Moreno Patricia Erika Adriana, nata a Caracas (Venezuela) il 9 ottobre 1978, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso, come attestato dal certificato del «Colegio de Bioanalistas» cui è iscritta dal 13 luglio 2004, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Bioanalisis» conseguito presso la «Universidad Central de Venezuela» di Caracas l'11 giugno 2004;

Considerato che la richiedente è in possesso di esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 febbraio 2005 e del 28 aprile 2005;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Considerato altresì che la richiedente non ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta al biologo italiano, appare necessario applicare le misure compensative, ai fini dell'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Tucci Moreno Patricia Erika Adriana, nata a Caracas (Venezuela) il 9 ottobre 1978, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, consistente in un colloquio, verterà sulla seguente materia: *a) genetica*.

Roma, 1° agosto 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana consistente nella discussione di brevi questioni vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi.

05A08430

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 23 agosto 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 marzo 2005 e scadenza 30 aprile 2007, undicesima e dodicesima tranches.

**IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti corrispondenti che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno ed estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005 emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le opera-

zioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del medesimo Dipartimento;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrativa dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrativa dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 agosto 2005 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 76.576 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 21 marzo, 20 aprile, 23 maggio, 22 giugno e 21 luglio 2005 con i quali sono state disposte le emissioni delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 31 marzo 2005 e scadenza 30 aprile 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di un'undicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di un'undicesima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 31 marzo 2005 e scadenza 30 aprile 2007, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 21 marzo 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 21 marzo 2005.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranneche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 21 marzo 2005, entro le ore 11 del giorno 26 agosto 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 21 marzo 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranneche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranneche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta dell'undicesima tranneche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranneche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 21 marzo 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranneche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 agosto 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 agosto 2005, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad

inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 agosto 2005.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2007, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 21 marzo 2005, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2005

Il direttore: CANNATA

05A08516

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 agosto 2005.

Rimozione dei signori Salvatore Iacono e Calogero Lo Giudice dalle cariche di consigliere dell'amministrazione provinciale di Agrigento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che i signori Salvatore Iacono e Calogero Lo Giudice sono stati eletti consiglieri dell'amministrazione provinciale di Agrigento nelle consultazioni del 25 maggio 2003;

Rilevato che sui predetti consiglieri grava un procedimento penale per reati di particolare gravità connessi a fatti che si pongono in contrasto con l'esercizio delle

funzioni pubbliche cui sono preposti e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche eletive ricoperte;

Considerato altresì che la permanenza dei signori Salvatore Iacono e Calogero Lo Giudice nelle predette cariche espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera nella popolazione una situazione di allarme sociale che espone l'ordinata e civile convivenza a gravi rischi di turbativa e minaccia la sicurezza delle istituzioni locali;

Viste le condizioni di fatto lesive degli interessi della comunità locale;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo alla rimozione dei sopracitati amministratori;

Visto l'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

I signori Salvatore Iacono e Calogero Lo Giudice sono rimossi dalle cariche di consigliere dell'amministrazione provinciale di Agrigento.

Roma, 10 agosto 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

I signori Salvatore Iacono e Calogero Lo Giudice sono stati eletti consiglieri dell'amministrazione provinciale di Agrigento nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003.

A conclusione di complesse indagini investigative, nelle quali è stata rilevata la presenza nel territorio provinciale di una forte e radicata organizzazione mafiosa che ha potuto contare sull'appoggio di esponenti politici e funzionari pubblici per perseguire i propri illeciti scopi, l'autorità giudiziaria ha rinviato a giudizio, il 10 marzo 2005, il sig. Iacono, per abuso d'ufficio commesso con l'aggravante di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero con comportamenti concludenti ai fini di agevolare l'attività di una organizzazione mafiosa, ed il sig. Lo Giudice, per il reato di cui all'art. 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con legge 7 agosto 1992, n. 356, per avere, in concorso, acquisito fittizialmente denaro, illecitamente detenuto da un suo stretto congiunto, al fine di convertirlo in euro.

Sebbene i fatti contestati non attengano all'attuale mandato eletivo, il provvedimento cautelare restrittivo della libertà che ha colpito il sig. Iacono, al termine della predetta attività investigativa, suffragato dal successivo decreto di rinvio a giudizio, che ha interessato entrambi i suddetti consiglieri provinciali, ha delineato uno sconcertante intreccio con la criminalità organizzata volto a condizionare la vita amministrativa ed economica della provincia, nel quale il sig. Iacono, in particolare, ha sicuramente avuto un ruolo rilevante.

In particolare, il reato addebitato al sig. Iacono risulta commesso in concorso con un amministratore regionale, del quale è stretto collaboratore e uomo di fiducia, rinviato a giudizio per il reato di associazione mafiosa ai sensi dell'art. 416-bis c.p. e diversi altri reati contro la pubblica amministrazione.

Dagli atti giudiziari emerge come il sig. Iacono, all'epoca dei fatti incardinato in un importante ufficio pubblico, abbia attuato una spregiudicata gestione della cosa pubblica, svincolata dalle fondamentali regole del diritto e finalizzata al perseguimento di interessi di tipo affaristico, curando, nell'ambito del gruppo di potere costituito da

esponenti politici, pubblici funzionari e criminalità organizzata, specifici interessi collegati agli equilibri espressi dal territorio ed alla presenza negli enti locali di persone di fiducia strumentali al consolidamento del gruppo.

Emerge, altresì, dall'impianto accusatorio del provvedimento cautelare restrittivo della libertà, che i rapporti del sig. Iacono con gli ambienti mafiosi, segnatamente con una famiglia di nota e consolidata tradizione mafiosa, hanno assunto connotati di grave turbativa, in particolare, in occasione di ricorrenze elettorali nonché attraverso il condizionamento delle procedure di finanziamento di opere pubbliche.

La gravità delle pendenze processuali e il contesto in cui i fatti addebitati sono maturati delineano un profilo dell'amministratore Iacono in netto contrasto con l'esercizio della pubblica funzione di cui il medesimo è investito.

Parimenti, dalle risultanze investigative, relative alle attività illecite del gruppo politico-affaristico-delinquenziale, a seguito delle quali sono stati emessi i decreti di rinvio a giudizio, emerge un coinvolgimento in esse del Calogero Lo Giudice ben più rilevante rispetto a quello che, *prima facie*, potrebbe apparire dallo specifico fatto, di per sé stesso grave, a lui contestato in sede giudiziaria. Il quadro d'insieme risultante dalla tipicità dei fatti nei quali è coinvolto il congiunto di Calogero Lo Giudice, dai riscontri effettuati circa le interferenze di esponenti della criminalità organizzata in significative ricorrenze elettorali, dalla strumentale investitura a presidente del consiglio provinciale, rende attendibile il configurarsi di situazioni potenzialmente lesive del principio di libertà di determinazione della volontà dell'organo collegiale di cui Calogero Lo Giudice, pur essendosi dimesso dalla carica di presidente, continua a far parte.

La presenza nell'organo elettivo di tali amministratori dà corpo a gravi rischi di condizionamento dell'attività del medesimo, deputato alla gestione della *res publica*, pregiudicando l'ordinato e corretto funzionamento dello stesso.

I principi di accordo e responsabile esercizio delle funzioni pubbliche, richiedono comportamenti degli amministratori che escludono pericoli di influenza delle decisioni degli organi elettivi attraverso un condizionamento continuo destinato a deviare il regolare e democratico operare verso fini particolari.

È evidente che la permanenza dei signori Salvatore Iacono e Calogero Lo Giudice nelle cariche di consiglieri rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico considerato che la loro attività è stata strumentale al perseguimento degli interessi del gruppo politico-affaristico-delinquenziale.

Tale contesto giustifica ragionevolmente sulla base delle circostanze di fatto illustrate, un giudizio di attualità e di concretezza della compromissione di quel complesso di beni primari e valori sociali fondamentali nel quale si sostanzia l'ordine pubblico.

Il prefetto di Agrigento, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione dei signori Salvatore Iacono e Calogero Lo Giudice dalla carica di consiglieri provinciali, con relazione del 14 giugno 2005, che qui si intende integralmente richiamata.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alle citate rimozioni ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi preggio, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione dei suddetti amministratori dalla carica ricoperta nell'amministrazione provinciale di Agrigento.

Roma, 4 agosto 2005

p. Il Capo Dipartimento: DE MARTINO

05A08420

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 luglio 2005.

Determinazione del costo orario del lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo - comparto pubblici esercizi «Ristorazione collettiva».

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;

Visto l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte che fa riferimento al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 140 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2004, concernente la determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti da aziende del settore turismo - comparto pubblici esercizi «Ristorazione collettiva», riferito al mese di gennaio 2004 e settembre 2004;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo orario del lavoro a valere dal mese di luglio 2005;

Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo - comparto pubblici esercizi «Ristorazione collettiva», stipulato il 19 luglio 2003 da FILCAMS, CISL FISASCAT, UILTuCS, Federalberghi, FIPE, FAITA, FIAVET, FEDERRETI con la partecipazione di Confcommercio, nonché il CCNL del 23 luglio 2003 tra Federalberghi, FIPE, FAITA, FIAVET, FEDERRETI con la partecipazione di Confcommercio e UGL - Terziario;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto sono stati stipulati accordi territoriali concernenti la quota provinciale, il premio di presenza, il terzo elemento e il premio di produttività;

Decreta:

Art. 1.

Il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo - comparto pubblici esercizi «Ristorazione collettiva», riferito al mese di luglio 2005 è determinato in distinte tabelle con riferimento rispettivamente alla contrattazione nazionale e a quella provinciale, limitatamente alle provincie nelle quali è intervenuta la contrattazione di secondo livello.

Le citate tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le tabelle prescindono:

- a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;
- b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale, dagli utili di impresa;
- c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla sicurezza del lavoro (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2005

Il Ministro: MARONI

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. IV

COSTO ORARIO DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO - COMPARTO PUBBLICI ESERCIZI "RISTORAZIONE COLLETTIVA"

NAZIONALE		LUGLIO 2005										
Livelli		QA	QB	1	2	3	4	5	6S	6	7	Media
Paga base		1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27
Contingenza		542,70	527,59	536,71	531,59	528,26	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94
Anzianità (due scatti)		81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	65,08	62,50	61,98	60,94	64,64
Indennità di funzione		46,48	41,32									
Indennità speciale (*)		17,00	17,00	14,00	14,00	14,00	12,50	12,50				
Lavoro mensile		1.873,51	1.737,00	1.580,31	1.448,96	1.368,88	1.291,19	1.214,87	1.166,06	1.150,04	1.081,17	1.226,73
TOTALE LORDO ANNUO+13,3% MA+14,5% A		26.195,14	24.284,00	22.096,34	20.257,44	19.136,32	18.051,66	16.983,18	16.304,84	16.080,56	15.116,38	17.151,61
Oneri previd. e ass.vi												
Inps (30,75%)		8.055,01	7.467,33	6.794,62	6.229,16	5.884,42	5.550,89	5.222,33	5.013,74	4.944,77	4.648,29	5.274,12
Inail (2,4%)		628,68	582,82	530,31	486,18	459,27	433,24	407,60	391,32	385,93	362,79	411,64
TOTALE ONERI PREVID. L.I E ASS.VI		8.683,69	8.050,15	7.324,93	6.715,34	6.343,69	5.984,13	5.629,93	5.405,06	5.330,70	5.011,08	5.685,76
Trattamento fine rapporto		1.955,27	1.783,70	1.624,32	1.488,11	1.405,06	1.326,05	1.246,90	1.198,88	1.182,26	1.110,84	1.260,43
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)		322,65	298,92	272,21	249,39	235,47	222,23	208,96	200,92	198,13	186,16	211,23
Contributo EBT		48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	31,78	30,66	30,24	28,28	32,23
Contributo IMPS (10% di contributo EBT)		4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,18	3,07	3,02	2,83	3,22
Previdenza complementare (20% di 0,55%)		28,59	26,49	24,12	22,10	20,87	19,69	18,52	17,80	17,56	16,50	18,72
COSTO ANNUO		37.298,62	34.492,54	31.387,81	28.747,42	27.180,99	25.641,18	24.122,45	23.161,23	22.842,47	21.472,07	24.363,20
COSTO ORARIO		23,31	21,61	19,67	18,03	17,03	16,07	15,11	14,51	14,31	13,45	15,26
INCIDENZA IRAP (4,25%)		0,97	0,90	0,82	0,75	0,71	0,67	0,63	0,61	0,60	0,56	0,64
INCIDENZA IRES (33% IRAP)		0,32	0,30	0,27	0,25	0,23	0,22	0,21	0,20	0,20	0,18	0,21
TOTALE COSTO ORARIO		24,60	22,81	20,76	19,03	17,97	16,96	15,95	15,32	15,11	14,19	16,11

(*) Da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività sopprese (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi R.L.S. (L.626/94) (1 giorno)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

LUGLIO 2005													
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	491,68	627,27		
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94		
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	65,08	65,08	62,50	61,98	60,94	64,64	
Indennità di funzione	48,48	41,32										0,56	
Indennità speciale (*)	17,00	14,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	10,00	11,32	
Quota provinciale	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	
Premio presenza	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	
Lordo mensile	1.920,51	1.784,00	1.627,31	1.495,96	1.415,88	1.338,19	1.338,19	1.281,87	1.251,87	1.213,06	1.197,04	1.128,17	1.273,73
TOTALE LORDO ANNUO+13,MA+14,MA	26.853,14	24.942,00	22.754,34	20.915,44	19.794,32	18.709,66	18.709,66	17.561,18	16.962,84	16.738,56	15.774,38	17.809,61	
Oneri previd. e ass. vi													
Imps (30,75%)	8.257,34	7.669,67	6.996,96	6.431,50	6.086,75	5.753,22	5.753,22	5.424,66	5.216,07	5.147,11	4.850,62	5.476,45	
Irai (2,4%)	644,41	598,61	546,10	501,97	475,06	449,03	449,03	423,39	407,11	401,73	378,59	427,43	
TOTALE ONERI PREVID. E ASS.VI	8.901,82	8.268,28	7.543,06	6.933,47	6.561,81	6.202,25	6.202,25	5.848,05	5.623,18	5.548,84	5.229,21	5.903,89	
Trattamento fine rapporto	1.974,01	1.832,44	1.673,06	1.536,85	1.453,80	1.374,79	1.374,79	1.295,64	1.295,64	1.247,62	1.231,00	1.159,58	
Rivalutazione I.F.R. (2,793103%)	330,82	307,09	280,38	257,55	243,64	230,40	230,40	217,13	217,13	209,08	206,30	194,33	219,40
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,66	30,24	28,28	32,23
Contributo INPS (16% di contributo EBT)	4,84	4,43	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	2,83	3,22
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	29,31	27,21	24,84	22,82	21,59	20,42	20,42	19,24	19,24	18,53	18,28	17,22	19,44
COSTO ANNUO	38.142,38	35.426,30	32.321,57	29.708,17	28.114,74	26.574,94	26.574,94	25.056,20	25.056,20	24.094,98	23.776,24	22.405,83	25.296,96
COSTO ORARIO	25,23	23,44	21,38	19,65	18,60	17,58	17,58	16,53	16,53	15,94	15,72	14,82	16,73
INCIDENZA IRAP (4,25%)	1,00	0,93	0,85	0,78	0,74	0,70	0,70	0,66	0,66	0,63	0,62	0,59	0,66
INCIDENZA IRES (3,3% IRAP)	0,33	0,31	0,28	0,26	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,20	0,19	0,22
TOTALE COSTO ORARIO													
(*) Da cons derata solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corrispondente tassazione il 31 dicembre 2005.													
ORARIO DI LAVORO													
Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)													
Ore non lavorate per:													
Ferie (26 giorni)													
Festività sopprese (1 giorno)													
Permessi retribuiti													
Festività (12 giorni)													
Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)													
Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)													
Formazione, permessi R.L.S. (L.626/94) (1 g)													
Totale ore mediamente non lavorate													
Ore mediamente lavorate													

LUGLIO 2005													
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6\$	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27		
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94		
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	65,08	65,08	62,50	60,94	64,64		
Indennità di funzione	46,48	41,32									0,56		
Indennità speciale (*)	17,00	14,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	11,32		
3 ^o Elemento	8,86	6,95	10,21	5,43	5,78	5,78	7,47	5,69			4,27		
Londro mensile	1.873,51	1.745,86	1.587,26	1.459,17	1.374,31	1.296,97	1.296,97	1.222,34	1.166,06	1.157,74	1.089,67	1.231,00	
TOTALE L'ORDO ANNUO+13,MA+14,MA	26.195,14	24.408,04	22.193,64	20.400,38	19.212,34	18.132,58	18.132,58	17.087,76	17.062,84	16.304,84	16.188,36	15.235,38	17.211,42
Oneri previd. e ass. vi													
Imps (30,75%)	8.055,01	7.505,47	6.824,54	6.273,12	5.907,79	5.575,77	5.575,77	5.246,82	5.013,74	4.977,92	4.684,88	5.292,51	
Imai (2,4%)	628,68	585,79	532,65	489,61	461,10	435,18	435,18	410,11	409,51	391,32	386,52	365,65	413,08
TOTALE ONERI PREVID. LI E ASS.VI	8.683,69	8.091,26	7.357,19	6.762,73	6.368,89	6.010,95	6.010,95	5.664,60	5.666,33	5.405,06	5.366,44	5.050,53	5.705,59
Trattamento fine rapporto	1.925,27	1.792,89	1.631,53	1.498,69	1.410,89	1.332,04	1.234,65	1.252,80	1.198,88	1.190,25	1.119,66	1.264,86	
Rivalutazione I.F.R. (2.793,103%)	322,65	300,46	273,42	251,16	236,41	223,23	210,26	206,95	200,92	199,47	187,64	211,97	
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	30,66	30,24	26,28	32,23	
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	2,83	3,22	
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	28,59	26,62	24,23	22,26	20,95	19,78	19,78	18,63	18,63	17,80	17,68	18,78	
COSTO ANNUO	37.208,62	34.668,55	31.525,90	28.977,26	27.288,86	25.736,00	25.736,00	24.270,86	24.235,48	23.161,23	22.995,46	21.640,95	24.448,08
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,97	0,91	0,83	0,76	0,74	0,67	0,67	0,64	0,63	14,51	14,41	15,32	
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,32	0,30	0,27	0,25	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,19	0,21	
TOTALE COSTO ORARIO	24,60	22,93	20,85	19,17	18,04	17,03	17,03	16,06	16,03	15,32	15,21	14,32	16,17

(*) Iva considerata solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio contrattuale dal 1^o gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corresponsione termina il 31 dicembre 2005.

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (25 giorni)

Festività soppressa (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi R.L.S.(L. 626/94) (1 g

Totali ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

2088

1596

LUGLIO 2005													
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	49,78	627,27		
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94		
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	66,10	65,08	65,08	61,98	60,94	64,64	
Indennità di funzione	46,48	41,32	17,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	0,56	
Indennità provinciale	17,00	17,00	30,99	30,99	30,99	30,99	30,99	30,99	30,99	30,99	30,99	11,32	
Quota provinciale	30,99	30,99										30,99	
3 ^o Elemento												0,43	0,12
Lordo mensile												0,08	
TOTALE LORDO ANNUO+13,MA+14,MA	1.904,50	1.767,99	1.611,30	1.479,95	1.399,87	1.322,18	1.245,86	1.197,05	1.181,46	1.112,28	1.257,80		
Oneri previd. e ass.vi													
Inps (30,75%)	8.188,42	7.600,74	6.928,04	6.362,57	6.017,83	5.684,30	5.355,74	5.355,74	5.147,15	5.080,04	4.782,22	5.407,87	
Inail (2,4%)	639,10	593,23	540,72	496,59	469,68	443,65	418,01	418,01	401,73	396,49	373,25	422,08	
TOTALE ONERI PREVIDILI E ASS.VI	8.827,52	8.193,97	7.468,76	6.859,16	6.487,51	6.127,95	5.773,75	5.773,75	5.458,88	5.476,53	5.155,47	5.829,95	
Trattamento fine rapporto	1.957,41	1.815,84	1.636,46	1.520,24	1.437,20	1.358,19	1.358,19	1.279,04	1.279,04	1.231,01	1.214,85	1.143,11	1.292,65
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)	328,03	304,31	277,60	254,77	240,85	227,61	227,61	214,35	214,35	206,30	203,59	191,57	216,63
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,66	30,24	28,28	32,23
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	2,83	3,22
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	29,07	26,97	24,60	22,58	21,34	20,17	20,17	18,99	18,99	18,28	18,04	16,98	19,20
COSTO ANNUO	37.824,31	35.108,23	32.003,51	29.390,99	27.796,66	26.256,86	24.738,13	24.738,13	23.776,90	23.466,71	22.090,16	24.980,46	
COSTO ORARIO	23,70	22,00	20,95	18,41	17,42	16,45	16,45	15,50	15,50	14,90	14,70	13,84	
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,99	0,92	0,84	0,77	0,73	0,69	0,69	0,65	0,65	0,62	0,61	0,58	
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,33	0,30	0,28	0,25	0,24	0,23	0,23	0,21	0,21	0,20	0,19	0,21	
TOTALE COSTO ORARIO	25,02	23,22	21,17	19,43	18,39	17,37	17,37	16,36	16,36	15,72	15,51	14,61	
<i>(*) Da considerare solo per i dipendenti che abbiano servito o continuitivo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corresponsione termini il 31 dicembre 2005.</i>													
ORARIO DI LAVORO													
Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)													
Ore non lavorate per:													
Ferie (26 giorni)	173												
Festività sopprese (1 giorno)	7												
Permessi retribuiti	112												
Festività (12 giorni)	80												
Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)	100												
Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)	13												
Formazione, permessi R.L.S. (L.-626/94) (1 g)	7												
Totale ore mediamente non lavorate	492												
Ore mediamente lavorate	1596												

LUGLIO 2005

Bergamo

livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27		
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94		
Arzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	65,08	62,50	61,98	60,94	64,64		
Indennità di funzione	46,48	41,32									0,56		
Indennità speciale (*)	17,00	17,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	11,32		
Quota provinciale	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15		
Premio presenza	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74		
3° Elemento	4,02	3,25											
Lordo mensile	1.920,40	1.787,91	1.630,45	1.502,51	1.448,38	1.344,14	1.344,14	1.264,78	1.212,95	1.202,29	1.134,35	1.276,24	
TOTALE LORDO ANNUO+13:MA+14:MA	26.851,60	24.996,74	22.798,30	21.007,51	19.829,32	18.750,96	18.750,96	17.706,14	17.681,92	16.961,30	16.812,06	15.860,90	17.844,76
Oneri previd. e ass. vi													
Imps (30,75%)	8.256,87	7.686,50	7.010,48	6.459,70	6.097,52	5.765,92	5.765,92	5.444,64	5.437,19	5.215,60	5.169,71	4.877,23	5.487,27
Inail (2,4%)	644,44	599,92	547,16	504,17	475,90	450,02	450,02	424,95	424,37	407,07	403,49	380,66	428,27
TOTALE ONERI PRÉVID. LI ASS. VI	8.901,31	8.286,42	7.597,64	6.963,87	6.513,42	6.215,94	6.215,94	5.869,59	5.861,56	5.622,67	5.573,20	5.257,89	5.916,54
Trattazione fine rapporto	1.973,90	1.836,50	1.676,32	1.543,64	1.456,39	1.377,85	1.377,85	1.300,45	1.298,66	1.247,50	1.247,50	1.165,99	1.311,77
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)	330,80	307,77	280,93	258,69	244,07	230,91	230,91	217,94	217,64	209,06	207,21	195,40	219,83
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,66	30,24	28,28	32,23
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	2,83	3,22
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	29,31	27,27	24,89	22,92	21,63	20,46	20,46	19,31	19,31	18,53	18,36	17,31	19,48
COSTO ANNUO	38.140,20	35.503,98	32.383,97	29.838,30	28.164,41	26.633,54	26.633,54	25.148,39	25.148,39	24.092,79	23.880,54	22.528,60	25.346,84
INCIDENZA IRAP (4,25%)	1,00	0,93	0,85	0,78	0,74	0,70	0,70	0,66	0,66	0,63	0,59	0,66	15,88
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,33	0,31	0,28	0,26	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,19	0,22
TOTALE COSTO ORARIO	25,23	23,49	21,42	19,74	18,63	17,62	16,64	16,62	15,94	15,80	14,90	16,77	

⁽¹⁾ Da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corrispondente termine il 31 dicembre 2005

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività soppresso (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi R.I.S. (L.626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

2083

173
112
80
100
13
7
492
1596

LUGLIO 2005													
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27		
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94		
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	65,08	65,08	62,50	61,98	60,94	64,64	64,64
Indennità di funzione	46,48	41,32										0,56	
Indennità speciale (*)	17,00	14,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	10,00	11,32		
Quota provinciale	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36
3° Elemento	4,13	4,13	6,66	3,31	3,31	3,31	4,78	4,78	4,78	5,30	5,30	3,0*	
Lordo mensile	1.884,87	1.752,49	1.595,80	1.466,98	1.383,55	1.305,86	1.231,01	1.177,42	1.167,70	1.098,83	1.241,10		
TOTALE LORDO ANNUO+13.MA+14.MA	26.354,18	24.500,86	22.313,20	20.509,72	19.341,70	18.257,04	18.257,04	17.209,14	17.209,14	16.463,88	16.327,80	15.363,62	17.362,82
Oneri previd. e ass.vi													
Imps (30,75%)	8.103,91	7.534,01	6.861,31	6.306,74	5.947,57	5.614,04	5.291,81	5.063,64	5.020,80	4.724,31	5.335,99		
Irai (2,4%)	632,50	588,02	535,52	492,23	464,20	438,17	436,17	413,02	395,13	391,87	369,73	416,47	
TOTALE ONERI PREVID. E ASS.VI	8.736,41	8.122,03	7.396,83	6.798,97	6.411,77	6.052,21	5.764,83	5.457,77	5.412,67	5.093,04	5.752,46		
Trattamento fine rapporto	1.937,05	1.799,77	1.640,39	1.506,79	1.420,27	1.341,26	1.283,64	1.210,66	1.200,58	1.129,16	1.275,33		
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)	324,62	301,62	274,91	252,52	238,02	224,78	211,77	202,89	201,26	189,23	213,73		
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	30,66	30,24	28,28	32,23	
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,07	3,22	
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	28,77	26,73	24,36	22,38	21,09	19,92	19,92	18,77	18,77	17,98	17,98	18,94	
COSTO ANNUO	37.434,31	34.800,29	31.695,58	29.132,42	27.472,43	25.932,63	25.932,63	24.443,11	24.443,11	23.386,91	23.193,34	21.822,93	24.648,74
COSTO ORARIO	23,46	21,80	19,86	18,25	17,21	16,25	16,25	15,32	15,32	14,65	14,53	13,67	15,44
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,98	0,91	0,83	0,76	0,72	0,68	0,68	0,64	0,64	0,61	0,57	0,64	
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,32	0,30	0,27	0,25	0,24	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,19	0,21	
TOTALE COSTO ORARIO	24,76	23,01	20,96	19,26	18,17	17,15	17,15	16,17	16,17	15,46	15,34	14,43	16,30

(*) Da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corrispondente termine il 31 dicembre 2005.

ORARIO DI LAVORO
Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)
Ore non lavorate per:
Ferie (26 giorni)
Festività supresse (1 giorno)
Permessi retribuiti
Festività (12 giorni)
Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)
Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)
Formazione, permessi I.R.L.S. (L.626/94) (1 g)
Totale ore mediamente non lavorate
Ore mediamente lavorate

2088

492

1596

		LUGLIO 2005												
Livelli		QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base		1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27		
Contingenza		542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	522,37	520,64	522,37	518,45	522,94		
Anzianità (due scatti)		81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	66,10	65,98	65,98	61,98	60,94	64,64	64,64
Indennità di funzione		46,48	41,32										0,56	
Indennità speciale (*)		17,00	17,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	10,00	11,32	
Quota provinciale		36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15
Premio presenza		13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43
3 ^o Elemento		5,16	4,13	7,43	7,43	3,36	3,72	5,41	3,63	5,41	5,97	6,87	5,03	
Lordo mensile		1.923,09	1.791,74	1.634,02	1.505,97	1.421,82	1.344,49	1.344,49	1.269,86	1.269,86	1.215,64	1.205,59	1.137,62	1.279,34
TOTALE LORDO ANNUO+13%MA+14%MA		26.889,26	25.050,36	22.848,26	21.055,58	19.877,48	18.797,86	18.797,86	17.733,04	17.728,12	16.998,96	16.858,26	15.906,68	17.888,13
Oneri previd. e ass.vi														
Inps (30,75%)		8.268,45	7.702,99	7.025,85	6.474,59	6.112,33	5.780,34	5.780,34	5.459,06	5.451,40	5.227,18	5.183,91	4.891,30	5.600,60
Inail (2,4%)		645,34	601,21	548,36	505,33	477,06	451,15	451,15	426,07	425,47	407,98	404,60	381,76	429,32
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI		8.913,79	8.304,20	7.574,21	6.979,92	6.589,39	6.231,49	6.231,49	5.885,13	5.876,87	5.635,16	5.588,51	5.273,06	5.929,92
Trattamento fine rapporto		1.976,69	1.840,47	1.680,02	1.547,23	1.459,96	1.381,32	1.381,32	1.303,93	1.302,08	1.250,29	1.239,87	1.169,38	1.314,98
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)		331,27	308,44	281,55	259,29	244,67	231,49	231,49	218,52	218,21	209,53	207,79	195,97	220,37
Contributo EBT		48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,65	30,24	28,28	32,23
Contributo INPS (10% di contributo EBT)		4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	2,83	3,22
Previdenza complementare (20% di 0,55%)		29,35	27,33	24,95	22,98	21,68	20,51	20,51	19,36	19,34	18,57	18,41	17,37	19,53
COSTO ANNUO		38.193,64	35.580,08	32.454,90	29.907,04	28.232,76	26.700,09	26.700,09	25.214,94	25.179,58	24.146,24	23.946,10	22.593,57	25.406,39
COSTO ORARIO		23,93	22,29	20,34	18,74	17,69	16,73	15,80	15,78	15,13	15,00	14,16	15,92	
INCIDENZA IRAP (4,25%)		1,00	0,93	0,85	0,78	0,74	0,70	0,70	0,66	0,66	0,63	0,59	0,66	
INCIDENZA IRES (33% IRAP)		0,33	0,31	0,28	0,26	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,19	0,22	
TOTALE COSTO ORARIO		26,26	23,53	21,47	19,78	18,67	17,66	16,68	16,66	15,97	15,84	14,94	16,81	

(*) Da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1^o gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui carriera risulti terminata il 31 dicembre 2005.

ORARIO DI LAVORO

Ore tecniche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività soprasse (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi R.L.S.(L.626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

2088

173

7

112

80

100

13

492

7

1592

LUGLIO 2005													
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27	
Contingenza	542,70	637,59	536,71	531,59	528,26	524,94	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94	
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	66,10	65,08	65,08	62,50	61,98	60,94	
Indennità di funzione	46,48	41,32										64,64	
Indennità speciale (*)	17,00	17,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	10,00	11,32	
Quota provinciale	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	
L'orario mensile	1.891,59	1.755,08	1.598,39	1.467,04	1.386,96	1.309,27	1.309,27	1.232,95	1.232,95	1.184,14	1.168,12	1.099,25	
TOTALE L'ORARIO ANNUO+13,MA+14,MA	26.448,26	24.537,12	22.349,46	20.510,56	19.389,44	18.304,78	18.304,78	17.236,30	17.236,30	16.557,96	16.333,68	15.369,50	17.404,73
Oneri previd. e ass. vi													
Inps (30,75%)	8.132,84	7.545,16	6.872,46	6.307,00	5.962,25	5.628,72	5.628,72	5.300,16	5.300,16	5.091,57	5.022,61	4.726,12	
Inail (12,4%)	634,76	588,89	536,39	492,25	465,35	439,31	439,31	413,67	413,67	397,39	392,01	368,87	
TOTALE ONERI PREVID. E ASS. VI	8.767,60	8.134,05	7.408,85	6.799,25	6.427,60	6.068,03	6.068,03	5.713,83	5.713,83	5.488,96	5.414,62	5.094,99	5.769,67
Trattamento fine rapporto	1.944,02	1.802,45	1.643,07	1.506,86	1.423,81	1.344,80	1.344,80	1.265,65	1.265,65	1.217,63	1.201,01	1.129,59	1.279,18
Rivalutazione T.F.R. (12,793103%)	325,79	302,07	275,36	252,53	238,61	225,37	225,37	212,11	212,11	204,06	189,30	214,37	
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,66	30,24	28,28	32,23
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	2,83	3,22
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	28,87	26,77	24,40	22,38	21,14	19,97	19,97	18,79	18,79	18,08	17,84	16,77	19,00
COSTO ANNUO	37.567,82	34.851,74	31.747,03	29.133,62	27.540,18	26.000,37	26.000,37	24.481,64	24.481,64	23.520,42	23.201,68	21.831,26	24.722,40
COSTO ORARIO													
INCIDENZA IRAP (4,25%)													
INCIDENZA IRES (33% IRAP)													
TOTALE COSTO ORARIO	24,84	23,05	20,99	19,26	18,22	17,19	17,19	16,19	16,19	15,56	15,35	14,44	16,35
ORARIO DI LAVORO													
Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)													
Ore non lavorate per:													
Ferie (26 giorni)													
Festività sopprese (1 giorno)													
Permessi retribuiti													
Festività (12 giorni)													
Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)													
Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)													
Formazione, permessi R.L. S. (L. 626/94) (1 g)													
Totale ore mediamente non lavorate													
Ore mediamente lavorate													

(*) Da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo da 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corresponsione termina i 31 dicembre 2005.

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività sopprese (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi R.L. S. (L. 626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

LUGLIO 2005													
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27		
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94		
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	65,08	62,50	61,98	60,94	64,64		
Indennità di funzione	48,48	41,32									0,56		
Indennità speciale (*)	17,00	14,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	11,32	
Quota provinciale	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	
Lavoro mensile	1.909,62	1.764,11	1.607,42	1.476,07	1.395,99	1.318,30	1.241,98	1.193,17	1.177,15	1.108,28	1.253,84		
TOTALE LAVORO ANNUO+13 MA+14 MA	26.574,68	24.663,54	22.475,88	20.636,98	19.515,86	18.431,20	18.311,20	17.362,72	17.322,72	16.634,38	16.460,10	15.495,92	17.531,15
Oneri previsti e ass. vi													
Imps (30,75%)	8.171,71	7.584,04	6.911,33	6.345,87	6.001,13	5.667,59	5.339,04	5.130,45	5.061,48	4.765,00	5.390,83		
Inalt (2,4%)	637,79	591,92	539,42	495,29	468,38	442,35	442,35	416,71	416,71	400,43	395,04	371,90	420,75
TOTALE ONERI PREVID. LIE ASS. VI	8.809,50	8.175,96	7.450,75	6.841,16	6.469,51	6.109,94	5.755,75	5.755,75	5.530,88	5.456,52	5.136,90	5.811,58	
Tratamento fine rapporto	1.953,38	1.871,82	1.652,44	1.516,22	1.433,17	1.354,16	1.275,02	1.275,02	1.226,99	1.210,38	1.136,96	1.288,54	
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)	327,36	303,36	276,93	254,10	240,18	226,94	226,94	213,68	213,68	205,63	202,84	190,87	215,94
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,66	30,24	28,28	32,23
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	2,83	3,22
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	29,01	26,91	24,54	22,52	21,28	20,11	20,11	18,93	18,93	18,22	17,97	16,91	19,13
COSTO ANNUO	37.741,21	36.031,15	31.926,43	29.313,02	27.719,58	26.179,77	24.661,06	24.661,06	23.639,83	23.381,07	22.010,67	24.901,80	
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,99	0,92	0,84	0,77	0,73	0,69	0,69	0,65	0,65	0,62	0,61	0,58	0,60
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,33	0,30	0,28	0,25	0,24	0,23	0,23	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,21
TOTALE COSTO ORARIO	24,97	23,17	21,12	19,39	18,34	17,32	16,31	15,67	15,46	14,56	16,47		

^(*) Da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corrispondente termine il 31 dicembre 2005

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)	2088
Ore non lavorate per:	
Ferie (26 giorni)	173
Festività sopprese (1 giorno)	
Permessi retribuiti	112
Festività (12 giorni)	80
Malattia, gravidanza, infartum (15 giorni)	100
Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)	13
Formazione, permessi R.L.S. (L.626/94) (1 g)	7
Totale ore mediamente non lavorate	492
Ore mediamente lavorate	1596

LUGLIO 2005													
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6\$	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27		
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	524,94	522,37	520,51	518,45	522,94		
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	66,10	65,08	62,50	61,98	60,94	64,64	
Indennità di funzione	46,48	41,32										0,56	
Indennità speciale (*)	17,00	14,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	10,00	11,32	
Quota provinciale	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	
3° Elemento					2,01								0,86
Lodo mensile													
TOTALE LORDO ANNUO+13,MA+14,MA	1.906,56	1.770,05	1.613,36	1.484,02	1.401,93	1.324,24	1.324,24	1.247,92	1.247,92	1.199,11	1.186,95	1.117,07	1.280,64
Oneri previd. e ass. vi	8.197,29	7.609,61	6.936,90	6.380,10	6.026,70	5.693,17	5.693,17	5.364,61	5.156,02	5.103,67	4.802,84	4.520,11	
Inail (2,4%)	639,79	593,92	541,42	497,96	470,38	444,34	444,34	418,70	402,42	398,34	374,86	423,03	
TOTALE ONERI PREVID. LIE ASS. VI	8.837,08	8.203,63	7.478,32	6.878,06	6.497,08	6.137,51	6.137,51	5.783,31	5.558,44	5.502,04	5.177,70	5.833,15	
Trattamento fine rapporto	1.959,54	1.817,98	1.658,60	1.524,47	1.439,33	1.360,32	1.360,32	1.281,18	1.233,15	1.220,54	1.148,07	1.295,59	
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)	328,39	304,67	277,96	255,48	241,21	227,97	227,97	214,71	206,66	204,55	192,40	217,12	
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	30,66	30,24	28,28	32,23	
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,94	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,02	3,02	2,83	3,22	
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	29,10	27,00	24,63	22,64	21,37	20,20	20,20	19,03	19,03	18,31	18,13	17,05	19,24
COSTO ANNUO	37.855,23	35.149,16	32.044,44	29.470,97	27.837,59	26.297,78	26.297,78	24.779,07	24.779,07	23.817,83	23.575,79	22.185,31	25.036,94
COSTO ORARIO	23,73	22,02	20,08	18,47	17,44	16,48	16,48	15,53	15,53	14,92	14,77	13,90	15,69
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,99	0,92	0,84	0,77	0,73	0,69	0,69	0,65	0,65	0,62	0,62	0,58	0,65
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,33	0,30	0,28	0,25	0,24	0,23	0,23	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,21
TOTALE COSTO ORARIO	26,05	23,24	21,20	19,49	18,41	17,40	17,40	16,39	16,39	15,74	15,59	14,67	16,55

(*) Da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 31 giugno 2003 e la cui contrapposta si termine il 31 dicembre 2005.

ORARIO DI LAVORO	2088
Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)	
Ore non lavorate per:	
Ferie (26 giorni)	173
Festività sopprese (1 giorno)	7
Permessi e retribuiti	112
Festività (12 giorni)	80
Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)	100
Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)	13
Formazione, permessi R.L.S. (L.68/94) (1 g)	7
Totale ore mediamente non lavorate	492
Ore mediamente lavorate	1596

LUGLIO 2005										
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	65,08	62,50	61,98	60,94
Indennità di funzione	46,48	41,32								64,64
Indennità speciale (*)	17,00	17,00	14,00	14,00	14,00	12,50	12,50	10,00	10,00	0,56
Quota provinciale	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	11,32
Lordo mensile	1.888,49	1.751,98	1.595,29	1.463,94	1.383,86	1.306,17	1.229,85	1.181,04	1.165,02	1.095,15
TOTALE L'ORDO ANNUO+13.MA+14.MA	26.404,86	24.493,72	22.306,06	20.467,16	19.346,04	18.261,38	18.261,38	17.192,90	16.514,56	16.290,28
Oneri previd. e ass. vi	8.119,49	7.531,82	6.859,11	6.293,65	5.948,91	5.615,37	5.286,82	5.078,23	5.009,26	4.712,78
Ipsa (30,75%)	633,72	587,85	535,35	491,21	464,30	438,27	438,27	412,63	396,35	367,83
Inail (2,4%)										416,67
[TOTALE ONERI PREVID. LI E ASS. VI]	8.753,21	8.119,67	7.394,46	6.784,86	6.413,21	6.053,64	5.699,45	5.699,45	5.400,23	5.080,61
Trattamento fine rapporto	1.940,80	1.799,24	1.639,86	1.503,64	1.420,60	1.341,58	1.262,44	1.214,41	1.197,80	1.126,38
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)	325,25	301,53	274,82	251,99	238,07	224,83	211,57	203,52	200,73	186,77
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	31,78	30,86	30,24	28,28
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,18	3,07	3,02	2,83
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	28,82	26,72	24,35	22,33	21,10	19,92	18,75	18,03	17,79	16,73
 COSTO ANNUO	37.506,22	34.790,16	31.585,44	29.072,02	27.478,60	25.938,77	25.938,77	24.420,97	24.420,97	23.140,09
COSTO ORARIO	23,50	21,80	19,85	18,22	17,22	16,25	16,25	15,30	14,70	14,50
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,98	0,91	0,83	0,76	0,72	0,68	0,64	0,61	0,57	0,54
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,32	0,30	0,27	0,25	0,24	0,22	0,21	0,20	0,19	0,21
TOTALE COSTO ORARIO	24,80	23,01	20,95	19,23	18,18	17,15	17,15	16,15	15,51	14,40
(*) da considerarsi solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corresponsione termine il 31 dicembre 2005										

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività soppresse (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi, R.L.S (L.626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività soppresse (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi, R.L.S (L.626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività soppresse (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi, R.L.S (L.626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività soppresse (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi, R.L.S (L.626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività soppresse (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi, R.L.S (L.626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività soppresse (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi, R.L.S (L.626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività soppresse (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi, R.L.S (L.626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività soppresse (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi, R.L.S (L.626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività soppresse (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi, R.L.S (L.626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività soppresse (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi, R.L.S (L.626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività soppresse (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi, R.L.S (L.626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività soppresse (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi, R.L.S (L.626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività soppresse (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi, R.L.S (L.626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività soppresse (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi, R.L.S (L.626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività soppresse (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi, R.L.S (L.626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività soppresse (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi, R.L.S (L.626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività soppresse (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi, R.L.S (L.626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

Ore teoriche (40 ore x 52

LUGLIO 2005													
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27		
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94		
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	65,08	65,08	62,50	61,98	60,94	64,64	
Indennità di funzione	46,48	41,32										0,56	
Indennità speciale (*)	17,00	17,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	10,00	11,32	
Quota provinciale	86,40	75,56	75,56	64,71	57,48	43,07	44,83	44,83	41,21	41,21	36,15	45,36	
3° Elemento	9,60	7,71	10,38	6,21	6,21	6,21	7,90	7,79	9,62	9,62	10,31	4,97	
L lordo mensile	1.959,91	1.822,16	1.663,58	1.524,05	1.432,57	1.340,47	1.267,60	1.267,49	1.207,27	1.200,87	1.127,63	1.277,07	
TOTALE LORDO ANNUO+13 MA+14 MA	27.404,74	25.476,24	23.262,12	21.308,70	20.027,98	18.741,58	18.741,58	17.721,40	17.719,86	16.881,78	16.792,18	15.766,82	17.856,30
Oneri previd. e ass. vi													
Inps (30,75%)	8.426,96	7.833,94	7.153,10	6.552,43	6.158,60	5.763,04	5.449,33	5.448,86	5.191,15	5.163,60	4.848,30	5.490,82	
Inail (2,4%)	657,71	611,43	558,29	511,41	480,67	449,80	425,31	425,28	405,16	403,01	378,40	428,55	
TOTALE ONERI PREVID. LÌ È ASS.VI	9.084,67	8.445,37	7.711,39	7.063,84	6.639,27	6.212,84	5.874,64	5.874,14	5.568,31	5.568,61	5.229,70	5.919,37	
Trattamento fine rapporto	2.014,87	1.872,02	1.710,68	1.565,98	1.471,11	1.377,15	1.301,59	1.301,47	1.241,61	1.234,98	1.159,02	1.312,62	
Rivalutazione T.F.R. (2,793+03%)	337,66	313,72	286,69	262,44	246,54	230,79	230,79	218,13	218,11	208,08	206,97	194,24	219,98
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,66	30,24	28,28	32,23
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	3,22	
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	29,92	27,80	25,40	23,25	21,85	20,45	20,45	19,33	19,33	18,44	18,34	17,21	19,49
COSTO ANNUO	38.925,14	36.184,43	33.042,17	30.266,25	28.446,33	26.620,23	25.170,05	25.167,87	23.979,95	23.852,34	22.395,10	25.363,22	
COSTO ORARIO	24,39	22,67	20,70	18,96	17,82	16,68	15,77	15,77	15,03	14,95	14,03	15,89	
INCIDENZA IRAP (4,25%)	1,02	0,95	0,87	0,79	0,74	0,70	0,70	0,66	0,63	0,62	0,59	0,66	
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,34	0,31	0,29	0,26	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,20	0,19	0,22
TOTALE COSTO ORARIO	25,75	23,93	21,86	20,01	18,80	17,61	16,65	16,65	15,87	15,77	14,81	16,78	

(*) Da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corrispondente termine il 31 dicembre 2003.

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività sovrapposte (1 giorno)

Permessi i retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi R.L.S. (L.626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

2088

LUGLIO 2005													
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27		
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94		
Anzianità (due scatti)	81,90	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	66,10	65,08	65,08	62,50	61,98	60,94	64,64
Indennità di funzione	46,48	41,32										0,56	
Indennità speciale (*)	17,00	17,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	10,00	11,32	
Quota provinciale	29,95	29,95	29,95	29,95	29,95	29,95	29,95	29,95	29,95	29,95	29,95	29,95	
3° Elemento	14,07	12,53	15,44	11,47	11,87	11,88	13,57	12,91	15,27	16,19	16,19	6,30	
L lordo mensile	1.903,46	1.781,02	1.622,79	1.494,35	1.410,30	1.333,01	1.333,02	1.258,39	1.257,73	1.196,01	1.195,26	1.127,31	1.264,98
TOTALE LORDO ANNUO+13 MA+14 MA	26.614,44	24.900,28	22.691,06	20.892,90	19.716,20	18.637,14	18.637,28	17.592,46	17.583,22	16.724,14	16.713,64	15.762,34	17.687,14
Oneri previd. e ass. vi													
Imps (30,75%)	8.183,94	7.656,84	6.977,50	6.424,57	6.062,73	5.730,92	5.730,96	5.409,68	5.406,84	5.142,67	5.139,44	4.846,92	5.438,79
Inail (2,4%)	638,75	597,61	544,59	501,43	473,19	447,29	447,29	422,22	422,00	401,38	401,13	378,30	424,49
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI	8.822,69	8.254,45	7.522,09	6.926,00	6.535,92	6.178,21	6.178,25	5.831,90	5.828,84	5.544,05	5.540,57	5.225,22	5.863,28
Trattamento fine rapporto	1.956,33	1.829,35	1.668,37	1.535,18	1.448,01	1.369,42	1.369,43	1.292,03	1.291,35	1.229,94	1.229,16	1.158,69	1.300,10
Rivalutazione T.F.R. (2.793,103%)	327,85	306,57	279,60	257,27	242,67	229,50	229,50	216,53	216,41	206,12	205,99	194,18	217,88
Contributo EBTT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,66	30,24	28,28	32,23
Contributo INPS (110% di contributo EBTT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	2,83	3,22
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	29,05	27,17	24,78	22,80	21,50	20,34	20,34	19,19	19,18	18,26	18,25	17,21	19,31
COSTO ANNUO	37.803,64	35.357,10	32.231,79	29.676,19	28.003,88	26.472,03	26.472,22	24.987,07	24.973,96	23.756,24	23.740,87	22.398,75	25.123,16
COSTO ORARIO	23,63	22,16	20,20	18,59	17,55	16,59	16,59	15,66	15,66	14,88	14,88	14,03	15,74
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,99	0,93	0,84	0,78	0,73	0,69	0,69	0,65	0,65	0,62	0,62	0,59	0,66
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,33	0,31	0,28	0,26	0,24	0,23	0,23	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,21
TOTALE COSTO ORARIO	25,01	23,40	21,32	19,63	18,52	17,51	17,51	16,52	16,51	15,70	15,70	14,81	16,61

^(*) Da considerare so o per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e a cui corrisponda termina il 3° dicembre 2005.

ORARIO DI LAVORO

2088

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività sprovvesse (1 giorno)

Permessi e retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi R.L.S. (L.620/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

COPIA TRATTATA D

LUGLIO 2005														
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media	
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27			
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94			
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	66,08	65,08	62,50	61,98	60,94	64,64		
Indennità di funzione	46,48	41,32										0,56		
Indennità speciale (*)	17,00	14,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	10,00	11,32		
Quota provinciale	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79		
Lavoro mensile	1.898,39	1.761,79	1.695,10	1.413,76	1.393,67	1.315,98	1.239,66	1.190,85	1.174,83	1.105,96	1.251,52			
TOTALE LAVORO ANNUO+13,MA+14,MA	26.542,20	24.631,06	22.443,40	20.604,50	19.483,38	18.398,72	18.398,72	17.330,24	16.651,90	16.427,62	15.463,44	17.498,67		
Oneri previd. e ass. vi														
Inps (30,75%)	8.161,73	7.574,05	6.901,35	6.335,88	5.991,14	5.657,61	5.329,05	5.120,46	5.051,49	4.755,01	5.380,84			
Inail (2,4%)	637,01	591,15	538,64	494,51	467,60	441,57	415,93	399,65	394,26	371,12	419,97			
TOTALE ONERI PREVID. E ASS. VI	8.798,74	8.165,20	7.439,99	6.830,39	6.458,74	6.099,18	5.744,98	5.520,11	5.445,75	5.126,13	5.800,81			
Trattamento fine rapporto	1.950,98	1.809,41	1.650,03	1.513,81	1.430,77	1.351,76	1.271,61	1.224,59	1.207,97	1.136,55	1.286,14			
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)	326,96	303,23	276,52	253,69	239,78	226,54	213,27	205,22	202,44	190,47	215,54			
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	30,66	30,24	28,28	32,23		
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,94	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,07	3,02	2,83	3,22		
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	28,97	26,87	24,50	22,48	21,25	20,07	18,90	18,90	18,19	17,94	16,88	19,10		
COSTO ANNUO	37.701,13	34.985,05	31.880,33	29.266,91	27.673,50	26.133,69	26.133,69	24.614,96	23.653,74	23.334,98	21.984,58	24.855,71		
COSTO ORARIO	23,62	21,92	19,98	18,34	17,34	16,37	15,42	14,82	14,62	13,76				
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,99	0,92	0,83	0,77	0,72	0,68	0,64	0,62	0,61	0,58	0,65			
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,33	0,30	0,27	0,25	0,24	0,22	0,22	0,21	0,20	0,19	0,21			
TOTALE COSTO ORARIO	24,94	23,14	21,08	19,36	18,30	17,27	17,27	16,27	15,64	14,53	16,43			

(*) Una considerazione salvo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corresponsione termine il 31 dicembre 2005.

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività sopprese (1 giorno)

Permessi e retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi R.L.S. (L.. 626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

2088

LUGLIO 2005										Media			
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27		
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94	
Antianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	66,10	65,08	65,08	62,50	61,98	60,94	
Indennità di funzione	46,48	41,32										64,64	
Indennità speciale (*)	17,00	17,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	10,00	0,56	
Quota provinciale	38,22	38,22	38,22	38,22	38,22	38,22	38,22	38,22	38,22	38,22	38,22	11,32	
Premio presenza	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	38,22	
3 ^o Elemento												0,0*	
Lordo mensile	1.918,44	1.781,93	1.625,24	1.493,89	1.413,81	1.336,12	1.259,80	1.259,96	1.210,99	1.194,97	1.126,10	1.271,67	
TOTALE LORDO ANNUO+13,MA+14,MA	26.824,16	24.913,02	22.725,36	20.898,46	19.765,34	18.680,68	18.680,68	17.612,20	17.614,44	16.933,86	16.709,58	15.745,40	17.780,78
Oneri previd. e ass. vi													
Inps (30,75%)	8.248,43	7.660,75	6.986,05	6.422,59	6.077,84	5.744,31	5.744,31	5.416,44	5.207,16	5.138,20	4.841,71	5.467,59	
Inail (2,4%)	643,78	597,91	545,41	501,28	474,37	448,34	448,34	422,69	422,75	406,41	401,03	377,89	
TOTALE ONERI PREVID. LI E ASS. VI	8.892,21	8.258,66	7.533,46	6.923,87	6.552,21	6.192,65	5.836,44	5.839,19	5.613,57	5.539,23	5.219,60	5.894,33	
Trattamento fine rapporto	1.971,86	1.830,30	1.670,92	1.534,70	1.451,65	1.372,64	1.372,64	1.293,50	1.293,66	1.245,47	1.228,86	1.157,44	
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)	330,46	306,73	280,02	257,19	243,28	230,04	230,04	216,77	216,80	208,72	205,94	193,97	
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,66	30,24	28,28	
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	3,22	
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	29,28	27,18	24,81	22,79	21,56	20,38	20,38	19,21	19,21	18,50	18,25	17,19	
COSTO ANNUO	38.101,25	35.388,17	32.280,46	29.667,05	28.073,62	26.533,81	26.533,81	25.016,08	25.018,26	24.053,85	23.735,12	23.364,71	25.256,05
COSTO ORARIO	23,97	22,17	20,23	18,59	17,59	16,63	16,63	15,67	15,68	15,07	14,87	14,01	15,82
INCIDENZA IRAP (4,25%)	1,00	0,93	0,85	0,78	0,73	0,69	0,69	0,65	0,65	0,63	0,62	0,59	0,66
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,33	0,31	0,28	0,26	0,24	0,23	0,23	0,21	0,21	0,21	0,20	0,19	0,22
TOTALE COSTO ORARIO	25,20	23,41	21,36	19,63	18,56	17,55	16,53	16,54	15,91	15,69	14,79	16,70	

(*) Da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1^o gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e a cui corrispondono le tasse di dicembre 2005

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)	2088
Ore non lavorate per:	
Ferie (26 giorni)	173
Festività sopprese (1 giorno)	7
Permessi retribuiti	112
Festività (12 giorni)	80
Malattia, gravidanza, infortunio (16 giorni)	100
Assemblee sindacali, permessi (12 giorni)	13
Formazione, permessi R.L.S.I.L. 626/94 (1 g)	7
Totali ore mediamente non lavorate	492
Ore mediamente lavorate	1596

LUGLIO 2005														
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	65	6	7	Media	
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27			
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	524,94	522,37	522,37	520,51	518,45	522,94		
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	66,10	65,08	65,08	62,50	61,98	60,94	64,64	
Indennità di funzione	46,48	41,32											0,56	
Indennità speciale (*)	17,00	14,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	10,00	11,32		
Quota provinciale	38,73	38,73	38,73	38,73	38,73	38,73	38,73	38,73	38,73	38,73	38,73	38,73		
3° Elemento	2,58	2,58	5,68	5,68	2,43	2,43	4,12	2,43	4,12	4,78	5,32	2,57		
Lavoro mensile	1.912,24	1.778,31	1.621,62	1.493,37	1.413,29	1.332,35	1.332,35	1.257,72	1.256,03	1.204,79	1.193,55	1.125,22	1.268,03	
TOTALE LORDO ANNUO+13,MA+14,MA	26.737,36	24.862,34	22.674,68	20.878,18	19.758,05	18.627,90	17.583,08	17.559,42	16.847,06	16.689,70	15.733,08	17.729,81		
Oneri previd. e ass.vi														
Inps (30,75%)	8.221,74	7.645,17	6.972,46	6.420,35	5.075,60	5.728,08	5.406,80	5.399,52	5.180,47	5.132,08	4.837,92	5.451,92		
Inail (2,4%)	641,70	596,70	564,19	501,10	474,19	447,07	447,07	421,99	421,99	404,33	400,55	377,59	425,51	
TOTALE ONERI PREVID. LI E ASS.VI	8.863,44	8.241,87	7.516,65	6.921,45	6.549,79	6.175,15	6.175,15	5.820,79	5.820,95	5.584,80	5.532,63	6.215,61	5.877,43	
Trattamento fine rapporto	1.965,43	1.826,54	1.667,16	1.534,16	1.451,12	1.368,73	1.368,73	1.291,34	1.289,59	1.239,04	1.227,39	1.156,52	1.303,26	
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)	329,38	306,10	279,39	257,10	243,19	229,38	229,38	216,41	216,41	207,65	205,69	193,82	218,41	
Contributo EBT (10% di contributo EBT)	44,40	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	34,02	31,78	31,78	30,66	30,24	28,28	32,23	
Contributo INPS (10% di contributo EBT) (20% di 0,55%)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	2,83	3,22	
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	29,19	27,12	24,76	22,78	21,55	20,33	20,33	19,18	19,18	18,40	18,23	17,17	19,35	
COSTO ANNUO	37.978,08	35.313,25	32.208,53	29.655,71	28.063,29	26.458,91	24.973,76	24.940,19	23.930,68	23.706,90	22.347,21	25.183,72		
COSTO ORARIO	23,80	22,13	20,18	18,58	17,58	16,58	16,58	15,63	14,99	14,85	14,00	15,78		
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,99	0,92	0,84	0,78	0,73	0,69	0,69	0,65	0,65	0,63	0,62	0,59	0,66	
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,33	0,30	0,28	0,26	0,24	0,23	0,23	0,21	0,21	0,20	0,19	0,19	0,22	
TOTALE COSTO ORARIO	25,12	23,35	21,30	19,62	18,55	17,50	17,50	16,51	16,49	15,83	15,67	14,78	16,65	

(*) Da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corrispondente termine è 31 dicembre 2005.

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività soprasse (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi R.L.S.I.L.f26/94) (1 g

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

2088

GAZETTA UFFICIALE ON-LINE

LUGLIO 2005													
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	567,55	491,78	627,27		
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	524,94	522,37	520,64	520,57	518,45	522,94	
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	66,10	65,08	62,50	61,98	60,94	64,64	
Indennità di funzione	46,48	41,32										0,56	
Indennità speciale (*)	17,00	14,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	10,00	11,32	
Quota provinciale	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	
Lavoro mensile	1.899,36	1.761,79	1.605,10	1.473,75	1.393,67	1.315,98	1.315,98	1.239,66	1.190,85	1.174,83	1.105,96	1.251,52	
TOTALE LORDO ANNUO+13,MA+14,MA	26.542,20	24.631,06	22.443,40	20.604,50	19.483,38	18.398,72	18.398,72	17.330,24	16.661,90	16.427,62	15.463,44	17.498,67	
Oneri previd. e ass.vi													
Imps (30,75%)	8.161,73	7.574,05	6.901,35	6.335,88	5.891,14	5.657,61	5.557,61	5.329,05	5.329,05	5.120,46	5.051,49	4.755,01	5.380,84
Inail (2,4%)	637,01	591,45	538,64	494,51	467,60	441,57	441,57	415,93	415,93	399,65	394,26	371,12	419,97
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI	8.798,74	8.165,20	7.438,99	6.830,39	6.458,74	6.099,18	5.744,98	5.744,98	5.520,11	5.445,75	5.126,13	5.800,81	
Trattamento fine rapporto	1.950,98	1.809,41	1.650,03	1.513,81	1.430,77	1.351,76	1.351,76	1.272,61	1.224,59	1.207,97	1.135,55	1.286,14	
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)	326,96	303,23	276,52	253,69	239,78	226,54	226,54	213,27	213,27	205,22	202,44	190,47	215,54
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,66	30,24	28,28	32,23
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	2,83	3,22
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	28,97	26,87	24,50	22,48	21,25	20,07	20,07	18,90	18,90	18,19	17,94	16,88	19,10
CCOSTO ANNUO	37.701,13	34.985,05	31.880,33	29.266,91	27.873,50	26.133,69	24.614,96	24.614,96	23.653,74	23.334,98	21.964,58	24.855,71	
COSTO ORARIO	23,62	21,92	19,98	18,34	17,34	16,37	16,37	15,42	15,42	14,62	14,62	13,76	15,57
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,99	0,92	0,83	0,77	0,72	0,68	0,68	0,64	0,64	0,62	0,61	0,58	0,65
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,33	0,30	0,27	0,25	0,24	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,21
TOTALE COSTO ORARIO	24,94	23,14	21,08	19,36	18,30	17,27	17,27	16,27	16,27	15,64	15,43	14,53	16,43

(*) Da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo da: 1^o gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corrispondente termine il 31 dicembre 2003.

ORARIO DI LAVORO
 Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)
 Ore non lavorate per:
 Ferie (26 giorni)

173
 Festività (12 giorni)
 Permessi retribuiti
 Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)
 Assemblee sindacali permessi (2 giorni)
 Formazione, permessi R.L.S (L. 626/94) (1 g)
 Totale ore mediamente non lavorate
 Ore mediamente lavorate
 1596
 492

LUGLIO 2005

Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27		
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94	
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	66,10	65,08	65,08	62,50	61,98	60,94	64,64
Indennità di funzione	46,48	41,32											0,56
Indennità speciale (*)	17,00	17,00	14,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	10,00	10,00	
Quota provinciale	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	11,32
Lotto mensile	1.833,84	1.747,33	1.590,64	1.459,29	1.379,21	1.301,52	1.301,52	1.225,20	1.225,20	1.176,39	1.160,37	1.091,50	1.237,06
TOTALE LORTO ANNUO+13,MA+14,MA	26.339,76	24.428,62	22.240,96	20.402,06	19.280,94	18.196,28	17.127,80	17.127,80	16.449,46	16.225,18	15.281,00	17.296,23	
Oneri previsti e ass. vi													
Inps (30,75%)	8.099,48	7.511,80	6.839,10	6.273,63	5.928,89	5.585,36	5.595,36	5.266,80	5.058,21	4.989,24	4.692,76	5.318,59	
Inail (2,4%)	632,15	586,29	533,78	489,65	462,74	436,71	436,71	411,07	394,79	389,40	366,26	415,11	
TOTALE ONERI PREVID. LIE ASS.VI	8.731,63	8.098,09	7.372,88	6.763,28	6.391,63	6.032,07	6.032,07	5.677,87	5.677,87	5.453,00	5.378,64	5.059,02	5.733,70
Trattamento fine rapporto	1.935,98	1.794,42	1.635,03	1.498,82	1.415,77	1.336,76	1.336,76	1.257,61	1.257,61	1.209,59	1.192,98	1.121,56	1.271,14
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)	324,44	300,72	274,01	251,18	237,26	224,02	224,02	210,76	210,76	202,7	199,93	187,96	213,03
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,66	30,24	28,28	32,23
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	2,83	3,22
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	28,75	26,65	24,28	22,26	21,02	19,85	19,85	18,68	18,68	17,96	17,72	16,66	18,88
COSTO ANNUO	37.413,84	34.697,78	31.593,05	28.979,64	27.386,20	25.846,40	25.846,40	24.327,68	24.327,68	23.366,45	23.047,71	21.617,31	24.568,43
COSTO ORARIO													
INCIDENZA IRAP (4,25%)	—	23,44	21,74	19,80	18,16	17,16	16,19	16,19	16,24	14,64	14,44	13,58	15,39
INCIDENZA IRPS (3,3% IRAP)	—	0,98	0,91	0,83	0,76	0,72	0,68	0,68	0,64	0,61	0,60	0,57	0,64
TOTALE COSTO ORARIO	24,74	22,95	20,90	19,17	18,12	17,09	17,09	16,09	16,09	15,45	15,24	14,34	16,25

(*) Da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio ordinario dal 1^o gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corresponsione termina il 31 dicembre 2005.

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività sopprese (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi R.L.S. (1..636/94) (19)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

2088

173

7

112

80

100

13

7

492

1596

LUGLIO 2005													
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.062,59	964,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27		
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94	
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	66,10	65,08	65,08	61,98	60,94	64,64	
Indennità di funzione	46,48	41,32										0,56	
Indennità speciale (*)	17,00	14,00	14,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	11,32	
Quota provinciale	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72	
Lavoro mensile	1.896,23	1.759,72	1.693,03	1.471,68	1.391,60	1.313,91	1.313,91	1.237,59	1.237,59	1.188,78	1.172,76	1.103,89	1.249,45
TOTALE LORDO ANNUO+13,MA+14,MA	26.513,22	24.602,08	22.414,42	20.575,52	19.454,40	18.369,74	18.369,74	17.301,26	17.301,26	16.622,92	16.398,64	15.434,46	17.469,69
Oneri previd. e ass.vi													
Inps (30,75%)	8.152,82	7.565,14	6.892,43	6.326,97	5.982,23	5.648,70	5.648,70	5.320,14	5.320,14	5.111,55	5.042,58	4.746,10	5.371,93
Inail (2,4%)	636,32	590,45	537,95	493,81	466,91	440,87	440,87	415,23	415,23	398,95	393,57	370,43	419,27
TOTALE ONERI PREVID.11 E ASS. VI	8.789,14	8.155,59	7.430,38	6.820,78	6.449,14	6.089,57	6.089,57	5.735,37	5.735,37	5.510,50	5.436,15	5.116,53	5.791,20
Trattamento fine rapporto	1.948,83	1.807,27	1.647,88	1.511,67	1.428,62	1.349,61	1.349,61	1.270,46	1.270,46	1.222,44	1.205,83	1.134,40	1.283,99
Rivalutazione T.F.R. (2.793103%)	326,60	302,87	276,16	253,34	239,42	226,18	226,18	212,91	212,91	204,86	202,08	190,11	215,18
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,66	30,24	28,28	32,23
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	2,83	3,22
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	28,94	26,84	24,47	22,45	21,22	20,04	20,04	18,87	18,87	18,15	17,91	16,85	19,07
COSTO ANNUO	37.690,01	34.943,93	31.839,20	29.225,80	27.632,38	26.092,56	26.092,56	24.573,83	24.573,83	23.612,60	23.293,87	21.923,46	24.814,58
INCIDENZA IRAP (4,25%)	23,60	21,89	19,95	18,31	17,31	16,35	16,35	15,40	15,40	14,79	14,60	13,74	15,55
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,99	0,91	0,83	0,77	0,72	0,68	0,68	0,64	0,64	0,62	0,61	0,57	0,65
Ore non lavorate per:	0,33	0,30	0,27	0,25	0,24	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,21
TOTALE COSTO ORARIO	24,92	23,10	21,05	19,33	18,27	17,25	17,25	16,25	16,25	15,61	15,41	14,50	16,41

^(*) Da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corrispondente termine il 31 dicembre 2005

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività sopprese (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Maternità, gravidanza, infertilità (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi (R.L.S. (L.626/94)) (1 g)

Totali ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

2088

173

80

100

13

7

492

1596

LUGLIO 2005														
Milano	LiveLLi	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	687,65	614,92	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27	
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	524,94	522,37	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94	
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	66,10	65,08	65,08	62,50	61,98	60,94	64,64	
Indennità di funzione	46,48	41,32												0,56
Indennità speciale (*)	17,00	17,00	14,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	11,32	
Quota provinciale	100,71	88,06	88,06	75,40	66,88	58,62	58,62	52,16	52,16	48,03	48,03	44,16	53,77	
Premio presenza	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	
3° Elemento	5,18	4,18												3,06
Lordo mensile	1.983,26	1.839,28	1.681,59	1.540,83	1.448,16	1.362,83	1.362,83	1.281,48	1.281,48	1.219,70	1.223,13	1.213,08	1.141,24	
TOTALE LORDO ANNUO+13,MA+14,MA	27.731,64	25.715,92	23.514,26	21.543,62	20.246,24	19.054,62	19.054,62	17.915,72	17.890,80	17.103,82	16.963,12	15.957,36	18.073,79	
Oneri previd. e ass. vi														
Imps (30,75%)	8.527,48	7.907,65	7.230,63	6.624,66	6.225,72	5.859,30	5.859,30	5.509,08	5.509,08	5.501,42	5.259,42	5.216,16	4.906,89	
Irail (2,4%)	665,56	617,18	564,34	517,05	485,91	457,31	457,31	429,98	429,98	410,49	407,11	382,98	433,77	
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI	9.193,04	8.524,83	7.794,97	7.141,71	6.711,63	6.316,61	6.316,61	5.939,06	5.939,06	5.669,91	5.623,27	5.289,87	5.99,46	
Trattamento fine rapporto	2.039,08	1.889,77	1.729,35	1.583,38	1.487,28	1.400,34	1.400,34	1.314,13	1.314,13	1.247,64	1.173,14	1.1328,74		
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)	341,72	316,70	289,82	265,35	249,25	234,68	234,68	220,54	220,54	210,83	209,09	196,60	222,68	
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,66	30,24	28,28	32,23	
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	2,83	3,22	
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	30,28	28,06	25,68	23,51	22,09	20,80	20,80	19,54	19,54	18,68	18,53	17,42	19,73	
COSTO ANNUO	39.389,04	36.524,96	33.399,97	30.599,61	28.756,07	27.084,47	27.084,47	25.445,80	25.445,80	24.295,03	24.094,91	22.665,50	25.671,84	
COSTO ORARIO	24,68	22,89	20,93	19,17	18,02	16,96	16,96	15,94	15,94	15,22	15,10	14,20	16,08	
INCIDENZA IRAP (4,25%)	1,03	0,96	0,87	0,80	0,75	0,74	0,74	0,71	0,71	0,67	0,64	0,63	0,67	
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,34	0,32	0,29	0,26	0,25	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,19	0,22	
TOTALE COSTO ORARIO	26,05	24,17	22,09	20,23	19,02	17,90	17,90	16,83	16,83	16,07	15,94	14,98	16,98	

(*) Da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corrispondente termira i 31 dicembre 2005.

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività soprasse (1 giorno)

(permessi retribuiti)

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi R.L.S. (L.626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

2088

173

7

112

80

100

13

492

7

1598

LUGLIO 2005										Media		
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	66,10	65,08	65,08	62,50	61,98	60,94
Indennità di funzione	46,46	41,32										0,56
Indennità speciale (*)	17,00	14,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	10,00	11,32
Quota provinciale	66,79	61,92	61,92	56,61	53,06	49,66	49,66	48,18	45,06	45,06	42,56	47,66
Premio presenza	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74
3° Elemento				2,01				0,82		3,1	2,94	0,79
Lordo mensile	1.951,04	1.809,66	1.652,97	1.518,32	1.432,68	1.361,59	1.351,59	1.274,61	1.273,79	1.221,86	1.208,95	1.137,41
TOTALE LORDO ANNUO+13%MA+14%MA	27.280,56	25.301,24	23.113,58	21.228,48	20.029,52	18.897,26	18.897,26	17.819,54	17.808,06	17.086,04	16.905,30	15.903,74
Oneri previsti e ass. vi												17.980,30
Imps (30,75%)	8.388,77	7.780,13	7.107,43	6.527,76	6.159,08	5.810,91	5.810,91	5.479,51	5.475,98	5.253,96	5.198,38	4.890,40
Inail (2,4%)	654,73	607,23	554,73	509,48	480,71	453,53	453,53	427,67	427,39	410,06	405,73	381,89
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI	9.043,50	8.387,36	7.662,16	7.037,24	6.639,79	6.264,44	6.264,44	5.907,18	5.907,37	5.684,02	5.604,11	4.31,53
Trattamento fine rapporto	2.005,67	1.859,05	1.699,67	1.560,04	1.471,22	1.388,69	1.388,69	1.308,85	1.256,74	1.243,36	1.227,09	5.960,47
Rivalutazione I.F.R. (2,793103%)	336,12	311,55	284,84	261,44	246,56	232,73	232,73	219,35	210,61	208,37	195,94	1.321,81
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	30,66	30,24	28,28	221,52
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	3,22
Previdenza complementare (20% di 0,65%)	29,78	27,61	25,24	23,17	21,85	20,62	20,62	19,44	19,42	18,86	18,46	17,36
COSTO ANNUO	38.748,91	35.936,09	32.831,38	30.152,41	28.448,52	26.841,16	26.841,16	25.309,32	25.293,01	24.269,80	24.012,86	25.539,18
INCIDENZA IRAP (4,25%)	1,01	0,94	0,86	0,79	0,74	0,70	0,70	0,66	0,65	15,05	14,16	16,00
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,33	0,31	0,28	0,26	0,24	0,23	0,23	0,22	0,21	0,19	0,59	0,67
												0,22
TOTALE COSTO ORARIO	25,62	23,77	21,71	19,94	18,80	17,75	17,75	16,74	16,73	16,06	15,89	14,93
(*) Da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corresponsione termini il 31 dicembre 2005												

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività sopprese (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi R.L.S. (L. 626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

2088

173

112

80

100

13

7

492

1596

Luglio 2005													
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27		
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	524,94	522,37	522,37	520,51	518,45	522,94	
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	66,10	65,08	65,08	62,50	61,98	60,94	64,64
Indennità di funzione	46,48	41,32											0,56
Indennità speciale (*)	17,00	17,00	14,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	10,00	11,32
Quota provinciale	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	
Lotto mensile	1.900,82	1.764,11	1.607,42	1.476,07	1.395,99	1.318,30	1.318,30	1.241,98	1.241,98	1.193,17	1.177,15	1.108,28	1.253,84
TOTALE LORDO ANNUO+13 MA+14 MA	26.514,68	24.663,54	22.475,88	20.636,98	19.515,86	18.431,20	18.431,20	17.362,72	17.362,72	16.684,38	16.480,10	16.495,92	17.531,15
Oneri previd. e ass. vi													
Inps (30,75%)	8.171,71	7.584,06	6.911,33	6.345,87	6.001,13	5.667,59	5.667,59	5.339,04	5.339,04	5.130,45	5.061,48	4.765,00	5.390,83
Inail (2,4%)	637,79	591,92	539,42	495,29	468,38	442,35	442,35	416,71	416,71	400,43	395,04	371,90	420,75
TOTALE ONERI PREVID. E ASS. VI	8.809,50	8.175,96	7.450,75	6.841,16	6.468,51	6.109,94	6.109,94	5.755,75	5.755,75	5.630,88	5.456,52	5.136,90	5.811,58
Trattamento fine rapporto	1.952,38	1.811,82	1.652,44	1.516,22	1.433,17	1.354,16	1.354,16	1.275,02	1.275,02	1.226,99	1.210,38	1.138,96	1.288,54
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)	327,36	303,64	276,93	254,10	240,18	226,94	226,94	213,68	213,68	205,63	202,84	190,87	215,94
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,66	30,24	28,28	32,23
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	2,83	3,22
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	29,01	26,91	24,54	22,52	21,28	20,11	20,11	18,93	18,93	18,22	17,97	16,91	19,13
COSTO ANNUO	37.747,21	35.031,15	31.926,43	29.313,02	27.719,68	26.179,77	26.179,77	24.661,06	24.661,06	23.699,83	23.381,07	22.010,67	24.901,80
COSTO ORARIO	23,65	21,95	20,00	18,37	17,37	16,40	16,40	15,45	15,45	14,85	14,65	13,79	15,60
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,98	0,92	0,84	0,77	0,73	-0,69	0,69	0,65	0,65	0,62	0,61	0,58	0,65
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,33	0,30	0,28	0,25	0,24	0,23	0,23	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,21
TOTALE COSTO ORARIO	24,97	23,17	21,12	19,39	18,34	17,32	17,32	16,31	16,31	15,67	15,46	14,56	16,47

(*) da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1^o gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corrispondenza termina il 31 dicembre 2005

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività sopprese (1 giorno)

Permessi, retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assunzione sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi R.L., S.I.L., G26/94)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

2008

173

7

112

80

100

13

7

492

1596

LUGLIO 2005													
livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27	
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,69	528,26	524,94	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94	
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	76,40	72,30	69,72	66,10	66,10	65,08	65,08	62,50	61,98	60,94	64,64
Indennità di funzione	46,48	41,32											0,56
Indennità speciale (*)	17,00		14,00		14,00		12,50		12,50		10,00		11,32
Quota provinciale	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	
3° Elemento					3,05		1,47			2,36	3,43	0,77	
Llordo mensile	1.886,42	1.749,91	1.593,22	1.464,93	1.381,79	1.304,10	1.304,10	1.229,25	1.227,78	1.178,97	1.165,31	1.097,51	1.240,41
TOTALE LORDO ANNUO+13,MA+14,MA	26.375,88	24.464,74	22.277,08	20.481,02	19.317,06	18.232,40	18.232,40	17.84,50	17.163,92	16.485,58	16.294,34	15.345,14	17.343,08
Oneri previd. e ass. vi													
Imps (30,75%)	8.110,58	7.522,91	6.850,20	6.297,91	5.940,00	5.606,46	5.606,46	5.284,23	5.277,91	5.069,32	5.010,51	4.718,63	5.333,00
Inail (2,4%)	633,02	587,15	534,85	491,54	463,61	437,58	437,58	412,43	411,93	395,65	391,06	368,28	416,23
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI	8.743,60	8.110,66	7.384,85	6.789,45	6.403,61	6.044,04	6.044,04	5.686,66	5.689,84	5.464,97	5.401,57	5.086,91	5.749,23
Trattamento fine rapporto	1.938,66	1.797,09	1.637,71	1.504,67	1.418,45	1.339,44	1.339,44	1.261,81	1.265,29	1.212,27	1.198,16	1.127,79	1.274,61
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)	324,89	301,17	274,46	252,16	237,71	224,47	224,47	211,46	211,21	203,16	200,79	189,00	213,61
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,66	30,24	28,28	32,23
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	2,83	3,22
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	28,79	26,69	24,32	22,34	21,06	19,89	19,89	18,74	18,74	18,00	17,79	16,75	18,93
COSTO ANNUO	37.465,10	34.749,03	31.644,31	29.091,68	27.437,47	26.387,66	25.387,66	24.488,13	24.378,94	23.417,71	23.145,85	21.796,70	24.634,92
COSTO ORARIO	23,47	21,77	19,83	18,23	17,19	16,23	16,23	15,28	14,67	14,50	13,66	15,43	
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,98	0,91	0,83	0,76	0,72	0,68	0,68	0,64	0,64	0,61	0,61	0,57	0,64
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,32	0,30	0,27	0,25	0,24	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,21
TOTALE COSTO ORARIO	24,77	22,98	20,93	19,24	18,15	17,13	17,13	16,14	16,13	15,48	15,31	14,42	16,29

(*) Da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corrispondente formularia il 31 dicembre 2005.

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività soppresso (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi R.L.S.(L.626/94) (1 g

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

2088

173

7

112

80

100

13

7

492

1596

LUGLIO 2005													
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	567,55	491,78	627,27		
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	524,94	522,37	520,51	518,45	522,94		
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	66,10	65,08	65,08	61,98	60,94	64,64	
Indennità di funzione	46,48	41,32										0,56	
Indennità speciale (*)	17,00	14,00	14,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	10,00	11,32	
3° Elemento			1,11	0,93	4,72	0,74	1,42	3,11	4,13	5,97	4,86	2,16	
Llordo mensile	1.835,51	1.738,11	1.581,24	1.453,68	1.369,62	1.292,61	1.292,61	1.217,98	1.219,00	1.168,06	1.158,01	1.086,03	1.228,89
TOTALE LORDO ANNUO+13,MA+14,MA	26.195,14	24.299,54	22.109,36	20.323,52	19.146,68	18.071,54	18.071,54	17.026,72	17.041,00	16.304,84	16.164,14	15.184,42	17.181,86
Oneri previd. e ass. vi													
Imps (30,75%)	8.055,01	7.472,11	6.798,63	6.249,48	5.887,60	5.557,00	5.235,72	5.240,11	5.013,74	4.970,47	4.669,21	5.283,42	
Inail (2,4%)	628,68	583,19	530,62	487,76	459,52	433,72	433,72	408,64	408,98	391,32	387,94	364,43	412,37
TOTALE ONERI PREVID. E ASS.VI	8.683,69	8.055,30	7.329,25	6.737,24	6.347,12	5.990,72	5.980,72	5.644,36	5.649,09	5.405,06	5.358,41	5.033,64	5.695,79
Rivaltamento fine rapporto	1.925,27	1.784,85	1.625,29	1.493,00	1.405,83	1.327,52	1.250,13	1.251,19	1.198,88	1.198,45	1.115,88	1.262,67	
Rivaltamento T.F.R. (2,793103%)	322,65	299,12	272,38	250,21	235,60	222,47	222,47	209,50	209,68	200,92	199,17	187,01	211,61
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,86	30,24	28,28	32,23
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	2,83	3,22
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	28,59	26,51	24,14	22,17	20,88	19,71	19,71	18,56	18,56	17,80	17,85	16,57	18,75
COSTO ANNUO	37.208,62	34.514,60	31.406,31	28.868,18	27.195,69	25.669,38	24.184,23	24.204,50	23.161,23	22.961,08	21.568,63	24.406,12	
COSTO ORARIO	23,31	21,63	19,68	18,09	17,04	16,08	16,08	15,15	15,17	14,51	14,39	13,51	15,29
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,97	0,90	0,82	0,76	0,71	0,67	0,67	0,63	0,63	0,61	0,60	0,56	0,64
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,32	0,30	0,27	0,25	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,18	0,21
TOTALE COSTO ORARIO	24,60	22,83	20,77	19,10	17,98	16,97	16,97	15,99	16,01	15,32	15,19	14,25	16,14

(*) Da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corresponsione termìna il 31 dicembre 2005.

ORARIO DI LAVORO	2088
Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)	
Ore non lavorate per:	
Ferie (26 giorni)	173
Festività soppressa (1 giorno)	7
Permessi retribuiti	112
Festività (12 giorni)	80
Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)	100
Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)	13
Formazione, permessi R.L. S. (L. 626/94) (1 g)	7
Totale ore mediamente non lavorate	492
Ore mediamente lavorate	1596

LUGLIO 2005													
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paghe base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27		
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94		
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	65,08	65,08	62,50	61,98	60,94	64,64	
Indennità di funzione	46,48	41,32										0,56	
Indennità speciale (*)	17,00	17,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	10,00	10,00	11,32	
3° Elemento												0,51	
Lordo mensile	1.873,54	1.737,00	1.589,31	1.448,96	1.368,88	1.291,19	1.291,19	1.216,56	1.214,87	1.166,06	1.151,88	1.083,75	1.227,24
TOTALE LORDO ANNUO+13,MA+14,MA	26.198,14	24.284,00	22.086,34	20.257,44	19.136,32	18.051,66	18.051,66	17.006,84	16.983,18	16.304,84	16.106,32	15.167,50	17.158,73
Oneri previd. e ass. vi													
Imps (30,75%)	8.056,01	7.467,33	6.794,62	6.229,16	5.884,42	5.550,89	5.550,89	5.229,60	5.222,33	5.013,74	4.952,69	4.659,39	5.276,31
Inail (2,4%)	628,68	582,82	530,31	486,18	459,27	433,24	433,24	408,16	407,60	391,32	386,55	363,66	411,81
[TOTALE ONERI PREVID. E ASS.VI]	8.683,69	8.050,15	7.324,93	6.715,34	6.343,69	5.984,13	5.984,13	5.637,76	5.629,93	5.405,06	5.339,24	5.023,05	5.688,12
Trattamento fine rapporto	1.925,27	1.783,70	1.624,32	1.488,11	1.326,05	1.326,05	1.326,05	1.248,65	1.246,90	1.198,88	1.184,17	1.113,52	1.260,95
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)	322,65	298,92	272,21	249,39	235,47	222,23	222,23	209,26	208,96	200,92	198,45	186,61	211,32
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,66	30,24	28,28	32,23
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	2,83	3,22
Previdenza complementare (20% di 0,65%)	28,59	26,49	24,12	22,10	20,87	19,69	19,69	18,54	18,52	17,80	17,58	16,54	18,72
COSTO ANNUO	37.208,62	34.492,54	31.387,81	28.774,42	27.180,99	25.641,18	25.641,18	24.156,01	24.122,45	23.161,23	22.879,02	21.523,33	24.373,30
COSTO ORARIO	23,31	21,61	19,67	18,03	17,03	16,07	16,07	15,14	15,11	14,51	14,34	13,49	15,27
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,97	0,90	0,82	0,75	0,71	0,67	0,67	0,63	0,63	0,61	0,60	0,56	0,64
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,32	0,30	0,27	0,25	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,18	0,20	0,21
TOTALE COSTO ORARIO	24,60	22,81	20,76	19,03	17,97	16,96	16,96	15,95	15,32	15,14	14,23	16,12	

(*) Da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui carica professionale termini a 31 dicembre 2005.

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

 Ferie (26 giorni)

 Festività soppresso (1 giorno)

 Permessi i retribuiti

 Festività (12 giorni)

 Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

 Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

 Formazione, permessi R.L.S. (L. 626/94) (1 g)

 Totale ore mediamente non lavorate

 Ore mediamente lavorate

2088

LUGLIO 2005													
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	49,78	627,27		
Contingenza	502,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94	
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	66,10	65,08	65,08	62,50	61,98	60,94	64,64
Indennità di funzione	46,48	41,32											0,56
Indennità speciale (*)	17,00	17,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	10,00	11,32	
Quota provinciale	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	
3° Elemento													3,37
Lordo mensile													
TOTALE LORDO ANNUO+13.MA+14.MA	1.883,84	1.747,33	1.590,64	1.463,11	1.381,79	1.304,65	1.304,65	1.231,70	1.176,39	1.169,21	1.104,53	1.240,44	
TOTALE LORDO ANNUO+13.MA+14.MA	26.339,76	24.428,62	22.240,96	20.455,54	19.317,06	18.240,10	18.240,10	17.195,28	17.218,80	16.449,46	16.348,94	15.401,42	17.343,45
Oneri previd. e ass. vi													
Imps. (30,75%)	8.099,48	7.511,80	6.839,10	6.290,08	5.940,00	5.608,83	5.608,83	5.287,55	5.294,78	5.058,21	5.027,30	4.735,94	5.333,11
Inail (2,4%)	632,15	586,29	533,78	490,93	463,61	437,76	437,76	413,25	394,79	382,37	369,63	416,24	
TOTALE ONERI PREVID. LI E ASS. VI	8.731,63	8.098,09	7.372,88	6.781,01	6.403,61	6.046,59	6.046,59	5.708,03	5.708,03	5.453,00	5.419,67	5.105,57	5.749,35
Trattamento fine rapporto	1.935,98	1.794,42	1.635,03	1.502,78	1.418,45	1.340,01	1.340,01	1.262,61	1.264,36	1.209,59	1.202,14	1.131,96	1.274,64
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)	324,44	300,72	274,01	251,85	237,71	224,57	224,57	211,60	211,89	202,71	201,46	189,70	213,61
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,66	30,24	28,28	32,23
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	2,83	3,22
Provvidenza complementare (20% di 0,55%)	28,75	26,65	24,28	22,32	21,06	19,90	19,90	18,78	18,78	17,96	17,85	16,81	18,93
CCOSTO ANNUO	37.413,84	34.697,73	31.593,05	29.055,54	27.437,47	25.908,59	25.908,59	24.423,44	24.456,82	23.398,45	23.223,32	21.876,57	24.635,43
COSTO ORARIO	23,44	21,74	19,80	18,21	17,19	16,23	16,23	15,32	14,64	14,55	13,71	15,43	
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,96	0,91	0,83	0,76	0,72	0,68	0,68	0,64	0,64	0,61	0,57	0,64	
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,32	0,30	0,27	0,25	0,24	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,19	0,21	
TOTALE COSTO ORARIO	24,74	22,95	20,90	19,22	18,15	17,13	17,13	16,15	16,17	15,45	15,36	14,47	16,29

(*) Da considerare solo per i dipendenti che abitano prestato servizio contributivo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corresponsione termina il 31 dicembre 2005.

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività sospese (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assembole sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi R.L.S. (L.62b/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

2088

OPPORTUNITÀ DI LAVORO

—

五

- 21 -

1

1

4

三

1

1

1

1

1

LUGLIO 2005													
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27		
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94	
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	66,10	65,08	65,08	62,50	61,98	60,94	64,64
Indennità di funzione	46,48	41,32											0,56
Indennità speciale (*)	17,00	14,00	14,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	10,00	11,32
3° Elemento													0,15
Lavoro mensile	1.873,51	1.737,00	1.580,31	1.449,42	1.368,88	1.291,19	1.291,19	1.214,87	1.214,87	1.166,06	1.150,52	1.082,88	1.226,89
TOTALE LORDO ANNUO+13,MA+14,MA...	26.195,14	24.284,00	22.096,34	20.263,88	19.136,32	18.051,66	18.051,66	16.983,18	16.983,18	16.304,84	16.087,28	15.140,32	17.153,76
Oneri previd. e ass. vi													
Inps (30,75%)	8.055,01	7.467,33	6.794,62	6.231,14	5.884,42	5.550,89	5.550,89	5.222,33	5.222,33	5.013,74	4.946,84	4.655,65	5.274,78
Inail (2,4%)	628,68	582,82	530,31	486,33	459,27	433,24	433,24	407,60	407,60	391,32	386,09	363,37	411,69
TOTALE ONERI PREVID. E ASS. VI	8.683,69	8.050,15	7.324,93	6.717,47	6.343,69	5.984,13	5.984,13	5.629,93	5.629,93	5.405,06	5.332,93	5.019,02	5.688,47
Trattamento fine rapporto	1.925,27	1.783,70	1.624,32	1.488,58	1.405,06	1.326,05	1.246,90	1.246,90	1.246,90	1.198,88	1.182,76	1.112,62	1.280,59
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)	322,65	298,92	272,21	249,47	235,47	222,23	222,23	208,96	208,96	200,92	198,21	186,46	211,26
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,66	30,24	28,28	32,23
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,54	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	2,83	3,22
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	28,59	26,49	24,12	22,11	20,87	19,69	19,69	18,52	18,52	17,80	17,56	16,52	18,72
COSTO ANNUO	37.208,62	34.492,54	31.387,81	28.783,55	27.180,99	25.641,18	25.641,18	24.122,45	24.122,45	23.161,23	22.852,00	21.506,05	24.386,25
COSTO ORARIO	23,31	21,61	19,67	18,03	17,93	16,07	16,07	15,11	15,11	14,51	14,32	13,47	15,27
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,97	0,90	0,82	0,75	0,71	0,67	0,67	0,63	0,63	0,61	0,60	0,56	0,64
INCIDENZA IRES (3,3% IRAP)	0,32	0,30	0,27	0,25	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,18	0,21
TOTALE COSTO ORARIO	24,60	22,81	20,76	19,03	17,97	16,96	16,96	15,95	15,95	15,32	15,12	14,21	16,12

(*) Ha considerato solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corrispondente termina il 31 dicembre 2005.

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività sopprese (1 giorno)

Permessi, retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (16 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi (R.L.S. (L.626/94) (1 g

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

2088

173

7

112

80

100

13

492

1596

LUGLIO 2005									
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	522,37	520,64	520,51
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	65,08	65,08	61,98
Indennità di funzione	46,48	41,32							
Indennità speciale (*)	17,00	14,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00
Quota provinciale	56,81	56,81	56,81	56,81	56,81	56,81	56,81	56,81	56,81
Premio presenza	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13
Lordo mensile	1.948,75	1.811,94	1.655,25	1.523,90	1.443,82	1.366,13	1.289,81	1.241,00	1.224,98
TOTALE LORDO ANNUO+13 MA+14 MA	27.244,30	25.333,16	23.145,50	21.306,60	20.185,48	19.100,82	19.100,82	18.032,34	17.354,00
Oneri previd. e ass. vi									
Imps (30,75%)	8.377,62	7.789,95	7.117,24	6.551,78	6.207,04	5.873,50	5.544,94	5.336,36	5.267,39
Inail (2,4%)	653,86	608,00	555,49	511,36	484,45	458,42	432,78	416,50	411,11
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI	9.031,48	8.397,95	7.672,73	7.063,14	6.691,49	6.331,92	5.977,72	5.752,86	5.676,50
Trattamento fine rapporto	2.002,99	1.861,42	1.702,04	1.565,82	1.482,78	1.403,76	1.324,62	1.276,59	1.259,98
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)	335,67	311,95	285,24	262,41	248,49	235,25	221,99	213,94	211,16
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	31,78	30,66	30,24
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,34	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,18	3,07	2,83
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	29,74	27,64	25,28	23,25	22,02	20,85	19,67	18,96	18,71
 COSTO ANNUO	38.691,46	35.981,40	32.876,68	30.263,26	28.669,84	27.130,02	25.611,30	24.650,08	24.331,33
COSTO ORARIO	24,25	22,54	20,60	18,96	17,96	17,00	16,05	15,44	15,25
INCIDENZA IRAP (4,25%)	1,01	0,94	0,86	0,79	0,75	0,71	0,67	0,65	0,64
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,33	0,31	0,28	0,26	0,25	0,23	0,22	0,21	0,20
TOTALE COSTO ORARIO	25,59	23,79	21,74	20,01	18,96	17,94	16,94	16,30	16,10
(*) va considerato solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corresponsione è finita il 31 dicembre 2003									

ORARIO DI LAVORO
Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:
Ferie (26 giorni) 173
Festività sopprese (1 giorno) 7
Permessi retribuiti 112
Festività (12 giorni) 80
Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni) 100
Assemblee sindacali, permessi (2 giorni) 13
Formazione, permessi R.L.S. (L.626/94) (1 g 7
Totale ore mediamente non lavorate 492
Ore mediamente lavorate 1596

2088

LUGLIO 2005

Ravenna

Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27		
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	524,94	522,37	520,54	520,51	518,45	522,94	
Antianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	66,10	65,08	65,08	62,50	61,98	60,94	64,64
Indennità di funzione	46,48	41,32											0,56
Indennità speciale (*)	17,00	17,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	10,00	10,00	11,32
3° Elemento													0,54
Premio di produttività													
Lotto mensile	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11
TOTALE LORDO ANNUO+13,MA+14,MA	1.383,62	1.747,11	1.550,42	1.461,08	1.376,99	1.301,30	1.301,30	1.225,80	1.224,98	1.176,17	1.161,85	1.094,13	1.237,38
Oneri previd. e ass.vi													
Imps (30,75%)	8.089,20	7.561,52	6.828,81	6.272,01	5.918,61	5.585,08	5.585,08	5.260,05	5.256,52	5.047,93	4.986,28	4.694,75	5.310,62
Inail (2,4%)	631,35	585,48	532,98	488,52	461,94	435,91	435,91	410,54	410,26	393,98	389,17	366,42	414,48
TOTALE ONERI PREVID. E ASS.VI	8.720,55	8.087,00	7.361,79	6.761,53	6.380,55	6.020,99	6.020,99	5.670,59	5.666,78	5.441,91	5.375,45	5.061,17	5.725,10
Trattamento fine rapporto	1.925,27	1.783,70	1.624,32	1.490,19	1.405,06	1.326,05	1.326,05	1.247,75	1.246,90	1.198,88	1.184,03	1.113,80	1.260,98
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)	322,65	298,92	272,24	249,74	235,47	222,23	222,23	209,11	208,96	200,92	198,43	186,66	211,33
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,72	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,68	30,24	28,28	32,23
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	2,83	3,22
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	28,59	26,49	24,12	22,13	20,87	19,69	19,69	18,53	18,52	17,80	17,58	16,54	18,72
Contributo di solidarietà (L.135/87 art.2 c.3)	12,13	12,13	12,13	12,13	12,13	12,13	12,13	12,13	12,13	12,13	12,13	12,13	12,13
COSTO ANNUO	37.378,91	34.692,82	31.558,10	28.984,64	27.351,28	25.811,47	25.811,47	24.309,03	24.292,73	23.331,51	23.046,54	21.698,99	24.544,13
COSTO ORARIO	23,42	21,72	19,77	18,16	17,14	16,17	16,17	15,23	15,22	14,62	14,44	13,60	15,38
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,98	0,91	0,83	0,75	0,72	0,68	0,68	0,64	0,64	0,61	0,60	0,57	0,64
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,32	0,30	0,27	0,25	0,24	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,21
TOTALE COSTO ORARIO	24,72	22,93	20,87	19,17	18,10	17,07	16,08	16,07	15,43	15,24	14,36	14,23	

(*) Da considerare solo per dipendenti che abbiano prestato servizi o continuato a prestare servizi dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività sopprese (1 giorno)

Permessi, retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi R.L.S. (L.626/94) (1 g)

Totale ore mediamente lavorate

Ore mediamente lavorate

2088

Rielti

Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.082,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27		
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94	
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	66,10	65,08	65,08	62,50	61,98	60,94	64,64
Indennità di funzione	46,48	41,32											0,56
Indennità speciale (*)	17,00	17,00	14,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	10,00	11,32
Quota provinciale	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79
L lordo mensile	1.838,30	1.761,79	1.605,10	1.473,75	1.393,67	1.315,98	1.239,66	1.190,85	1.174,83	1.105,96	1.251,52		
TOTALE LORDO ANNUO+13,MA+14,MA	26.542,20	24.631,06	22.443,40	20.604,50	19.483,38	18.398,72	18.398,72	17.330,24	16.651,90	16.427,62	15.463,44	17.498,67	
Oneri previd. e ass. vii													
Inps (30,75%)	8.161,73	7.524,05	6.901,35	6.335,88	5.991,14	5.657,61	5.329,05	5.120,46	5.051,49	4.755,01	5.380,84		
Inail (2,4%)	637,01	591,15	538,64	494,51	467,60	441,57	415,93	399,65	394,26	371,12	419,97		
TOTALE ONERI PREVID. LI E ASS. VI	8.798,74	8.165,20	7.439,99	6.830,39	6.458,74	6.099,18	6.099,18	5.744,98	5.744,98	5.520,11	5.445,75	5.126,13	5.800,81
Trattamento fine rapporto	1.950,98	1.809,41	1.650,03	1.513,81	1.430,77	1.351,76	1.272,61	1.224,59	1.207,97	1.136,55	1.286,14		
Rivalutazione T.F.R. (2,793(03%)	326,96	303,23	276,52	253,69	239,78	226,54	226,54	213,27	205,22	202,44	190,47	215,54	
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	36,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,66	30,24	32,23	
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	3,22	
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	28,97	26,87	24,50	22,48	21,25	20,07	20,07	18,90	18,90	18,19	17,94	19,10	
COSTO ANNUO	37.701,13	34.985,05	31.880,33	29.266,91	27.673,50	26.133,69	26.133,69	24.614,96	24.614,96	23.653,74	23.334,98	21.964,58	24.855,71
COSTO ORARIO	23,62	21,92	19,98	18,34	17,34	16,37	16,37	15,42	15,42	14,82	14,62	13,76	15,57
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,99	0,92	0,83	0,77	0,72	0,68	0,68	0,64	0,64	0,62	0,61	0,58	0,65
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,33	0,30	0,27	0,25	0,24	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,21
TOTALE COSTO ORARIO	24,94	23,14	21,08	19,36	18,30	17,27	17,27	16,27	16,27	15,64	15,43	14,53	16,43

(*) Da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corresponsione fina' il 31 dicembre 2003.

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività sopprese (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi, R.L.S.(L. 626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

2088

LUGLIO 2005										Media	
livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6	7
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94
Arianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	65,08	62,50	61,98	60,94	64,64
Indennità di funzione	46,48	41,32									0,56
Indennità speciale (*)	17,00	14,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	11,32
Quota provinciale	38,22	38,22	38,22	38,22	38,22	38,22	38,22	38,22	38,22	38,22	38,22
Premio presenza	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04
3° Elemento	6,34	5,11									3,44
Premio di produttività	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
Lavoro mensile	1.939,27	1.809,10	1.651,18	1.522,93	1.428,75	1.361,32	1.286,69	1.284,87	1.231,82	1.222,38	1.295,93
TOTALE LAVORO ANNUO+3 MA+14 MA	27.990,78	25.268,40	23.063,52	21.268,02	20.989,50	19.008,48	19.008,48	17.983,16	17.938,16	17.068,32	16.116,18
Oneri previsti e ass. vi Inps (30,75%)											18.095,36
Inail (2,4%)											5.560,48
TOTALE ONERI PREVISTI E ASS. VI	649,88	606,14	563,22	510,13	481,85	455,90	430,83	412,51	409,34	386,49	433,99
Trattamento fine rapporto	8.976,45	8.372,33	7.641,41	7.046,20	6.656,53	6.297,16	5.950,81	5.942,37	5.697,81	5.654,00	5.338,37
Rivalutazione T.F.R. (2.793103%)	1.980,50	1.845,51	1.684,85	1.561,85	1.464,56	1.385,81	1.308,42	1.306,53	1.254,11	1.244,32	1.173,79
Contributo EBT	33,90	30,92	28,23	26,07	24,54	23,24	23,24	21,9,27	21,8,96	21,0,17	20,8,53
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	30,66	30,24	28,28
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,07	3,02	3,22
Contributo di solidarietà (L.135/97 art.2 c.3)	29,41	27,41	25,02	23,05	21,75	20,58	20,58	19,43	19,40	18,62	18,48
COSTO ANNUO	15,00										
COSTO ORARIO	38.477,32	35.887,71	33.758,05	30.206,23	28.531,36	26.996,69	26.996,69	25.511,55	25.475,40	24.429,92	24.241,91
INCIDENZA IRAP (4,25%)	1,01	0,94	0,86	0,79	0,75	0,71	0,67	0,67	0,64	0,63	0,60
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,33	0,31	0,28	0,26	0,25	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,20
TOTALE COSTO ORARIO	25,45	23,74	21,67	19,98	18,88	17,86	17,86	16,87	16,85	16,16	15,14

(*) A considerarsi solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corresponsione termina il 31 dicembre 2005

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività soppressive (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infontunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi R.L.S. (L. 626/94) (1 giorno)

Totale ore mediamente lavorate

2088

173

7

112

80

100

13

7

492

1596

LUGLIO 2005													
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27		
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	524,94	522,37	522,37	520,51	518,45	522,94	
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	66,10	65,08	65,08	61,98	60,94	64,64	
Indennità di funzione	46,48	41,32	17,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	0,56	
Indennità speciale (*)													
Quota provinciale													
Lavoro mensile	23,76	23,76	23,76	23,76	23,76	23,76	23,76	23,76	23,76	23,76	23,76	23,76	
TOTALE LAVORO ANNUO+13,MA+14,MA	1.891,27	1.769,76	1.604,07	1.472,72	1.392,64	1.314,95	1.238,63	1.189,82	1.173,80	1.104,93	1.250,49		
Oneri previd. e ass. vi													
Imps (30,75%)	8.157,29	7.569,62	6.896,91	6.331,45	5.986,71	5.653,17	5.653,17	5.324,61	5.116,03	5.047,06	4.750,57	5.376,41	
Inail (2,4%)	636,67	590,80	538,30	494,16	467,26	441,22	441,22	415,58	415,58	393,92	370,78	419,62	
TOTALE ONERI PREVID. LI E ASS. VI	8.793,96	8.160,42	7.435,21	6.825,61	6.453,97	6.094,39	6.094,39	5.740,19	5.515,33	5.440,98	5.121,35	5.796,03	
Trattamento fine rapporto													
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)	1.949,91	1.808,34	1.648,86	1.512,75	1.429,70	1.350,69	1.350,69	1.271,54	1.271,54	1.223,52	1.205,90	1.135,48	1.285,07
Contributo EBT	326,78	303,05	276,34	253,52	239,60	226,36	226,36	213,09	213,09	205,05	202,26	190,29	215,36
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,96	30,24	28,28	32,23
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	2,83	3,22
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	28,96	26,85	24,49	22,45	21,23	20,06	20,06	18,88	18,88	18,17	17,92	16,86	19,08
COSTO ANNUO	37.680,67	34.964,68	31.859,87	29.246,46	27.653,04	26.113,22	26.113,22	24.594,48	24.594,48	23.633,28	23.314,52	21.944,11	24.835,25
COSTO ORARIO	23,61	21,91	19,96	18,32	17,33	16,36	16,36	15,41	15,41	14,81	13,75	13,75	15,56
INCIDENZA IAP (4,25%)	0,99	0,92	0,83	0,77	0,72	0,68	0,68	0,64	0,64	0,62	0,61	0,57	0,65
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,33	0,30	0,27	0,25	0,24	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,19	0,21	0,21
TOTALE COSTO ORARIO	24,93	23,13	21,06	19,34	18,29	17,26	17,26	16,26	16,26	15,63	15,42	14,51	16,42

(*) Da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corresponsore termina il 31 dicembre 2005

ORARIO DI LAVORO	2088
Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)	
Ore non lavorate per:	
Ferie (26 giorni)	173
Festività soppresse (1 giorno)	
Permessi retribuiti	112
Festività (12 giorni)	80
Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)	100
Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)	13
Formazione, permessi R.L.S. (L. 626/94) (1 g)	7
Totale ore mediamente non lavorate	492
Ore mediamente lavorate	1556

LUGLIO 2005													
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6\$	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27		
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94		
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	65,08	65,08	61,98	60,94	64,64		
Indennità di funzione	46,48	41,32										0,56	
Indennità speciale (*)	17,00	17,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	11,32		
Quota provinciale	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39		
Llordo mensile	1.885,90	1.749,39	1.592,70	1.461,35	1.381,27	1.303,58	1.203,58	1.227,26	1.178,45	1.162,43	1.093,56	1.239,12	
TOTALE LORDO ANNUO+13,MA+14,MA	26.368,60	24.457,46	22.269,80	20.430,90	19.309,78	18.225,12	17.156,64	16.478,30	16.254,02	15.289,84	17.325,07		
Oneri previd. e ass. vi													
Imps (30,75%)	8.103,34	7.520,67	6.847,96	6.282,50	5.937,76	5.604,22	5.275,67	5.067,98	4.998,11	4.701,63	5.327,46		
Impi (2,4%)	632,85	586,98	534,48	490,34	463,43	437,40	411,76	395,48	390,10	366,36	415,80		
TOTALE ONERI PREVID. E ASS. VI	8.744,19	8.107,65	7.382,44	6.772,84	6.401,19	6.041,62	5.687,43	5.687,43	5.462,56	5.388,21	5.068,59	5.743,26	
Riavallamento fine rapporto	1.938,12	1.796,55	1.637,17	1.500,96	1.417,91	1.338,90	1.238,90	1.259,75	1.211,73	1.195,11	1.123,69	1.273,28	
Riavallamento T.F.R. (12,793103%)	324,80	301,08	274,37	251,54	237,62	224,38	211,12	211,12	203,07	200,28	188,31	213,38	
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,66	30,24	28,28	32,23
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	2,83	3,22
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	28,78	26,68	24,31	22,29	21,06	19,88	19,88	18,71	18,71	17,99	17,75	18,91	
 COSTO ANNUO	37.454,77	34.738,70	31.633,98	29.020,57	27.427,14	25.387,32	24.388,61	24.366,61	23.407,38	23.088,63	21.718,23	24.609,36	
COSTO ORARIO	23,47	21,77	19,82	18,18	17,18	16,22	16,22	15,27	14,67	14,47	13,61	15,42	
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,98	0,91	0,83	0,76	0,72	0,68	0,68	0,64	0,64	0,61	0,57	0,64	
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,32	0,30	0,27	0,25	0,24	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,19	0,21	
TOTALE COSTO ORARIO	24,77	22,98	20,92	19,19	18,14	17,12	17,12	16,12	16,12	15,48	16,27	14,37	

⁽¹⁾ Da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo da: 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui carriera si termine i 31 dicembre 2005

ORARIO DI LAVORO	2088
Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)	
Ore non lavorate per:	
Ferie (26 giorni)	173
Festività sopprese (1 giorno)	7
Permessi retribuiti	112
Festività (12 giorni)	80
Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)	100
Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)	13
Formazione, permessi R.L. S.I. (1.626/94) (1 g)	7
Totale ore mediamente non lavorate	492
Ore mediamente lavorate	1596

לUGHLO 2005

DRAR

140

Ure high lavorate
Ferie (26 giorni)
Festività soppres-

1	1
Permessi, retribuiti	
Festività (12 giorni)	
Malattia, gravidanza, infarto (15 giorni)	
Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)	
Formazione, permessi R. L. S. (L. 62/654) (1 g)	

Totale ore medicamente non lavorate	492	1596
One medicamente lavorate		

LUGLIO 2005													
livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base	1.186,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27		
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	522,37	520,51	518,45	522,94			
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	65,08	62,50	61,98	60,94	64,64		
Indennità di funzione	46,48	41,32	17,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	11,32		
Quota provinciale	89,45	78,24	78,24	67,14	59,65	52,16	46,74	46,74	42,87	37,44	47,93		
Premio presenza	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60		
Lotto mensile	2.000,56	1.852,84	1.696,15	1.553,70	1.466,13	1.380,95	1.380,95	1.299,21	1.246,53	1.230,51	1.156,21	1.312,26	
TOTALE LORDO ANNUO+13 MA+14 MA	27.973,84	25.905,76	23.718,10	21.723,80	20.497,82	19.308,30	19.308,30	18.163,94	17.431,42	17.207,14	16.166,94	18.349,06	
Oneri previa. e ass.vi													
Inps (30,75%)	8.601,96	7.966,02	7.293,32	6.680,07	6.303,08	5.937,30	5.585,41	5.360,16	5.291,20	4.971,33	5.642,34		
Inail (2,4%)	671,37	621,74	569,23	521,37	491,95	463,40	435,93	418,35	412,97	388,07	440,38		
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI	9.273,33	8.587,76	7.862,55	7.201,44	6.795,03	6.400,70	6.021,34	5.778,51	5.704,17	5.359,34	6.082,71		
Trattamento fine rapporto													
Rivalutazione 1.F.R. (12.793103%)	2.057,03	1.903,83	1.744,45	1.596,73	1.505,91	1.419,13	1.334,37	1.282,33	1.265,71	1.188,66	1.349,13		
Contributo EBT	344,73	319,06	292,35	267,59	252,37	237,83	223,62	214,90	212,12	199,20	226,10		
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	31,78	30,66	30,24	28,28	32,23		
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,18	3,02	2,83	2,83	3,22		
COSTO ANNUO	39.732,76	36.793,96	33.689,25	30.855,31	29.413,07	27.424,45	25.798,05	24.739,93	24.441,20	22.962,90	26.062,49		
COSTO ORARIO	24,90	23,05	21,11	19,33	18,24	17,18	17,18	16,16	15,51	15,31	14,39	16,33	
INCIDENZA IRAP (4,25%)	1,04	0,96	0,88	0,81	0,76	0,72	0,68	0,65	0,64	0,60	0,68		
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,34	0,32	0,29	0,27	0,25	0,24	0,22	0,21	0,21	0,20	0,22		
TOTALE COSTO ORARIO	26,28	24,33	22,28	20,41	19,25	18,14	18,14	17,06	16,37	16,16	15,19	17,23	

(1) Da considerarsi solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corrispondente termina il 31 dicembre 2005.

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività soppresse (1 giorno)

Permessi/retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infarto (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi R.L.S.(L. 626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

2088

173

112

80

100

13

7

492

1596

LUGLIO 2005													
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27	
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94	
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	66,10	65,08	62,50	61,98	60,94	64,64	
Indennità di funzione	46,48	41,32											0,56
Indennità speciale (*)	17,00		14,00	14,00		12,50		12,50		10,00	10,00		11,32
Quota provinciale	86,25	86,25	86,25	86,25	86,25	79,02	79,02	79,02	79,02	79,02	79,02	80,25	
3° Elemento													
Lavoro mensile	8,67	6,97	9,76	11,66	5,83	5,83	7,52	5,33		7,80	7,27	4,82	
TOTALE LORDO ANNUO+13,MA+14,MA	1.959,76	1.831,92	1.673,53	1.544,97	1.466,79	1.376,04	1.301,41	1.299,22	1.245,08	1.236,86	1.167,46	1.311,80	
Oneri previsti e ass. vi													
Imps (30,75%)	8.426,31	7.875,96	7.195,94	6.642,49	6.305,92	5.916,16	5.916,16	5.504,88	5.565,45	5.353,92	5.318,53	5.019,77	5.640,32
Inail (2,4%)	657,66	614,71	561,63	518,44	492,17	461,75	461,75	435,67	435,94	417,97	415,10	391,79	440,22
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI	9.083,97	8.490,67	7.767,57	7.160,93	6.798,09	6.377,91	6.031,65	6.021,39	5.771,79	5.733,63	5.411,56	6.080,54	
Trattamento fine rapporto	2.014,71	1.882,14	1.720,99	1.587,67	1.506,60	1.414,04	1.414,04	1.336,65	1.334,38	1.280,82	1.272,30	1.200,33	1.348,64
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)	337,64	315,42	288,41	266,07	252,49	236,97	236,97	224,00	223,62	214,66	213,22	201,16	226,01
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,66	30,66	28,28	32,23
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,43	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,07	2,83	3,22
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	29,92	27,95	25,56	23,58	22,37	21,00	21,00	19,85	19,82	19,02	18,89	17,82	20,03
COSTO ANNUO	38.922,16	36.378,34	33.239,84	30.681,87	29.126,19	27.326,90	25.841,75	25.738,25	24.731,13	24.567,34	23.186,42	26.053,19	
COSTO ORARIO	24,39	22,79	20,83	19,22	18,25	17,12	17,12	16,19	16,16	15,50	15,39	14,53	16,32
INCIDENZA IRAP (4,25%)	1,02	0,95	0,87	0,80	0,76	0,72	0,72	0,68	0,68	0,65	0,64	0,61	0,68
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,34	0,31	0,29	0,26	0,25	0,24	0,24	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,22
TOTALE COSTO ORARIO	25,75	24,05	21,99	20,28	19,26	18,08	17,09	17,06	16,36	16,24	15,34	17,23	

(*) da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e a cui corrispondono termini i 31 dicembre 2003

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività soppresso (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi R.L.S. (L.626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

2088

173

7

112

80

100

13

7

492

1596

LUGLIO 2005

Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base	1.185.73	1.062.59	954.20	831.07	756.90	687.65	614.92	572.92	557.55	491.78	627.27		
Contingenza	542.70	537.59	536.71	531.59	528.26	524.94	524.94	522.37	522.37	520.51	518.45	522.94	
Arzianità (due scatti)	81.60	78.50	75.40	72.30	69.72	66.10	66.10	65.08	65.08	62.50	61.98	60.94	64.54
Indennità di funzione	46.48	41.32											0.56
Indennità speciale (*)	17.00	17.00	14.00	14.00	12.50	12.50	12.50	12.50	10.00	10.00	10.00	11.32	
Quota provinciale	35.12	35.12	35.12	35.12	35.12	35.12	35.12	35.12	35.12	35.12	35.12	35.12	
Premio presenza	15.04	15.04	15.04	15.04	15.04	15.04	15.04	15.04	15.04	15.04	15.04	15.04	
3 ^o Elemento					0.85					0.79	1.99	0.24	
Lerdo mensile	1.923.67	1.787.16	1.630.47	1.499.97	1.419.04	1.341.35	1.341.35	1.265.03	1.265.03	1.216.22	1.200.99	1.133.32	1.277.13
TOTALE LERDO ANNUO+13,IMA+14,IMA	26.897,38	24.936,24	22.798,58	20.971,58	19.833,56	18.753,90	18.753,90	17.685,42	17.685,42	17.007,08	16.793,86	16.846,48	17.857,15
Oneri previd. e ass. vi													
Inps (30,75%)	8.270.94	7.683.27	7.010,56	6.448,76	6.100,36	5.766,82	5.766,82	5.438,27	5.438,27	5.229,68	5.164,11	4.872,79	5.491,07
Inail (2,4%)	645,54	598,67	547,17	503,32	476,13	450,09	450,09	424,45	424,45	408,17	403,05	380,32	428,57
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI	8.916,48	8.282,94	7.657,73	6.962,08	6.576,49	6.216,91	6.216,91	5.862,72	5.862,72	5.637,85	5.567,16	5.283,11	5.919,65
Trattamento fine rapporto	1.977,29	1.835,72	1.676,34	1.54,01	1.457,08	1.378,07	1.378,07	1.298,92	1.298,92	1.250,59	1.235,10	1.164,92	1.312,69
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)	331,37	307,64	280,93	258,25	244,19	230,95	230,95	217,68	217,68	209,63	206,99	195,22	219,99
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,66	30,24	28,28	32,23
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	2,83	3,22
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	23,36	27,26	24,89	22,88	21,64	20,46	20,46	19,29	19,29	18,58	18,34	17,30	19,49
COSTO ANNUO	38.205,16	35.489,08	32.384,36	29.787,84	28.177,54	26.637,71	26.637,71	25.118,99	25.118,99	24.157,76	23.854,71	22.508,14	25.384,42
COSTO ORARIO	23,94	22,24	20,29	18,66	17,66	16,69	16,69	15,74	15,74	15,14	14,95	14,10	15,89
INCIDENZA IRAP (4,25%)	1,00	0,93	0,85	0,78	0,74	0,70	0,70	0,66	0,66	0,63	0,62	0,59	0,66
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,33	0,31	0,28	0,26	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,20	0,19	0,22
TOTALE COSTO ORARIO	25,27	23,48	21,42	19,70	18,64	17,62	17,62	16,62	16,62	15,98	15,77	14,86	16,78

(*) Da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1^o gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e a cui corrispondente termine il 31 dicembre 2003.

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività soppresso (1 giorno)

Pernetti retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi R.L.S. (L.626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

2088

173

7

112

80

100

13

7

492

1596

Traviso | LUGLIO 2005

Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27	
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94	
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	66,10	65,08	65,08	61,98	60,94	64,64	
Indennità di funzione	46,48	41,32										0,56	
Indennità speciale (*)	17,00	14,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	10,00	11,32	
Quota provinciale	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	
Llordo mensile	1.909,66	1.773,15	1.616,46	1.485,11	1.405,03	1.327,34	1.327,34	1.251,02	1.202,21	1.186,19	1.117,32	1.262,88	
TOTALE LORDO ANNUO+13.MA+14.MA	26.701,24	24.790,10	22.602,44	20.763,54	19.642,42	18.557,76	18.557,76	17.489,28	16.810,94	16.586,66	15.622,46	17.657,71	
Oneri previsti e ass. vii													
Imps (30,75%)	8.210,63	7.622,96	6.950,25	6.384,79	6.040,04	5.706,51	5.706,51	5.377,95	5.169,36	5.100,40	4.803,91	5.429,74	
Inail (2,4%)	640,83	594,96	542,46	498,32	471,42	445,39	445,39	419,74	419,74	403,46	398,08	374,94	
TOTALE ONERI PREVID. L.I. E ASS.VI	8.851,46	8.217,92	7.492,71	6.883,11	6.511,46	6.151,90	6.151,90	5.797,69	5.572,82	5.498,48	5.178,85	5.853,53	
Riavutamento fine rapporto	1.962,76	1.821,19	1.661,81	1.525,60	1.442,55	1.363,54	1.363,54	1.284,39	1.236,37	1.219,75	1.148,33	1.297,92	
Riavutamento T.F.R. (2,793103%)	328,93	305,21	278,50	255,67	241,75	228,51	228,51	215,25	215,25	204,41	192,44	217,51	
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,66	30,24	32,23	
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	3,22	
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	29,15	27,04	24,68	22,66	21,42	20,25	20,25	19,07	19,07	18,11	17,05	19,27	
COSTO ANNUO	37.926,82	35.210,74	32.106,03	29.492,62	27.899,18	26.359,38	26.359,38	24.840,64	24.840,64	23.879,42	23.560,67	22.190,26	
COSTO ORARIO	23,76	22,06	20,12	18,48	17,48	16,52	16,52	15,56	15,56	14,96	14,76	15,71	
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,99	0,92	0,84	0,77	0,73	0,69	0,69	0,65	0,65	0,63	0,62	0,66	
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,33	0,30	0,28	0,25	0,24	0,23	0,23	0,21	0,21	0,21	0,20	0,22	
TOTALE COSTO ORARIO	25,08	23,28	21,24	19,50	18,45	17,44	17,44	16,42	16,42	15,80	15,58	14,67	
ORARIO DI LAVORO												16,59	
Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)													
Ore non lavorate per:													
Ferie (26 giorni)													
Festività sopprese (1 giorno)													
Permessi retribuiti													
Festività (12 giorni)													
Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)													
Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)													
Formazione, permessi R.L.S. (L.626/94) (1 g)													
Totali ore mediamente non lavorate													
Ore mediamente lavorate													

(*) Da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corresponsione termina il 31 dicembre 2005

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)	2088
Ore non lavorate per:	
Ferie (26 giorni)	173
Festività sopprese (1 giorno)	7
Permessi retribuiti	112
Festività (12 giorni)	80
Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)	100
Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)	13
Formazione, permessi R.L.S. (L.626/94) (1 g)	7
Totali ore mediamente non lavorate	492
Ore mediamente lavorate	1596

LUGLIO 2005													
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27	
Contingenza	542,70	637,59	536,71	531,59	528,26	524,94	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	532,94	
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	66,10	65,08	65,08	62,50	61,98	60,94	64,64
Indennità di funzione	46,48	41,32											0,56
Indennità speciale (*)	17,00	17,00	14,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	11,32	
Quota provinciale	46,48	46,48	46,48	46,48	46,48	46,48	46,48	46,48	46,48	46,48	46,48	46,48	
Premio presenza	20,14	20,14	20,14	20,14	20,14	20,14	20,14	20,14	20,14	20,14	20,14	20,14	
Lordo mensile	1.940,13	1.803,62	1.646,93	23.029,02	21.190,12	20.069,00	18.984,34	18.984,34	17.915,86	17.237,52	17.013,24	16.049,06	18.084,29
TOTALE LORDO ANNUO+13 MA+14 MA	27.127,82	25.216,68											
Oneri previd. e ass. vi													
Inps (30,75%)	8.341,80	7.754,13	7.081,42	6.515,96	6.171,22	5.837,68	5.837,68	5.509,13	5.300,54	5.231,57	4.935,08	5.560,92	
Inail (2,4%)	651,07	605,20	552,70	508,56	481,66	455,62	455,62	429,98	429,98	413,70	408,32	385,18	434,02
TOTALE ONERI PREVID. L'É ASS. VI	8.992,87	8.359,33	7.634,12	7.024,52	6.652,88	6.293,30	6.293,30	5.939,11	5.939,11	5.714,24	5.639,89	5.320,27	5.994,94
Trattamento fine rapporto	1.994,36	1.852,79	1.693,41	1.557,19	1.474,15	1.395,14	1.395,14	1.315,99	1.315,99	1.267,96	1.251,35	1.179,93	1.329,51
Rivalutazione T.F.R. (2.793103%)	334,23	310,50	283,79	260,96	247,05	233,81	233,81	220,54	220,54	212,49	209,71	197,74	222,81
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,66	30,24	28,28	32,23
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	2,83	3,22
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	29,62	27,51	25,15	23,12	21,89	20,72	20,72	19,54	19,54	18,83	18,58	17,52	19,74
COSTO ANNUO	38.532,18	35.816,09	32.711,38	30.097,95	28.504,55	26.964,73	26.964,73	25.446,00	25.446,00	24.484,77	24.166,03	22.735,63	25.689,75
COSTO ORARIO	25,48	22,44	20,50	18,86	17,86	16,90	16,90	15,94	15,94	15,34	15,14	14,28	16,09
INCIDENZA IRAP (4,25%)	1,01	0,94	0,86	0,79	0,75	0,71	0,71	0,67	0,67	0,64	0,63	0,60	0,67
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,33	0,31	0,28	0,26	0,25	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,22
TOTALE COSTO ORARIO	25,48	23,69	21,64	19,91	18,86	17,84	17,84	16,83	16,83	16,19	15,98	15,08	16,99

(*) Da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corresponsione termina il 31 dicembre 2005.

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività 50% prese (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infartum (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi R.L.S. (L.67/94) (9 giorni)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

2088	

LUGLIO 2005									
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	524,94	522,37	520,51
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	66,10	65,08	62,50
Indennità di funzione	46,48	41,32							
Indennità speciale (*)	17,00	14,00	14,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	
Quota provinciale	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	
Lotto mensile	1.893,14	1.756,83	1.599,94	1.466,59	1.388,51	1.310,82	1.310,82	1.234,50	1.185,69
TOTALE LORDO ANNUO+13,MA+14,MA	26.489,96	24.558,82	22.371,16	20.532,26	19.411,14	18.326,48	18.326,48	17.258,00	16.579,66
Oneri previd. e ass. vi									
Imps (30,75%)	8.139,51	7.551,84	6.879,13	6.313,67	5.968,93	5.635,39	5.306,84	5.098,25	4.732,79
Inail (2,4%)	635,28	589,41	536,91	492,77	465,87	439,84	414,19	397,91	369,39
TOTALE ONERI PREVID. LIE ASS.VI	8.774,79	8.141,25	7.416,04	6.806,44	6.434,80	6.075,23	5.721,03	5.496,16	5.102,18
Trattamento fine rapporto	1.945,63	1.804,06	1.644,68	1.508,46	1.425,42	1.346,41	1.267,26	1.219,23	1.202,62
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)	326,06	302,34	275,63	252,80	238,88	225,64	225,64	212,38	204,33
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	30,66
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,07
Providenza complementare (20% di 0,55%)	28,69	26,79	24,42	22,40	21,17	19,99	19,99	18,82	18,11
COSTO ANNUO	37.598,61	34.802,54	31.777,82	29.164,40	27.570,99	26.031,17	26.031,17	24.512,45	24.512,45
COSTO ORARIO	23,56	21,86	19,91	18,27	17,28	16,31	16,31	15,36	14,76
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,98	0,91	0,83	0,76	0,72	0,68	0,68	0,64	0,62
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,32	0,30	0,27	0,25	0,24	0,22	0,22	0,21	0,20
TOTALE COSTO ORARIO	24,56	23,07	21,01	19,28	18,24	17,21	17,21	16,21	15,58
(*) Da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corresponsione termini il 31 dicembre 2003.									
ORARIO DI LAVORO									
Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)									
Ore non lavorate per:									
Ferie (26 giorni)	173								
Festività sopprese (1 giorno)	7								
Permessi retribuiti	112								
Festività (12 giorni)	80								
Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)	100								
Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)	13								
Formazione, permessi R.L.S. (1...626/94) (1 g)	7								
Totali ore mediamente non lavorate	492								
Ore mediamente lavorate	1596								

LUGLIO 2005													
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27		
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94		
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	65,08	65,08	62,50	61,98	60,94	64,64	
Indennità di funzione	46,48	41,32										0,56	
Indennità speciale (*)	17,00	17,00	14,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	10,00	11,32	
Quota provinciale	36,15		36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	
Premio presenza	10,74		10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	
3° Elemento													
Lordo mensile	20,43	16,38	17,60	13,19	12,32	12,32	14,01	11,63	13,96	14,39	14,39	8,37	
TOTALE LORDO ANNUO+13,MA+14,MA	1.920,40	1.804,32	1.643,58	1.513,45	1.428,96	1.350,40	1.250,40	1.273,39	1.212,95	1.210,89	1.142,45	1.282,00	
Oneri previd. e ass. vi	26.851,60	25.226,48	22.982,12	21.160,30	19.977,44	18.880,60	18.880,60	17.835,78	17.802,46	16.991,30	16.932,46	15.974,30	17.925,32
Ipsi (30,75%)													
Ipsi (2,40%)													
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI	8.901,31	8.362,58	7.618,57	7.014,64	6.622,52	6.258,91	5.901,56	5.901,56	5.622,67	5.613,38	5.295,46	5.942,24	
Trattamento lire rapporto	1.973,90	1.853,52	1.689,93	1.554,99	1.467,37	1.387,45	1.310,06	1.307,59	1.247,50	1.245,37	1.174,39	1.317,74	
Rivalutazione T.F.R. (12,793103%)	330,80	310,62	283,21	260,59	245,91	232,52	219,55	219,13	209,06	208,71	195,81	220,83	
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	30,66	30,24	28,28	32,23	
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,07	3,02	2,83	3,22	
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	29,31	27,52	25,10	23,09	21,79	20,60	20,60	19,45	19,42	18,53	18,49	19,57	
COSTO ORARIO	38.140,20	35.830,00	32.644,82	30.055,65	28.374,61	26.817,50	25.322,36	25.285,08	24.092,79	24.054,40	22.689,53	25.461,16	
INCIDENZA IRAP (4,25%)	1.00	0,94	0,85	0,79	0,74	0,70	0,66	0,66	0,63	0,63	0,67		
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,33	0,31	0,28	0,26	0,24	0,23	0,23	0,22	0,21	0,21	0,19	0,22	
TOTALE COSTO ORARIO	25,23	23,70	21,58	19,88	18,76	17,73	16,75	16,72	15,94	15,91	15,00	16,84	

(*) Da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corrispondente termina il 31 dicembre 2005.

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività soppressa (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi R.I.S. (L.626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

2088

173

112

80

100

13

7

492

7

492

1596

LUGLIO 2005														
Vercelli	Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	SB	6S	6	7	Media
	Paga base													
	Contingenza	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27	
	Arriantia (due scatti)	562,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94	
	Indennità di funzione	61,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	66,10	65,08	65,08	62,50	61,98	60,94	64,64
	Indennità speciale (*)	46,48	41,32											0,56
	Quota provinciale	17,00	17,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	10,00	11,32	
	Lordo mensile	46,48	46,48	46,48	46,48	46,48	46,48	46,48	46,48	46,48	46,48	46,48	46,48	
	TOTALE LORDO ANNUO+13,MA+14,MA	1.919,99	1.783,48	1.626,79	1.495,44	1.415,36	1.337,67	1.337,67	1.261,36	1.212,54	1.196,32	1.127,55	1.273,21	
Oneri previd. e ass. vi		8.255,10	7.667,43	6.994,72	6.429,26	6.084,51	5.750,98	5.750,98	5.422,42	5.422,42	5.213,83	5.144,87	4.848,38	5.474,21
Inps (30,75%)		644,30	598,43	545,93	501,80	474,89	448,86	448,86	423,21	423,21	406,93	401,55	378,41	427,25
Inail (2,4%)														
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI	8.899,40	8.295,86	7.540,65	6.931,06	6.559,40	6.199,84	5.845,63	5.845,63	5.620,76	5.546,42	5.226,79	5.901,47		
Trattamento fine rapporto	1.973,47	1.831,91	1.672,52	1.536,31	1.453,26	1.374,25	1.374,25	1.295,10	1.247,08	1.230,47	1.159,04	1.308,63		
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)	330,73	307,00	280,29	257,46	243,55	230,31	230,31	217,04	217,04	208,99	206,21	194,24	219,31	
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,66	30,24	28,28	32,23	
Contributo IMPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	2,83	3,22	
Providenza complementare (20% di 0,55%)	29,31	27,20	24,84	22,81	21,58	20,41	20,41	19,23	19,23	18,52	18,27	17,21	19,43	
COSTO ANNUO	38.132,05	35.445,97	32.311,25	29.697,84	28.104,41	26.564,61	25.045,86	25.045,86	24.084,64	23.768,91	22.398,49	26.286,62		
COSTO ORARIO		23,89	22,19	20,25	18,61	17,61	16,64	15,69	15,69	15,09	14,89	14,03	15,84	
INCIDENZA IRAP (4,25%)		1,00	0,93	0,85	0,78	0,74	0,70	0,70	0,66	0,66	0,63	0,62	0,59	0,66
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,33	0,31	0,28	0,26	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,21	0,20	0,19	0,22
TOTALE COSTO ORARIO		25,22	23,43	21,38	19,55	18,59	17,57	16,57			15,93	15,71	14,81	16,72

(*) da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corrispondente termine il 31 dicembre 2005

ORARIO DI LAVORO

Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)

Ore non lavorate per:

Ferie (26 giorni)

Festività sopprese (1 giorno)

Permessi retribuiti

Festività (12 giorni)

Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)

Assunzione sindacali, permessi (2 giorni)

Formazione, permessi R.L.S.(L.626/94) (1 g)

Totale ore mediamente non lavorate

Ore mediamente lavorate

2088

173

7

112

80

100

13

7

492

1596

LUGLIO 2005													
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27		
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94		
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	66,10	65,08	62,50	61,98	60,84	64,64	
Indennità di funzione	46,48	41,32										0,56	
Indennità speciale (*)	17,00	17,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	10,00	11,32	
3° Elemento	1,11	0,92	4,72	0,74	1,42	3,11	1,50	3,83	3,83	4,86	1,60		
Lordo mensile													
TOTALE L'ORDO ANNUO+13,MA+14,MA	1.873,51	1.738,11	1.581,23	1.453,68	1.368,62	1.292,61	1.217,88	1.166,06	1.153,87	1.086,03	1.228,33		
Oneri previd. e ass.vi	8.055,01	7.472,11	6.798,59	6.249,48	5.887,60	5.557,00	5.235,72	5.228,79	5.013,74	4.961,26	4.669,21	5.281,01	
Inps (30,75%)	628,68	583,19	630,62	487,76	459,52	433,72	433,72	408,64	408,64	391,32	387,22	364,43	
Inail (2,4%)												412,18	
TOTALE ONERI PREVID. E ASS.VI	8.683,69	8.055,30	7.329,21	6.737,24	6.347,12	5.990,72	5.644,36	5.636,89	5.405,06	5.348,48	5.033,64	5.693,19	
Trattamento fine rapporto	1.925,27	1.784,85	1.625,28	1.493,00	1.405,83	1.327,52	1.250,13	1.248,46	1.198,88	1.186,24	1.115,88	1.262,09	
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)	322,65	299,12	272,37	250,21	235,60	222,47	222,47	209,50	209,22	200,92	198,80	187,01	211,51
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,66	30,24	28,28	32,23
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	2,83	3,22
Previdenza complementare (20% di 55%)	28,59	26,51	24,14	22,17	20,88	19,71	19,71	18,56	18,54	17,80	17,52	16,67	18,74
COSTO ANNUO	37.208,62	34.546,60	31.406,11	28.868,18	27.195,69	25.669,38	25.669,38	24.184,23	24.152,25	23.161,23	22.918,68	21.568,63	24.385,02
COSTO ORARIO	23,31	21,63	19,68	18,09	17,04	16,08	16,08	15,15	15,13	14,51	14,36	13,51	15,28
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,97	0,90	0,82	0,76	0,71	0,67	0,67	0,63	0,63	0,61	0,60	0,56	0,64
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,32	0,30	0,27	0,25	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,18	0,21
TOTALE COSTO ORARIO	24,60	22,83	20,77	19,10	17,98	16,97	16,97	15,88	15,88	15,16	14,26	16,13	

(*) Da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corresponsione termina il 31 dicembre 2005

ORARIO DI LAVORO	
Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)	2088
Ore non lavorate per:	
Ferie (26 giorni)	173
Festività sopravvenute (1 giorno)	7
Permessi retribuiti	112
Festività (12 giorni)	80
Malattia, gravidanza, infortunio (16 giorni)	100
Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)	13
Formazione, permessi R.L.S. (L. 626/94) (1 g)	7
Totale ore mediamente non lavorate	492
Ore mediamente lavorate	1596

LUGLIO 2003													
Livelli	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78	627,27		
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	524,94	522,37	520,84	520,51	518,45	522,94	
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	66,10	65,08	65,08	62,50	61,98	60,94	64,64
Indennità di funzione	46,48	41,32											0,56
Indennità speciale (*)	17,00	17,00	14,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	10,00	11,32	
Quota provinciale	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	
Premio presenza													
3° Elemento						2,01			0,82				0,89
Lordo mensile	1.832,62	1.756,11	1.599,42	1.470,08	1.387,99	1.310,30	1.310,30	1.234,80	1.233,98	1.185,17	1.173,01	1.101,97	1.246,73
TOTALE LORDO ANNUO+13,MA+14,MA	26.452,68	24.551,54	22.383,88	20.553,12	19.403,86	18.319,20	18.319,20	17.262,20	17.262,20	16.572,38	16.572,38	15.407,53	17.431,88
Oneri previd. e ass.vi													
Imps (30,75%)	8.137,27	7.549,60	6.876,89	6.320,08	5.968,69	5.633,15	5.633,15	5.308,13	5.304,60	5.096,01	5.043,66	4.737,83	5.360,21
Inail (2,4%)	635,10	589,24	536,73	493,27	465,69	439,66	439,66	414,29	414,02	397,74	393,65	369,78	416,36
TOTALE ONERI PREVID. E ASS.VI	8.772,37	8.138,84	7.413,62	6.813,35	6.432,38	6.072,81	6.072,81	5.722,42	5.718,62	5.493,75	5.437,31	5.107,61	5.778,57
Trattamento fine rapporto	1.945,09	1.803,52	1.644,14	1.510,01	1.424,88	1.345,87	1.345,87	1.267,57	1.266,72	1.218,69	1.206,08	1.132,41	1.281,16
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)	325,97	302,25	275,54	253,06	238,79	225,55	225,55	212,43	212,28	204,24	202,12	189,78	214,71
Contributo EBT	48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,66	30,24	28,28	32,23
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	2,63	3,22
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	28,88	26,78	24,42	21,16	19,99	19,99	19,99	18,82	18,82	18,10	17,91	16,82	19,03
COSTO ANNUO	37.568,27	34.872,21	31.767,49	29.194,00	27.560,65	26.020,84	26.020,84	24.518,40	24.518,40	23.540,89	23.298,82	21.885,31	24.760,50
COSTO ORARIO	23,55	21,85	19,90	18,29	17,27	16,30	16,30	15,36	15,36	14,75	14,60	13,71	15,51
INCIDENZA IRAP (4,75%)	0,98	0,91	0,83	0,76	0,72	0,68	0,68	0,64	0,64	0,62	0,61	0,57	0,65
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,32	0,30	0,27	0,25	0,24	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,21
TOTALE COSTO ORARIO	24,85	23,06	21,00	19,30	18,23	17,20	17,20	16,21	16,21	15,57	15,41	14,47	16,37

(*) Da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui corresponsione termina il 31 dicembre 2003.

ORARIO DI LAVORO	
Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)	2088
Ore non lavorate per:	
Ferie (26 giorni)	173
Festività sospese (1 giorno)	7
Permessi retribuiti	112
Festività (12 giorni)	80
Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)	100
Assemblea sindacali, permessi (2 giorni)	13
Formazione, permessi R.I.S.I. (62694) (19 giorni)	7
Totale ore mediamente non lavorate	492
Ore mediamente lavorate	1696

		LUGLIO 2005												
livelli	Viterbo	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Paga base		1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	687,65	614,92	614,92	572,92	557,56	491,78	627,27
Contingenza		542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	524,94	522,37	522,37	520,64	520,51	518,45	522,94
Anzianità (due scatti)		81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	66,10	66,10	66,10	65,08	65,08	61,98	60,94
Indennità di funzione		46,48	41,32											64,64
Indennità speciale (*)		17,00	17,00	14,00	14,00	14,00	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	10,00	11,32
Quota provinciale		24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79
L lordo mensile		1.388,30	1.761,79	1.605,10	1.473,75	1.393,67	1.315,98	1.315,98	1.239,66	1.239,66	1.190,85	1.174,83	1.105,98	1.251,52
TOTALE L'ORDO ANNUO+13 MA+14 MA		26.512,20	24.631,06	22.443,40	20.604,50	19.483,38	18.398,72	18.398,72	17.330,24	17.330,24	16.851,90	16.427,62	15.463,44	17.498,67
Oneri previd. e ass. vi		8.161,73	7.574,05	6.901,35	6.335,88	5.991,14	5.657,61	5.657,61	5.329,05	5.329,05	5.120,46	5.051,49	4.755,01	5.380,84
Inps (30,75%)		637,01	591,15	538,64	494,51	467,60	441,57	441,57	415,93	415,93	399,65	399,65	371,12	419,97
Imail (2,4%)														
TOTALE ONERI PREVID. LI E ASS. VI		8.798,74	8.165,20	7.439,99	6.830,39	6.458,74	6.099,18	6.099,18	5.744,98	5.744,98	5.520,11	5.445,75	5.126,13	5.800,81
Trattamento fine rapporto		1.950,98	1.809,41	1.650,03	1.513,81	1.430,77	1.351,76	1.351,76	1.272,61	1.272,61	1.224,59	1.207,97	1.136,55	1.285,14
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)		326,96	303,23	276,52	253,69	239,78	226,54	226,54	213,27	213,27	205,22	202,44	186,47	215,54
Contributo EBT		48,44	44,80	41,72	38,22	35,98	34,02	34,02	31,78	31,78	30,68	30,24	28,28	32,23
Contributo INPS (10% di contributo EBT)		4,84	4,48	4,17	3,82	3,60	3,40	3,40	3,18	3,18	3,07	3,02	2,83	3,22
Previdenza complementare (20% di 9,55%)		28,97	26,87	24,50	22,48	21,25	20,07	20,07	18,90	18,90	18,19	17,94	16,88	19,10
COSTO ANNUO		37.701,13	34.985,05	31.880,33	29.266,91	27.673,50	26.133,69	26.133,69	24.614,96	24.614,96	23.653,74	23.334,98	21.966,58	24.855,71
INCIDENZA IRAP (4,25%)		0,99	0,92	0,83	0,77	0,72	0,68	0,68	0,64	0,64	0,62	0,61	0,58	0,65
INCIDENZA IRES (33% IRAP)		0,33	0,30	0,27	0,25	0,24	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,21
TOTALE COSTO ORARIO		24,94	23,14	21,08	19,36	18,30	17,27	17,27	16,27	16,27	15,64	15,43	14,53	16,43

(*) Da considerare solo per i dipendenti che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 e la cui compongono termina il 31 dicembre 2005.

ORARIO DI LAVORO	
Ore tecniche (40 ore x 52,2 settimane)	2088
Ore non lavorate per:	
Ferie (26 giorni)	173
Festività sopprese (1 giorno)	7
Permessi retribuiti	112
Festività (12 giorni)	80
Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)	100
Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)	13
Formazione, permessi R.I.S. (L. 626/94) (1 g)	7
Totale ore mediamente non lavorate	492
Ore mediamente lavorate	1.596

05A08404

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 agosto 2005.

Riconoscimento, ai fini dei regolamenti (CE) 104/2000 e (CE) 2318/2001, della società denominata «Organizzazione di produttori tonnieri dell'Adriatico» - Soc. coop. a r.l., in Pescara.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessioni e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori della pesca;

Vista la domanda pervenuta in data 14 luglio 2004 con la quale la Soc. denominata «Organizzazione di produttori tonnieri dell'Adriatico» Società cooperativa a r.l. con sede a Pescara, ha chiesto, ai sensi del regolamento (CE) 104/2000 e del regolamento (CE) 2318/2001, il riconoscimento come organizzazione di produttori per le specie Tonno rosso (*Thunnus Thynnus*) e Tonno bianco (*Thunnus Alalunga*);

Considerato che la suddetta Organizzazione risulta essere regolarmente costituita con atto in data 4 maggio 2004, repertorio n. 47338, per notaio Giuseppe Sorentini di Lanciano;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta Società cooperative;

Visti gli atti dai quali risulta che la «Organizzazione di produttori tonnieri dell'Adriatico» Soc. coop. a r.l. con sede in Pescara risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal regolamento n. 104/2000 e dal regolamento 2318/2001;

Vista la relazione della Capitaneria di porto di Pescara in data 8 febbraio 2005 in cui si esprime parere favorevole al riconoscimento della suddetta Organizzazione di produttori tonnieri dell'Adriatico Soc. coop. a r.l. con sede in Pescara;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000, articoli 5 e 6 e del regolamento (CE) n. 2318/2001 art. 1, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, la Società denominata «Organizzazione di produttori tonnieri dell'Adriatico» Soc.

coop. a r.l. con sede in Pescara, per le seguenti specie ittiche: Tonno rosso (*Thunnus Thynnus*) e Tonno bianco (*Thunnus Alalunga*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2005

*Il Sottosegretario delegato
per la pesca e l'acquacoltura
SCARPA BONAZZA BUORA*

05A08433

DECRETO 3 agosto 2005.

Riconoscimento, a fini dei regolamenti (CE) n. 104/2000 e (CE) n. 2318/2001 dell'organizzazione di produttori, della «Società cooperativa di mutua assistenza per azioni a responsabilità limitata «Fra i Pescatori» di Sciacca», in Sciacca.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca;

Vista la domanda presentata in data 18 gennaio 1999 ai sensi del regolamento 2939/94, ora abrogato, e le successive istanze integrative in data 9 giugno 2003 e 31 maggio 2005, con le quali la società cooperativa di mutua assistenza per azioni a responsabilità limitata «Fra i Pescatori» di Sciacca, con sede a Sciacca, ha chiesto, ai sensi del regolamento 104/2000, il riconoscimento come organizzazione di produttori per la pesca di acciughe, sardine, sgombri e pesce azzurro in genere;

Visto che la suddetta Società cooperativa di mutua assistenza risulta essere costituita inizialmente con atto in data 1º marzo 1920 per notaio Giovanbattista Amenta di Sciacca, e, come organizzazione di produttori, con successivo atto in data 9 aprile 2000, repertorio n. 5720, raccolta n. 2360 per notaio Filippo Palermo di Menfi;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta Società cooperativa, nonché la dichiarazione integrativa allo statuto del 31 maggio 2005;

Visti gli atti dai quali risulta che la Società cooperativa di mutua assistenza per azioni a responsabilità limitata «Fra i Pescatori» di Sciacca, con sede a Sciacca, risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal regolamento 104/2000 e dal regolamento 2318/2001;

Vista la relazione della Capitaneria di porto di Porto Empedocle in data 28 aprile 2005 in cui si esprime parere favorevole al riconoscimento della suddetta Società cooperativa di mutua assistenza per azioni a responsabilità limitata «Fra i Pescatori» di Sciacca, con sede a Sciacca;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2005, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al sottosegretario Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000, articoli 5 e 6 e del regolamento (CE) n. 2318/2001 art. 1, l'organizzazione di produttori denominata Società cooperativa di mutua assistenza per azioni a responsabilità limitata «Fra i Pescatori» di Sciacca, con sede a Sciacca, per la pesca di acciughe, sardine, sgombri e pesce azzurro in genere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2005

*Il Sottosegretario delegato
per la pesca e l'acquacoltura
SCARPA BONAZZA BUORA*

05A08434

DECRETO 16 agosto 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, dei prodotti della vendemmia 2005 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Lombardia.

**IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE**

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fre-

sca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il Regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della Sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei Vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n*);

Visto l'attestato della Direzione regionale dell'agricoltura della regione Lombardia con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto l'attestato della Direzione regionale dell'Agricoltura della regione Veneto con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria nazionale indicate, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi, che non consentono l'utilizzo del saccharosio per le operazioni di cui sopra.

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005/2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Lombardia provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare vini a denominazione di origine controllata e garantita o a denominazione di origine controllata,

approssimativamente specificate, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

Botticino;
Capriano del Colle;
Cellatica;
Franciacorta;
Terre di Franciacorta;
Garda;
Garda Classico;
Garda Colli Mantovani;
Riviera del Garda bresciano o Garda Bresciano;
Lambrusco Mantovano;
Lugana;
Oltrepò Pavese;
San Martino della Battaglia;
Valcalepio.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

Pinot bianco;
Pinot grigio;
Pinot nero;
Chardonnay;
Riesling italicico;
Moscato;
Trebiano di soave bianco (Trebiano di Lugana).

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 16 agosto 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08431

DECRETO 16 agosto 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, dei prodotti della vendemmia 2005 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Veneto.

**IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE**

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI lettera *F*, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il Regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della Sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei Vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n*);

Visto l'attestato della Direzione regionale dell'agricoltura della regione Veneto con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate,

per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto l'attestato della Direzione regionale dell'agricoltura della regione Lombardia con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto l'attestato della Direzione regionale dell'agricoltura della regione autonoma Friuli con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto l'attestato della Direzione regionale dell'agricoltura della provincia autonoma di Bolzano con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005/2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Veneto provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini, a denominazione di origine controllata e garantita o a denominazione di origine controllata, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

Arcole;
 Bagnoli di Sopra o Bagnoli;
 Bardolino;
 Bardolino Superiore;
 Bianco di Custoza o Custoza;
 Breganze;
 Colli Berici;
 Colli di Conegliano;
 Colli Euganei;
 Conegliano Valdobbiadene;
 Corti Benedettine del Padovano;

Gambellara;
 Garda;
 Lison Pramaggiore;
 Lugana;
 Merlara;
 Montello e Colli Asolani;
 Monti Lessini o Lessini;
 Piave;
 Riviera del Brenta;
 S.Martino della Battaglia;
 Soave;
 Soave Superiore;
 Valdadige;
 Valpolicella;
 Vicenza.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.».

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

Pinot bianco
 Chardonnay;
 Pinot grigio;
 Riesling;
 Prosecco;
 Moscato giallo;
 Raboso del Piave;
 Raboso veronese;
 Garganega;
 Moscato bianco;
 Sauvignon;
 Durello;
 Pinot nero;
 Corvina;
 Rondinella;
 Molinara;
 Negrara;
 Trebbiano toscano;

Tocai italicico o Tocai friulano;
Cortese;
Riesling italicico;
Malvasia bianca lunga;
Malvasia istriana;
Trebbiano di soave.

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o

mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 16 agosto 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08432

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 28 luglio 2005.

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03. (Deliberazione n. 161/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 luglio 2005;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03);

la lettera della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) trasmessa all'Autorità in data 9 novembre 2004 (prot. Autorità n. 024573 del 10 novembre 2004) (di seguito: lettera 9 novembre 2004);

la nota dell'Autorità in data del 17 febbraio 2005, prot. n. GB/M05/712/mp (di seguito: nota 17 febbraio 2005);

la lettera della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) trasmessa all'Autorità in data 11 marzo 2005, prot. n. P2005004523 (prot. Autorità 5368 in data 15 marzo 2005) (di seguito: lettera 11 marzo 2005);

le note dell'Autorità in data 24 giugno 2005, prott. n. GB/M05/2730/eb e n. GB/M05/2731/eb (di seguito: note 24 giugno 2005) trasmesse rispettivamente alla società Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: Enel Distribuzione) e a Federutility;

la lettera della società Enel Distribuzione S.p.a. trasmessa all'Autorità in data 11 luglio 2005 prot. n. DD/P2005007372 (prot. Autorità n. 15471 in data 14 luglio 2005) (di seguito: lettera 11 luglio 2005);

la lettera di Federutility trasmessa all'Autorità in data 14 luglio 2005 prot. n. 304/E/e/MS (prot. Autorità n. 15527 in pari data) (di seguito lettera 14 luglio 2005);

Considerato che:

con deliberazione n. 168/2003, l'Autorità ha definito le condizioni per l'erogazione del servizio di aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento (di seguito: il servizio di aggregazione);

l'art. 43, comma 43.1 e comma 43.2, della deliberazione n. 168/2003 stabiliscono che il Gestore della rete è responsabile del servizio di aggregazione e che per tale servizio, per il periodo regolatorio 2004-2007, si avvale delle imprese distributrici;

la deliberazione n. 168/2003 stabilisce che, ai fini dello svolgimento delle attività di competenza nell'ambito del servizio di aggregazione, le imprese distributrici possono avvalersi dell'opera di imprese distributrici di riferimento terze;

l'art. 51, comma 51.2, della deliberazione n. 168/2003 prevede che l'Autorità definisce il corrispettivo unitario per l'aggregazione delle misure a carico degli utenti del dispacciamento; e che l'art. 52 della medesima deliberazione stabilisce che l'Autorità determini il corrispettivo che il Gestore della rete è tenuto a versare alle imprese distributrici a remunerazione dell'attività di aggregazione prestata;

con la lettera 9 novembre 2004, il Gestore della rete ha trasmesso all'Autorità gli elementi propedeutici alla determinazione dei corrispettivi del servizio di aggregazione ai sensi dell'art. 51, comma 51.1, della deliberazione n. 168/2003; e che con la nota 17 febbraio 2005, l'Autorità ha richiesto al gestore della rete l'invio della documentazione trasmessa al medesimo Gestore da parte delle imprese distributrici, nonché una relazione esplicativa delle elaborazioni condotte dal Gestore della rete per la formulazione dei predetti elementi propedeutici;

con la lettera 11 marzo 2005, il Gestore della rete ha trasmesso all'Autorità gli elementi dalla medesima richiesti con la nota 17 febbraio 2005 dai quali è emerso che:

a) Enel distribuzione e Federutility hanno formulato proposte per la determinazione del corrispettivo di aggregazione tra loro disomogenee circa il rapporto tra l'ammontare dei costi operativi e dei costi di investimento e il periodo temporale assunto per la determinazione degli ammortamenti;

b) Federutility ha espresso la necessità che il corrispettivo versato dal Gestore della rete alle imprese distributrici per l'attività di aggregazione dalle medesime prestata ai sensi della deliberazione n. 168/2003 tenga conto della necessità di copertura dei costi fissi sostenuti da imprese distributrici di dimensioni medio-piccole a cui corrisponde un numero esiguo di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nel proprio ambito di competenza;

c) il servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica immessa è interamente erogato dal Gestore della rete contrariamente a quanto previsto dalla deliberazione n. 168/2003;

con le note 24 giugno 2005, l'Autorità ha richiesto ulteriori elementi conoscitivi a Enel Distribuzione e a Federutility al fine di pervenire alla formazione di un insieme di dati il più possibile coerenti in termini di parità del periodo assunto per il calcolo degli ammortamenti;

Enel Distribuzione e Federutility hanno trasmesso gli elementi richiesti dall'Autorità, rispettivamente con la lettera 11 luglio 2005 e con la lettera 14 luglio 2005, e che da tali informazioni integrative non sono emersi elementi sostanzialmente innovativi, fatta eccezione per una limitata riduzione del livello di costi valutati nell'anno 2004.

Ritenuto che sia necessario:

determinare il corrispettivo per il servizio di aggregazione che gli utenti del dispacciamento, rispettivamente per unità di consumo e unità di produzione, sono tenuti a versare al Gestore della rete differenziando il medesimo per il servizio di aggregazione delle misure dei prelievi (CAP) e per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni (CAI) entrambi espressi in euro per punto di prelievo per mese;

determinare il corrispettivo CAP come somma di una quota derivante dai costi sostenuti dal gestore della rete CAP_G e di una quota derivante dai costi sostenuti dalle imprese distributrici CAP_D ;

determinare i corrispettivi di cui ai precedenti alinea a partire dai dati di costo per il servizio di aggregazione forniti dai soggetti interessati, ipotizzando che la copertura dei costi di investimento debba avvenire nel triennio 2005-2007, attualizzando detti costi al 1° gennaio 2004 adottando un tasso pari a 1,7% annuo;

determinare il corrispettivo versato dal Gestore della rete alle imprese distributrici a remunerazione dell'attività di aggregazione prestata ai fini del servizio di aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica tenendo conto delle differenze intercorrenti tra le diverse imprese distributrici a livello nazionale come proposto da Federutility;

prevedere, pertanto, che il citato corrispettivo sia pari alla somma di una componente fissa e da componenti variabili, proporzionali al numero di punti di prelievo trattati orari e al numero degli utenti del servizio di distribuzione di cui al comma 5.3 della deliberazione n. 168/2003, in modo tale che gli esiti prodotti da tale regolazione tengano opportunamente conto delle intrinseche economie di scala;

prevedere che il saldo rinveniente dal gettito raccolto dal Gestore della rete presso gli utenti del dispacciamento e il corrispettivo versato dal medesimo Gestore alle imprese distributrici per il servizio di aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica sia coperto tramite il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse del mercato per il servizio del dispacciamento di cui all'art. 36 della deliberazione n. 168/2003;

prevedere che l'Autorità possa procedere alla revisione annuale dei predetti corrispettivi sulla base dell'effettivo livello di erogazione del servizio di aggregazione tenendo conto delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti;

Delibera:

1. Di modificare ed integrare l'allegato A della deliberazione n. 168/2003, nei termini di seguito indicati:

a) all'art. 36, comma 36.1, dopo la lettera b) è aggiunta la lettera c):

«c) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati dal Gestore della rete nel secondo mese precedente per il servizio di aggregazione delle misure di cui ai commi 43.6 e 46.2.»;

b) all'art. 43, comma 43.2, le parole «al successivo art. 44» sono sostituite da «ai successivi articoli 44 e 44.1»;

c) all'art. 43, dopo il comma 43.5, è inserito il comma 43.6:

«43.6 Al termine del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete paga alle imprese distributrici aventi punti di prelievo trattati su base oraria sulla propria rete di distribuzione il corrispettivo a remunerazione dell'attività prestata dalle medesime imprese ai sensi dell'art. 44.1 pari a:

a) per un numero compreso fra 1 e 50 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 47.1:

$$CAP_D = 400\text{€}/\text{mese} + (\text{UdD}^{1/2})^* \overline{CAP_{DU}} \text{€}/\text{mese}$$

b) per un numero compreso fra 51 e 100 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 47.1:

$$CAP_D = 400\text{€}/\text{mese} + (\text{UdD}^{1/2})^* \overline{CAP_{DU}} \text{€}/\text{mese} + (\text{PTO}_p - 50)^* \overline{CAP_{D50}} \text{€}/\text{mese}$$

c) per un numero compreso fra 51 e 100 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 47.1:

$$CAP_D = 400\text{€}/\text{mese} + (\text{UdD} \wedge 1/2)^* \overline{CAP_{DU}} \text{€}/\text{mese} + 50^* \overline{CAP_{D50}} \text{€}/\text{mese} + (PTO_p - 100)^* \overline{CAP_{D100}} \text{€}/\text{mese}$$

Dove:

PTO_p è il numero di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 47.1;

UdD è il numero di Utenti di Distribuzione dell'impresa Distributrice di cui al comma 5.3;

$\overline{CAP_{DU}}$ e $\overline{CAP_{D50}}$ e $\overline{CAP_{D100}}$ sono i corrispettivi unitari di cui alla Tabella 6 allegata al presente provvedimento.

d) All'art. 44, comma 44.1, le parole «aggredano e comunicano» sono sostituite da «comunicano»;

e) all'art. 44, comma 44.1, le parole «nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento» sono sostituite da «nella propria rete»;

f) all'art. 44, comma 44.2, le parole «imprese distributrici di riferimento» sono sostituite da «imprese distributrici»;

g) l'art. 45 è soppresso;

h) all'art. 46, il titolo dell'articolo «Corrispettivo per il servizio di aggregazione delle misure» è sostituito da «Corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni e dei prelievi»;

i) all'art. 46, comma 46.1, dopo le parole «utente del dispacciamento» sono inserite le parole «per unità di produzione non rilevanti»;

j) all'art. 46, comma 46.1, dopo le parole «l'aggregazione delle misure» sono inserite le parole «in immissione come il prodotto fra il corrispettivo unitario CAI di cui alla Tabella 5 allegata al presente provvedimento per ogni punto di immissione delle unità di produzione non rilevanti nella propria titolarità.»;

k) all'art. 46, comma 46.1, le parole «determinato dall'Autorità ai sensi dell'art. 51, comma 51.2.» sono soppresse;

l) all'art. 46, dopo il comma 46.1, sono inseriti i commi 46.2 e 46.3:

«46.2 Entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento per unità di consumo paga al Gestore della rete il corrispettivo unitario per l'aggregazione delle misure dei prelievi risultante dalla somma dei valori CAI e CAP_G di cui alla Tabella 6 allegata al presente provvedimento per ogni punto di misura in prelievo trattato su base oraria nella propria titolarità.

46.3 Per gli anni 2006 e 2007 l'Autorità provvederà ad aggiornare annualmente i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure sulla base dell'effettivo livello di erogazione del servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica i fini del dispacciamento tenendo conto delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti.»;

m) all'art. 47, dopo il comma 47.3, è inserito il comma 47.4:

«47.4 Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza le imprese distributrici comunicano al Gestore della rete, secondo modalità dal medesimo definite, le informazioni necessarie alla regolazione dei corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento.»;

n) all'art. 48, comma 48.12, dopo le parole «all'art. 29» sono inserite le parole «e l'art. 46»;

o) all'art. 48, dopo il comma 48.12 sono inseriti i commi 48.12.1 e 48.12.2:

«48.12.1 Il Gestore della rete paga il corrispettivo di cui al comma 43.6 entro il giorno trenta del terzo mese successivo a quello di competenza.

48.12.2 Entro novanta giorni dalla determinazione dei corrispettivi di cui ai commi 43.6, 46.1 e 46.2, il Gestore della rete mette a punto le procedure informatiche opportune a gestire i flussi informativi e la regolazione delle partite economiche di cui agli articoli, 43, 44, 46 e 47. Le imprese distributrici sono tenute a mettere a punto le proprie procedure informatiche compatibilmente con il predetto termine.»;

p) all'allegato A alla deliberazione n. 168/2003 sono aggiunte le seguenti tabelle, i cui corrispettivi sono applicabili per l'anno 2005:

Tabella 5

CAI	11,0 €/mese
-------	-------------

Tabella 6

$\overline{CAP_{DU}}$	20 €/mese
$\overline{CAP_{D50}}$	6,3 €/mese
$\overline{CAP_{D100}}$	5,7 €/mese
$\overline{CAP_D}$	5,72 €/mese
$\overline{CAP_G}$	0,79 €/mese

2. di pubblicare nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), il testo dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/2003, nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1.

3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità.

Milano, 28 luglio 2005

Il presidente: ORTIS

05A08421

DELIBERAZIONE 28 luglio 2005.

Avvio di procedimento per la definizione di un codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 162/05).

**L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 28 luglio 2005.

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/1999);

la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/1997;

la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 1999, n. 78/1999 come successivamente integrata dalla deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2003, n. 123/2003 (di seguito: deliberazione n. 78/1999) e successive integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 1999, n. 158/99 (di seguito: deliberazione n. 158/99);

la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2005, n. 141/05 (di seguito: deliberazione n. 141/05);

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995 è finalità dell'Autorità garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione sull'intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;

l'art. 2, comma 12, lettera *h*), della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorità emanì direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;

l'art. 2, comma 12, lettera *l*), della legge n. 481/1995 assegna all'Autorità la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali;

l'art. 2 del decreto legislativo n. 79/1999 definisce il cliente grossista come la persona fisica o giuridica che

acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione nei Paesi dell'Unione europea;

l'art. 5, comma 5-*quater*, del decreto legislativo n. 79/1999, comma aggiunto dall'art. 1, comma 30 della legge n. 239/2004, stabilisce che a decorrere dal 1º luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico;

l'art. 5, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo n. 79/1999, comma aggiunto dall'art. 1, comma 30 della legge n. 239/2004, stabilisce che a decorrere dal 1º luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale;

lo *status* di cliente idoneo conferisce ai clienti finali il diritto potestativo di contrattare liberamente le condizioni di fornitura, fatti salvi i profili regolati, e che al riconoscimento di tale diritto potestativo è correlato il riconoscimento del diritto a mantenere la propria collocazione sul mercato vincolato;

il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo a clienti finali dotati di minore forza contrattuale, e la conseguente possibilità di acquistare energia elettrica dal fornitore di propria scelta, pone la specifica esigenza di garantire, a tutela dei suddetti clienti, la massima trasparenza, al fine di consentire scelte informate e consapevoli;

tal esigenza può essere soddisfatta attraverso la definizione di un codice di Condotta di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica, avente ad oggetto garanzie di informazione, correttezza, e trasparenza da assicurare a tutti i clienti idonei finali nella fase pre-contrattuale di presentazione delle offerte di condizioni di fornitura non regolate o alternative a quelle già autonomamente scelte dai clienti stessi.

Ritenuto necessario:

avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la definizione di un Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali che preveda:

a) regole generali di correttezza che gli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica sono tenuti ad osservare nella promozione delle offerte contrattuali a clienti idonei finali;

b) informazioni minime relative alle condizioni economiche e contrattuali delle offerte che gli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica sono tenuti a rendere note ai clienti idonei finali prima della conclusione del contratto;

c) regole per garantire la chiarezza e la trasparenza di testi e condizioni contrattuali;

individuare alcune esigenze generali di cui tenere conto ai fini della formazione di tali provvedimenti;

Delibera:

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto: la definizione di un Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali che preveda:

a) regole generali di correttezza che gli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica sono tenuti ad osservare nella promozione delle offerte contrattuali a clienti idonei finali;

b) informazioni minime relative alle condizioni economiche e contrattuali delle offerte che gli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica sono tenuti a rendere note ai clienti idonei finali prima della conclusione del contratto;

c) regole per garantire la chiarezza e la trasparenza di testi e condizioni contrattuali;

2. di tenere conto, nella formazione dei provvedimenti di cui al punto 1, delle esigenze generali di:

a) promuovere la concorrenza, attraverso strumenti compatibili con l'attuale processo di liberalizzazione del mercato, garantendo la trasparenza dell'informazione e la chiarezza dei contenuti delle offerte contrattuali;

b) garantire un adeguato livello di tutela ai clienti idonei finali che si avvalgano del diritto di stipulare contratti con un fornitore di propria scelta, con particolare riguardo ai clienti dotati di minore forza contrattuale;

3. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione l'adozione dei provvedimenti;

4. di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti schemi di provvedimenti in materia;

5. di attribuire al direttore della Direzione consumatori e qualità del servizio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas la responsabilità degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive;

6. di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 28 luglio 2005

Il presidente: ORTIS

05A08422

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

Modificazione e integrazione alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 febbraio 2005, n. 34/2005, e approvazione di un nuovo schema di convenzione allegato alla medesima deliberazione. (Deliberazione n. 165/05).

**L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 29 luglio 2005;

Visti:

il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in particolare l'art. 6, comma 2, lettera *a*), come modificato dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1977, n. 7;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);

la legge 23 agosto 2004, n. 239/2004 (di seguito: legge n. 239/2004);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/2003);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/2004 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);

il documento di consultazione 20 ottobre 2004 recante modalità di ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti di potenza < 10 MVA e ≥ 10 MVA se alimentati da fonti rinnovabili non programmabili ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: documento di consultazione);

la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/2005, come modificata e integrata dalla deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2005, n. 49/2005, e dalla deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2005, n. 64/2005 (di seguito: deliberazione n. 34/2005).

Considerato che:

lo schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 34/05 è stato proposto all'Autorità da Federutility, già Federenergia, in esito al processo di consultazione avviato con il documento 20 ottobre 2004, che

prevedeva «in ragione della molteplicità delle implicazioni tecniche e contrattuali, Federenergia, di intesa con Enel Distribuzione S.p.a., sentite le principali Associazioni dei produttori, il GRTN e l'AU, può proporre all'Autorità, ..., uno schema di convenzione di durata annuale, rinnovabile, volto a definire le modalità tecniche, economiche e contrattuali per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004»;

nel corso del seminario di presentazione della deliberazione n. 34/05, tenutosi a Milano il 14 marzo 2005, alcune associazioni di produttori hanno segnalato che lo schema di convenzione proposto da Federutility all'Autorità non aveva trovato un approfondito confronto tra le parti;

al fine di favorire il confronto tra tutte le parti interessate, gli uffici dell'Autorità hanno costituito un gruppo di lavoro per il riesame della convenzione, coinvolgendo rappresentanti di Federutility, Enel Distribuzione S.p.a., principali associazioni dei produttori, GRTN e Acquirente unico (di seguito: gruppo di lavoro);

alcune associazioni dei produttori hanno fatto rilevare che, ai fini dell'applicazione dei prezzi minimi garantiti per gli impianti di microgenerazione, il riferimento alla potenza nominale elettrica risulta particolarmente penalizzante per gli impianti idroelettrici, la cui capacità di generazione è rapportata alla potenza nominale media annua, o potenza di concessione di derivazione d'acqua, più che a quella di targa dei generatori elettrici;

i generatori degli impianti idroelettrici di piccola taglia sono spesso sovradianimensionati poiché la disponibilità della fonte idrica è spesso influenzata da fenomeni metereologici e da effetti di stagionalità delle risorse, per cui la potenza nominale installata può anche risultare notevolmente maggiore rispetto alla potenza nominale media annua, o potenza di concessione di derivazione d'acqua;

alcuni gestori di rete, oltre che alcuni produttori e loro associazioni, hanno proposto di prevedere per gli impianti che si avvalgono della deliberazione n. 34/05, una deroga a quanto stabilito dall'art. 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03, al fine di semplificare l'applicazione del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (CCT) e di evitare un doppio sistema di contabilità (CCT su base oraria; prezzo di ritiro per fasce o unico);

Ritenuto opportuno:

approvare un nuovo schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 34/05, che tenga conto delle diverse osservazioni formulate dalle parti interessate nell'ambito del gruppo di lavoro, anche al fine di renderne più semplice l'applicazione;

prevedere che, ai soli fini dell'applicazione dei prezzi minimi garantiti per gli impianti di microgenerazione, la soglia pari a 1 MW sia riferita, per gli impianti idroelettrici, alla potenza nominale media annua, o potenza di concessione di derivazione d'acqua, e, per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili, alla potenza nominale elettrica;

prevedere per gli impianti di potenza inferiore a 10 MVA che si avvalgono delle modalità di ritiro previste dalla deliberazione n. 34/05, che il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (CCT) sia calcolato applicando al totale dell'energia immessa mensilmente, un valore medio mensile pari alla differenza tra la media aritmetica mensile del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima nella zona in cui è ubicato l'impianto (prezzo zonale nel mercato del giorno prima) e la media aritmetica mensile del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima (PUN);

modificare, per lo stesso fine di cui al precedente alinea, anche l'art. 35, comma 35.2.2, della deliberazione n. 168/03, relativo alla modalità di calcolo del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto per gli impianti che si avvalgono delle modalità di ritiro previste dalla deliberazione n. 34/05;

prevedere che il prezzo unico e indifferenziato per fasce orarie di cui all'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 34/05 calcolato dall'acquirente unico venga pubblicato anche nel sito internet dell'acquirente unico, oltre che in quello dell'Autorità;

Delibera:

1. Di modificare ed integrare la deliberazione n. 34/05, nei termini di seguito indicati:

a) all'art. 5, comma 5.1, della deliberazione n. 34/05, e nel titolo, le parole «Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW» sono sostituite da «Per gli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW»;

b) l'art. 7, comma 7.1, della deliberazione n. 34/05 è sostituito dal seguente:

«7.1. All'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004 prodotta da impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA si applicano i corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'art. 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03.

All'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004 prodotta

da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, in deroga a quanto previsto dall'art. 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03, i corrispettivi unitari per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sono pari alla differenza tra la media aritmetica mensile del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima nella zona in cui è ubicato l'impianto e la media aritmetica mensile del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima, ad eccezione:

a) degli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, per i quali detti corrispettivi sono nulli;

b) degli impianti di potenza nominale elettrica superiore a 1 MW e fino a 5 MW alimentati da fonti rinnovabili o dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 387/2003, escluse le centrali ibride, per i quali detti corrispettivi vengono moltiplicati per il fattore R pari a:

$$R = (P - 1)/4$$

arrotondato, con criterio commerciale alla terza cifra decimale, dove P è la potenza nominale elettrica dell'impianto, espressa in MW, con tre decimali.

c) l'art. 8, comma 8.2, della deliberazione n. 34/05 è sostituito dal seguente:

«8.2. Il prezzo di cui al comma 4.2 viene comunicato dall'acquirente unico all'Autorità e viene pubblicato nel sito internet dell'acquirente unico e dell'Autorità.».

2. di modificare ed integrare la deliberazione n. 168/03, nei termini di seguito indicati:

a) all'art. 35, comma 35.2.2, della deliberazione n. 168/03, le parole «il corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico dell'operatore di mercato cedente è pari alla differenza tra i seguenti elementi» sono sostituite dalle seguenti «il corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico dell'operatore di mercato cedente, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 7.1 e 7.2, della deliberazione n. 34/2005, è pari alla differenza tra i seguenti elementi»;

3. di approvare lo schema di convenzione per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004, riportato in allegato al presente provvedimento (allegato «A»), a sostituzione dello schema di convenzione riportato nell'allegato «A» alla deliberazione n. 34/2005;

4. di pubblicare nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it):

l'articolo della deliberazione n. 34/2005, nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1;

lo schema di convenzione per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004 di cui al precedente punto 3;

5. di stabilire che le modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1, oltre che lo schema di convenzione di cui al precedente punto 3, si applichino a decorrere dalle stesse date di cui all'art. 10, comma 10.1, della deliberazione n. 34/2005;

6. di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 29 luglio 2005

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO «A»

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RITIRO DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 387/2003 E AL COMMA 41 DELLA LEGGE N. 239/2004.

CON LA PRESENTE CONVENZIONE

TRA

la SOCIETÀ , rappresentata da , nella qualità di , nel seguito denominata brevemente «Gestore»

E

la SOCIETÀ , rappresentata da , nel seguito denominata brevemente «Produttore» nel seguito singolarmente o congiuntamente anche denominati la parte o le Parti.

PREMESSO CHE:

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), all'art. 3, comma 12, ha stabilito che il «Ministro dell'industria, con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 1, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale»;

il decreto ministeriale 21 novembre 2000 ha determinato con validità ed efficacia giuridica ed economica a far data dal 1º gennaio 2001, la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003), all'art. 13, commi 3 e 4, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) determini le modalità per il ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, e previa richiesta del produttore, dell'energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonché da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete di trasmissione nazionale nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti CIP n. 15/89, n. 34/90 e n. 6/92, nonché ai

sensi della deliberazione dell'Autorità n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione;

il comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004), stabilisce che venga ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale o dall'impresa distributrice, rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione, previa richiesta del produttore, secondo modalità determinate dall'Autorità, l'energia prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, da impianti di potenza qualsiasi entrati in esercizio dopo il 1º aprile 1999 e alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima, agli impianti ad acqua fluente, nonché l'energia prodotta ai sensi dell'art. 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999;

l'Autorità, con deliberazione 23 febbraio 2005, n. 34/2005, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 34/2005), ha definito le modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, e del comma 41 della legge n. 239/2004;

il Produttore esercisce l'impianto⁽¹⁾ denominato, ubicato nel comune

l'impianto (vds. nota 1) è soggetto al regime giuridico di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 o del comma 41 della legge n. 239/2004, come risulta dalla dichiarazione del produttore allegata alla presente convenzione (vds. Allegato n. 1);

il Produttore, con comunicazione in data, prot. n.

ha richiesto al Gestore il ritiro dell'energia elettrica prodotta dall'impianto di cui alla alinea precedente ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004;

ha dato mandato al Gestore di concludere con il Gestore della rete di trasmissione nazionale il contratto per il servizio di trasmissione di cui all'art. 19 del Testo integrato per l'energia elettrica prodotta e immessa in rete, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 5.2, dell'allegato «A» alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/2003, con successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/2003) e il contratto per il servizio di dispacciamento in immissione, ai sensi dell'art. 5, comma 5.2, della deliberazione n. 168/2003, se l'impianto ha una potenza nominale elettrica superiore a 1 MW (cancellare se non richiesto);

il Produttore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa al proprio impianto e all'allacciamento del medesimo alla rete del Gestore;

(1) La convenzione può anche essere riferita alla cessione di energia elettrica prodotta da più impianti, purché nella titolarità di un unico soggetto e collegati alla rete del medesimo Gestore. In tal caso, l'allegato n. 1 contiene la descrizione della tipologia e delle caratteristiche di ciascun impianto oggetto della convenzione.

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1.

Obgetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto il ritiro, da parte del Gestore e su richiesta del Produttore, dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004 prodotta dall'impianto (vds. nota 1) di cui alla premessa e all'Allegato n. 1.

Ai fini della presente convenzione si applica quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità n. 34/2005.

Art. 2.

Consegna dell'energia al Gestore

Il Produttore si impegna a cedere al Gestore l'energia di cui al precedente art. 1.

La consegna dal Produttore al Gestore dell'energia viene effettuata nel punto di collegamento sito nel comune di alla tensione nominale di kV e alla frequenza nominale di Hz.

L'energia oggetto del presente accordo è la totale energia elettrica netta immessa nella rete del Gestore, pari all'energia linda prodotta dall'impianto al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari, dall'eventuale officina, dell'energia elettrica autoprodotta e autoconsumata, delle perdite di trasformazione e di linea fino al punto di consegna alla rete del Gestore.

[Nel caso di cessione al Gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica in eccesso rispetto a quella ritirata dal medesimo nell'ambito delle convenzioni di cessione destinata da parte di impianti che rientrano nell'ambito di applicazione della deliberazione n. 34/2005, la frase precedente è sostituita dalla seguente:

L'energia oggetto del presente accordo è l'energia elettrica immessa nella rete del Gestore, pari all'energia linda prodotta dall'impianto al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari, dall'eventuale officina, dell'energia elettrica autoprodotta e autoconsumata, delle perdite di trasformazione e di linea fino al punto di consegna alla rete del Gestore, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete di trasmissione nazionale nell'ambito delle convenzioni in essere previste dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003].

Eventuali quantitativi di energia prelevata dalla rete sono oggetto di separati accordi commerciali di fornitura da parte del Gestore, quando opera come impresa distributrice, o da parte di altri soggetti operanti nel mercato libero.

La consegna dell'energia da parte del Produttore dovrà essere effettuata, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 6, come previsto nel regolamento di esercizio e dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nelle regole tecniche di connessione del Gestore competente.

Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare, per esigenze di esercizio e di manutenzione dei propri impianti, sospensioni o riduzioni del ritiro dell'energia, da comunicare al Produttore con un congruo preavviso, di almeno ventiquattro ore, salvo i casi di emergenza.

Le apparecchiature di misura (AdM) necessarie per misurare l'energia elettrica consegnata alla rete, da installarsi a cura e spese del Produttore, devono essere conformi alle prescrizioni dell'Autorità in materia di misura della energia elettrica e alle prescrizioni contenute nelle regole tecniche di connessione del Gestore.

Art. 3.

Norme generali di esercizio e responsabilità

Il produttore sottoscrive o dichiara di aver sottoscritto (cancelare la condizione che non ricorre) il Regolamento di esercizio con il Gestore relativo all'impianto oggetto della presente convenzione.

In conformità a detto regolamento e, in generale, alle regole tecniche di connessione, il Produttore si impegna a munire le proprie installazioni, a sua cura e spese, di idonei apparecchi di connessione e protezione e regolazione, concordati con il Gestore e rispondenti alle norme tecniche ed antinfortunistiche, necessari per evitare ogni effetto dannoso al regolare esercizio della rete elettrica, nonché a fornire la relativa documentazione al Gestore. Il Produttore si assume ogni responsabilità per danno a persone o cose derivanti dall'esercizio delle proprie installazioni. Il Produttore si impegna altresì a mante-

nere in efficienza gli impianti di sua proprietà in modo che rispondano alle norme tecniche in vigore, alle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e alle norme di esercizio del Gestore.

Art. 4.

Prezzi di ritiro e corrispettivi a copertura dei costi riconosciuti al Gestore

I prezzi che saranno riconosciuti dal Gestore al Produttore sono definiti dagli articoli 4 e 5 della deliberazione n. 34/2005.

I corrispettivi dovuti dal Produttore al Gestore a copertura dei costi amministrativi e a copertura dei costi di gestione contrattuale sono definiti all'art. 6 della deliberazione n. 34/2005.

Qualora successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione, intervengano nuovi provvedimenti in materia di prezzi di ritiro dell'energia o di corrispettivi a copertura dei costi riconosciuti al Gestore, detti prezzi e corrispettivi verranno conseguentemente adeguati.

Nel caso di applicazione dei prezzi di ritiro articolati su scaglioni progressivi di cui all'art. 5, comma 5.1, lettera *a*), della deliberazione n. 34/2005 per periodi di validità della convenzione inferiori all'anno, gli scaglioni medesimi vengono ridotti proporzionalmente al periodo di validità della convenzione rispetto all'anno solare.

Qualora il produttore richieda al Gestore cui l'impianto è connesso il ritiro dell'energia elettrica prodotta da un impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore di potenza inferiore a 10 MVA, il Gestore riconosce:

il prezzo di cui all'art. 4, comma 4.3, lettera *b*), della deliberazione n. 34/2005, durante il periodo di collaudo, come definito dall'art. 1, comma 1, lettera *w1*, della deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002 n. 42/2002, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 42/2002), e durante il primo periodo di esercizio, come definito dall'art. 2, comma 2, della deliberazione dell'Autorità 11 novembre 2004, n. 201/2004;

il prezzo di cui all'art. 4, comma 4.3, lettera *a*), della deliberazione n. 34/2005 per gli anni solari in cui, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo dell'anno solare precedente, è soddisfatta la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/2002;

il prezzo di cui all'art. 4, comma 4.3, lettera *b*), della deliberazione n. 34/2005 per gli anni solari in cui, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo dell'anno solare precedente, non è soddisfatta la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/2002.

Il Produttore trasmette al Gestore, entro il termine di cui all'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 42/2002, copia della dichiarazione inviata al Gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi del medesimo art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 42/2002, relativa alle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione.

Qualora, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo dell'anno solare precedente, non è soddisfatta la definizione di cogenerazione ai sensi della deliberazione n. 42/2002, il Produttore emette note di credito a compensazione dei maggiori corrispettivi fatturati *il paragrafo relativo agli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore può essere cancellato se non richiesto*.

Il Produttore, qualora abbia dato mandato al Gestore di concludere con il Gestore della rete di trasmissione nazionale il contratto per il servizio di trasmissione e il contratto per il servizio di dispaccio in immissione, riconosce al medesimo Gestore (o riceve dal medesimo Gestore) i corrispettivi ad essi correlati.

Art. 5.

Fasce orarie

Le fasce orarie sono quelle previste dall'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 5/2004, in vigore dal 1° aprile 2004 fino al

31 dicembre 2004, dalla deliberazione dell'Autorità n. 235/2004, per l'anno 2005, e subiranno le variazioni stabilite dagli organismi competenti con successivi provvedimenti.

Art. 6.

Fattore di potenza ed energia reattiva

Il Produttore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni relative al fattore di potenza e all'energia reattiva.

1. Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva minore o uguale a 1 MW, se idroelettrici, e minore o uguale a 3 MW, se termoelettrici.

Per tali impianti il fattore di potenza medio mensile deve essere pari a 1. Tale valore potrà essere modificato a seguito dell'avviamento dell'impianto, nel caso in cui il Gestore lo ritenga necessario, sulla base dei dati di esercizio della rete.

2. Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva maggiore di 1 MW e minore o uguale a 10 MW se idroelettrici, e maggiore di 3 MW e minore o uguale a 10 MW, se termoelettrici.

Per tali impianti, in fase di immissione di energia attiva, l'immissione in rete di energia reattiva induttiva deve avvenire, nelle ore di fascia F1, F2 e F3, con fattore di potenza minore o uguale a 0,9. Nelle ore di fascia F4 (ore vuote) il fattore di potenza deve essere pari a 1.

3. Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva maggiore di 10 MW.

Per tali impianti, in fase di immissione di potenza attiva, l'immissione in rete di energia reattiva deve avvenire con fattore di potenza minore o uguale a 0,9 induttivo, nelle ore di fascia F1, F2 e F3, e minore o uguale a 0,95 capacitivo, nelle ore di fascia F4 (ore vuote).

4. Impianti di generazione asincroni.

Per tali impianti, in fase di immissione in rete di energia attiva, l'assorbimento di energia reattiva induttiva deve avvenire con fattore di potenza medio mensile maggiore o uguale a 0,9, nelle ore di fascia F1, F2 e F3. Nessuna condizione specifica è prescritta per le ore di fascia F4 (ore vuote).

Qualora l'impianto di produzione si interfacci con la rete mediante un *sistema di conversione statico*, in funzione delle caratteristiche di quest'ultimo, potrà essere assimilato dal Gestore ad un impianto di generazione di tipo sincrono oppure asincrono ai fini dell'oggetto del presente articolo, e pertanto assoggettato ai relativi vincoli. Se l'impianto è alimentato da fonti rinnovabili non programmati viene assimilato dal Gestore esclusivamente ad un impianto di generazione di tipo asincrono.

Il Produttore è tenuto ad adottare idonei provvedimenti per contenere il fattore di potenza alle prescrizioni di cui sopra.

In caso di mancato rispetto da parte del Produttore delle prescrizioni sul fattore di potenza il Gestore applicherà, a titolo di penalità, i seguenti corrispettivi.

a) Impianti di generazione sincroni.

In ciascuna fascia oraria, il corrispettivo da applicare all'energia attiva immessa a titolo di penale è pari al:

1,016% se AT;

1,038% se MT;

1,095 % se BT;

del prezzo di ritiro di cui al precedente art. 4 per ogni centesimo di valore del fattore di potenza medio mensile che si discosti dai limiti fissati per il produttore per le rispettive fasce orarie.

Limitatamente agli impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva minore o uguale a 1 MW, se idroelettrici e minore o uguale a 3 MW se termoelettrici, di cui al precedente punto 1, le penalità si applicano con riferimento al fattore di potenza medio mensile. Nel caso di impianti che si sono avvalsi dei prezzi di

cui all'art. 5, comma 5.1, della deliberazione n. 34/2005, il prezzo da utilizzare ai fini del calcolo della penalità è quello previsto allo stesso art. 5, comma 5.1; nei mesi interessati da scaglioni diversi, il prezzo di riferimento è quello relativo allo scaglione più economico.

b) Impianti di generazione asincroni.

Nel caso in cui i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati per ciascuna delle fasce orarie, espressi in kVArh, eccedano numericamente il 50% delle corrispondenti immissioni di energia attiva, espresse in kWh, il Gestore applicherà all'energia attiva immessa, a titolo di penale, un corrispettivo pari al corrispettivo per la fornitura di energia induttiva stabilito dal Gestore in caso di mancato rispetto del fattore di potenza per le forniture multiorarie corrispondenti per livello di tensione.

Qualora l'assetto della rete lo richieda, è facoltà del Gestore stabilire, per qualunque impianto, prescrizioni diverse da quelle sopra riportate, previo accordo con il produttore (per impianti con potenza >10 MW il valore fissato va notificato al Gestore della rete di trasmissione nazionale). In detta eventualità le penalità suddette verranno applicate con riferimento ai diversi limiti imposti.

Art. 7.

Cambio Tensione

Il Gestore ha la facoltà di variare, anche in corso di convenzione, il valore della tensione nominale della propria rete nei punti di collegamento per la consegna dell'energia, dandone preavviso con almeno un anno di anticipo al Produttore.

Gli oneri conseguenti agli adattamenti da attuare sugli impianti sono a carico di ciascun contraente per le parti di rispettiva proprietà.

Art. 8.

Misura dell'energia

La misura e la registrazione dell'energia attiva e dell'energia reattiva vengono eseguite mediante apparecchiature di misura (AdM) installate nei punti di consegna dell'energia di cui all'art. 2 della presente convenzione ad eccezione di quanto diversamente previsto dal Gestore della rete di trasmissione nazionale. Per la quantificazione forfetaria delle perdite ai fini della ricostruzione della misura nel punto di scambio, per gli impianti connessi in MT si rimanda ai criteri previsti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale.

Il responsabile dell'installazione e della manutenzione delle AdM («responsabile della AdM») e il responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure nei punti di misura («responsabile della misura») sono definiti dalle disposizioni dell'Autorità in materia di misura dell'energia elettrica.

Le AdM devono essere conformi alle disposizioni in materia di installazione e attivazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica emanate dall'Autorità nonché alle regole tecniche del Gestore.

Art. 9.

Documentazione

Il Produttore si impegna a procurare a propria cura e spese ed a consegnare al Gestore, su semplice richiesta e con le scadenze e/o cadenze fissate, la documentazione relativa agli impianti di cui alla presente convenzione ed ai rapporti ivi regolati, anche al fine di fornire gli elementi a supporto di quanto dichiarato nell'allegato n. 1.

Art. 10.

Modalità amministrative e fiscali

Le fatture per tutti i corrispettivi di cui alla presente convenzione sono soggette ad IVA per cui, in caso d'uso, la convenzione stessa è soggetta a registrazione a tassa fissa.

Le fatture per tutti i corrispettivi inerenti alla cessione dell'energia, di cui al precedente art. 4, sono emesse dal Produttore e dal Gestore mensilmente.

Qualora fra la data di emissione delle fatture mensili del produttore e la scadenza di cui al terzo periodo del presente articolo intercorrono meno di quindici giorni, la scadenza sarà posticipata a venti giorni dalla data di emissione della fattura.

I pagamenti dal Gestore al Produttore sono effettuati con valuta beneficiaria il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza, come previsto dall'art. 32, comma 32.6, del Testo integrato.

I pagamenti dal Produttore al Gestore sono effettuati con valuta beneficiaria entro venti giorni dalla data di emissione della fattura.

Gli eventuali conguagli derivanti dall'aggiornamento dei prezzi di cui all'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 34/2005 vengono effettuati con valuta beneficiaria non successiva al quindicesimo giorno lavorativo del mese di aprile dell'anno successivo a quello di competenza. I corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'art. 7 della deliberazione n. 34/2005 vengono corrisposti entro i termini previsti dalla deliberazione n. 168/2003.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine previsto, ove tale ritardo sia imputabile al Gestore o al Produttore, sono riconosciuti interessi di mora, qualora superiori a 5,00 (cinque/00), nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c., per i primi sessanta giorni di ritardo, e dal sessantunesimo giorno in poi, della media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali.

Qualora l'interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 («Disposizione in materia di usura»), e successive modifiche ed integrazioni, l'interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo. In caso di emissione delle note di credito di cui all'art. 4, il relativo titolo sarà emesso dal Produttore entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dei relativi importi da parte del Gestore, con contestuale valuta beneficiaria.

Ferme restando le esenzioni previste dall'art. 10, comma 7, primo periodo, della legge n. 133/1999 per gli impianti che utilizzano fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, il Produttore dichiara di aver provveduto all'ottenimento della licenza e di ogni altra autorizzazione occorrente per l'esercizio del proprio impianto di produzione e si impegna a provvedere alla denuncia dell'energia prodotta al competente Ufficio Tecnico di Finanza.

Art. 11.

Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione ha decorrenza dal/...../....., primo giorno del mese successivo a quello in cui l'istanza del Produttore, di cui all'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 34/2005 è pervenuta al Gestore, ed avrà scadenza al 31 dicembre Dopo tale data si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di disdetta da darsi da una delle due Parti a mezzo lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza originaria o dei successivi termini di proroga.

Art. 12.

Risoluzione della convenzione

Il presente atto si intende risolto di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Produttore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Produttore ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in ogni momento della sua validità previo invio di disdetta a mezzo raccomandata almeno trenta giorni prima dalla data dalla quale si intende recedere.

Art. 13.

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti il presente accordo verranno inviate agli indirizzi di seguito specificati.

Comunicazione verso il Gestore:

Società
Via
C.A.P.

Indirizzo posta elettronica:

Comunicazione verso il Produttore:

Società:
Via
C.A.P.

Indirizzo posta elettronica:

Per qualsiasi ulteriore necessità le Parti hanno individuato il riferimento nelle persone di seguito specificate.

Per il Gestore:

sig. tel.
indirizzo posta elettronica

Per il Produttore:

sig. tel.
indirizzo posta elettronica

Art. 14.

Giurisdizione

Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione della presente convenzione definitiva e degli atti dalla stessa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di

Letto, approvato e sottoscritto.

Data,

Allegato: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 34/2005 (allegato 1).

ALLEGATO n. 1
allo schema di convenzione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
relativa alla tipologia e alle caratteristiche dell'impianto di produzione,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto nato a il,
codice fiscale (eventuale) partita IVA.

DICHIARA CHE

l'impianto per il quale chiede il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 presenta le seguenti caratteristiche [cancellare le lettere, ed i relativi paragrafi, riferiti alle tipologie in cui non rientra l'impianto oggetto della presente convenzione].

a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, con esclusione delle centrali ibride e degli impianti alimentati da rifiuti;

l'impianto nella titolarità di (o: gestito da), denominato, sito nel comune di, è soggetto al regime giuridico di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 o del comma 41 della legge n. 239/2004;

l'impianto è alimentato dalla fonte rinnovabile (specificare quale);

la potenza dell'impianto [in MVA] è pari a MVA ai fini dell'applicazione della deliberazione n. 34/2005 con riferimento alla potenza dell'impianto;

la potenza nominale elettrica dell'impianto [in MW] è pari a MW, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 3, 5 (ad eccezione degli impianti idroelettrici) e 7 della deliberazione n. 34/2005;

la potenza nominale media annua dell'impianto [in MW] è pari a MW, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 5 della deliberazione n. 34/2005 per i soli impianti idroelettrici (cancellare se non richiesto o non richiedibile);

intende avvalersi del prezzo unico indifferenziato per fasce orarie di cui all'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 34/2005 (cancellare se non richiesto);

intende avvalersi dei prezzi minimi garantiti di cui all'art. 5 della deliberazione n. 34/2005 (cancellare se non richiesto o non richiedibile);

l'impianto non risulta collegato ad alcuna utenza ad esclusione dei servizi ausiliari di centrale, dell'eventuale annessa officina e dei siti di autoconsumo;

b) centrali ibride di potenza inferiore a 10 MVA:

l'impianto nella titolarità di (o: gestito da), denominato, sito nel comune di, è soggetto al regime giuridico di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 o del comma 41 della legge n. 239/2004;

l'impianto è alimentato sia da fonte rinnovabile che non rinnovabile (centrale ibrida, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 387/2003);

l'impianto soddisfa la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/2002 (cancellare se la definizione non è soddisfatta);

la potenza dell'impianto è pari a MVA [in MVA] e la quota della potenza dell'impianto imputabile a fonte rinnovabile è pari a MVA ai fini dell'applicazione della deliberazione n. 34/2005 con riferimento alla potenza dell'impianto;

la potenza nominale elettrica dell'impianto è pari a MW [in MW], ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 3 e 7 della deliberazione n. 34/2005;

intende avvalersi del prezzo unico indifferenziato per fasce orarie di cui all'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 34/2005, limitatamente alla quota imputabile a fonte rinnovabile (*cancellare se non richiesto*);

l'impianto non risulta collegato ad alcuna utenza ad esclusione dei servizi ausiliari di centrale, dell'eventuale annessa officina e dei siti di autoconsumo;

c) impianti alimentati da rifiuti di potenza inferiore a 10 MVA:

l'impianto nella titolarità di (o: gestito da), denominato , sito nel comune di , è soggetto al regime giuridico di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 o del comma 41 della legge n. 239/2004;

l'impianto è alimentato da rifiuti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003;

la potenza dell'impianto è pari a MVA [in MVA], ai fini dell'applicazione della deliberazione n. 34/2005 con riferimento alla potenza dell'impianto;

la potenza nominale elettrica dell'impianto è pari a MW [in MW], ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 3,5 e 7 della deliberazione n. 34/2005;

intende avvalersi del prezzo unico indifferenziato per fasce orarie di cui all'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 34/2005 (*cancellare se non richiesto*);

intende avvalersi dei prezzi minimi garantiti di cui all'art. 5 della deliberazione n. 34/2005 (*cancellare se non richiesto o non richiebile*);

l'impianto non risulta collegato ad alcuna utenza ad esclusione dei servizi ausiliari di centrale, dell'eventuale annessa officina e dei siti di autoconsumo.

d) Impianti alimentati da fonti non rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA

l'impianto nella titolarità di (o: gestito da), denominato, sito nel comune di , è soggetto al regime giuridico di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 o del comma 41 della legge n. 239/2004;

l'impianto è alimentato da fonte non rinnovabile (*specificare quale*);

l'impianto soddisfa la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/2002 (*cancellare se la definizione non è soddisfatta*);

la potenza dell'impianto è pari a MVA [in MVA], ai fini dell'applicazione della deliberazione n. 34/2005 con riferimento alla potenza dell'impianto;

la potenza nominale elettrica dell'impianto è pari a MW [in MW], ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 3 e 7 della deliberazione n. 34/2005;

l'impianto non risulta collegato ad alcuna utenza ad esclusione dei servizi ausiliari di centrale, dell'eventuale annessa officina e dei siti di autoconsumo;

e) impianti con potenza uguale o superiore a 10 MVA alimentati da fonti assimilate, da rifiuti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003, da fonti rinnovabili diverse da quella eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica ad acqua fluente:

l'impianto nella titolarità di (o: gestito da), denominato , sito nel comune di , è soggetto al regime giuridico di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 o del comma 41 della legge n. 239/2004;

l'impianto è alimentato dalla fonte (*specificare quale*);

il Produttore ha la qualifica di autoproduttore, come definito dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999;

la potenza dell'impianto è pari a MVA [in MVA], ai fini dell'applicazione della deliberazione n. 34/2005 con riferimento alla potenza dell'impianto;

l'impianto non risulta collegato ad alcuna utenza ad esclusione dei servizi ausiliari di centrale, dell'eventuale annessa officina e dei siti di autoconsumo.

INFORMATIVA ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003

Il trattamento dei dati da lei forniti è finalizzato alla stipula della convenzione per il ritiro dell'energia elettrica da lei richiesto.

I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per dar seguito alla sua richiesta di stipula della predetta convenzione.

Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dal decreto legislativo n. 196/2003, e successive modificazioni e integrazioni, con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale di e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento. Ha altresì, il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali che la riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. Può rivolgersi per tutto ciò al domiciliato per la carica presso la sede della società in , nella sua qualità di responsabile del trattamento.

I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione della convenzione avente ad oggetto il ritiro dell'energia, in qualità di incaricati del trattamento.

Il conferimento dei dati da parte sua è obbligatorio in quanto necessari ai fini della predetta convenzione.

I suoi dati possono essere comunicati a Enti pubblici, alle competenti Autorità o a soggetti privati nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo n. 196/2003, e successive modificazioni e integrazioni. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto prescritto da espresse disposizioni normative.

Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è nella persona di

05A08423

DELIBERAZIONE 2 agosto 2005.

Modifica dei termini per la trasmissione dei dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie, previsti dall'articolo 12, comma 12.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 170/04, come successivamente integrata e modificata. (Deliberazione n. 169/05).

**L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 2 agosto 2005;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170/2004 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 170/2004);

Considerato che:

l'art. 12, comma 12.1, della deliberazione n. 170/2004 prevede che le imprese di distribuzione trasmettono i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2004-2005 entro trenta giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie relative all'anno 2005-2006 entro sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);

gli uffici dell'Autorità hanno ricevuto numerose osservazioni, anche in via informale, in cui è stato evidenziato che i termini di cui al precedente alinea vengono a cadere nel periodo estivo in cui la disponibilità del personale è resa critica dalla fruizione delle ferie, e pertanto il loro rispetto si presenta problematico;

Ritenuto che:

la difficoltà prospettata in merito al verificarsi della scadenza dei termini per la trasmissione dei dati necessari alla presentazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2004-2005 nel periodo estivo sia legata a problemi reali inerenti l'organizzazione delle attività nelle imprese di distribuzione;

sia opportuno, in relazione a quanto esposto nel precedente alinea, modificare il termine attualmente fissato all'art. 12, comma 12.1, della deliberazione n. 170/04, in maniera da renderne più agevole il rispetto da parte delle imprese di distribuzione;

Delibera:

1. di modificare la deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04, sostituendo all'art. 12, comma 12.1, le parole: «trenta giorni», con le parole: «sessanta giorni»;

2. di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore alla data della sua pubblicazione.

Milano, 2 agosto 2005

Il presidente: ORTIS

05A08424

DELIBERAZIONE 2 agosto 2005.

Modifica dei termini per la trasmissione dei dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie, previsti dall'articolo 13, comma 13.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 173/04, come successivamente integrata e modificata. (Deliberazione n. 170/05).

**L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 2 agosto 2005,

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 settembre 2004, n. 173/04 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 173/04).

Considerato che:

l'art. 13, comma 13.1, della deliberazione n. 173/04 prevede che le imprese di distribuzione trasmettono i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2004-2005 entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie relative all'anno 2005-2006 entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);

gli uffici dell'Autorità hanno ricevuto numerose osservazioni, anche in via informale, in cui è stato evidenziato che i termini di cui al precedente alinea vengono a cadere nel periodo estivo in cui la disponibilità del personale è resa critica dalla fruizione delle ferie, e pertanto il loro rispetto si presenta problematico;

Ritenuto che:

la difficoltà prospettata in merito al verificarsi della scadenza dei termini per la trasmissione dei dati necessari alla presentazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2004-2005 nel periodo estivo sia legata a problemi reali inerenti l'organizzazione delle attività degli esercenti;

sia opportuno, in relazione a quanto esposto nel precedente alinea, modificare il termine attualmente fissato all'art. 13, comma 13.1, della deliberazione n. 173/04, in maniera da renderne più agevole il rispetto da parte degli esercenti;

Delibera:

1. Di modificare la deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/04, sostituendo all'art. 13, comma 13.1, le parole: «30 (trenta) giorni», con le parole: «60 (sessanta) giorni»;

2. di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore alla data della sua pubblicazione.

Milano, 2 agosto 2005

Il presidente: ORTIS

05A08463

DELIBERAZIONE 2 agosto 2005.

Modalità applicative del regime individuale di cui alla deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04 e alla deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/04. (Deliberazione n. 171/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 agosto 2005,

Viste:

la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del consiglio 26 giugno 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la legge 23 agosto 2004, n. 239.

Viste:

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/2001);

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 170/2004);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 173/2004);

la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2004, n. 190/04;

la deliberazione dell'Autorità 19 gennaio 2005, n. 8/05;

la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2005, n. 62/05;

la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 122/05;

la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2005, n. 128/05;

il documento per la consultazione 25 gennaio 2005, recante modalità applicative del regime individuale di calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal gas naturale, istituito dall'art. 9 della deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/2004 ed all'art. 9 della deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/2004;

il documento di consultazione 5 maggio 2005 recante integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 settembre 2004, n. 173/04.

Considerato che:

le deliberazioni n. 170/2004 e n. 173/2004 istituiscono il regime individuale, a cui tutte le imprese di distribuzione possono accedere e che consente di determinare un vincolo sui ricavi in piena aderenza alle situazioni peculiari che caratterizzano l'attività di ciascuna impresa;

ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi in regime individuale, le deliberazioni n. 170/2004 e n. 173/2004 prevedono che i criteri fissati dall'Autorità facciano riferimento, tra l'altro, ai dati desumibili dai conti separati trasmessi ai sensi della deliberazione n. 311/2001 e consentano all'Autorità di verificare la correttezza dei dati relativi ai costi di pertinenza dell'attività di distribuzione efficientemente sostenuti;

ai fini del calcolo del costo sostenuto dalle imprese per l'erogazione del servizio di distribuzione del gas occorre disporre di informazioni economiche e patrimoniali certe e verificabili;

ai sensi dell'art. 7 della deliberazione n. 311/2001, l'attività di distribuzione e l'attività di misura costituiscono comparti di separazione contabile;

in esito alla consultazione:

i) è emersa l'esigenza di individuare modalità applicative che tengano conto del costo sostenuto dall'impresa di distribuzione come valore residuo dei cespiti, calcolato ai sensi dell'art. 15, comma 15.5, del decreto legislativo n. 164/2000;

ii) ai fini del calcolo del capitale investito netto, ha trovato sostegno la proposta di prevedere che l'impresa di distribuzione possa accedere al regime individuale nel caso in cui il valore del capitale attinente i cespiti per i

quali non è disponibile la stratificazione temporale del costo storico rivalutato rappresenti una componente pari fino al 50% del capitale investito complessivo e per la valutazione di tali cespiti si utilizzi il costo storico originario di cespiti il più possibili omogenei;

iii) è emersa l'esigenza di effettuare istruttorie individuali finalizzate alla determinazione del vincolo sui ricavi in regime individuale, preliminari alla formulazione delle proposte tariffarie in regime individuale, limitando l'analisi dell'origine esogena dello scostamento rilevato ai soli costi operativi e al contempo sottoporre ad ulteriori analisi la formula indicata nel documento di consultazione per calcolare i costi operativi convenzionali, rispetto ai quali determinare lo scostamento;

Ritenuto che:

ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi riconoscibile all'impresa di distribuzione che partecipa al regime individuale, sia opportuno:

i) fare riferimento ai dati desumibili dai conti annuali separati, relativi all'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla presentazione della proposta tariffaria, relativamente al quale l'impresa ha già adempiuto agli obblighi previsti dalla deliberazione n. 311/2001, alle perizie tecniche asseverate che definiscono il valore residuo dei cespiti, calcolato ai sensi dell'art. 15, comma 15.5, del decreto legislativo n. 164/00, nonché agli ulteriori dati necessari anche ai fini della determinazione del costo storico rivalutato delle immobilizzazioni per le quali non è disponibile la stratificazione temporale del costo storico d'acquisizione, che verranno appositamente richiesti;

ii) prevedere, al fine di non discriminare le imprese di distribuzione nella determinazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini tariffari, un criterio uniforme per valutare il valore delle immobilizzazioni nel caso di affidamento aggiudicato ai sensi dell'art. 15, comma 15.5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;

iii) utilizzare modalità coerenti con quelle adottate ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi in regime ordinario di cui alla deliberazione n. 170/2004, tenuto conto delle osservazioni pervenute;

Ritenuto quindi opportuno:

definire le modalità applicative di calcolo del vincolo sui ricavi in regime individuale e di svolgimento delle istruttorie individuali tali da garantire certezza dei tempi e non discriminatorietà delle procedure;

concentrare le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità in capo alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) ed avvalersi della Cassa medesima, in quanto organismo che amministra il sistema di erogazioni correlate ai meccanismi di perequazione, per l'organizzazione della struttura

tecnica attraverso la quale effettuare le verifiche di ammissibilità dello scostamento e per l'attività istruttoria;

Delibera:

1. Di approvare l'allegato A «Modalità applicative del regime individuale di cui alla deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04, e alla deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/04», allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) per le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità, nonché per l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l'Autorità effettuerà le verifiche e l'attività istruttoria;

3. di prevedere che la Cassa, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione della presente delibera, sottponga all'Autorità una proposta che individua la procedura, i criteri e i profili per la selezione degli esperti di cui avvalersi per l'attività istruttoria;

4. di porre a carico del Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione, di cui al comma 5, della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, gli oneri sostenuti dalla Cassa per le attività di cui alla presente deliberazione, con separata evidenza contabile;

5. di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 2 agosto 2005

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO A

MODALITÀ APPLICATIVE DEL REGIME INDIVIDUALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2004, N. 170/04 E ALLA DELIBERAZIONE 30 SETTEMBRE 2004, N. 173/04.

1. Definizioni.

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 della deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/2004) e della deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/2004), integrate con le seguenti:

costo storico originario d'acquisizione è il costo d'acquisizione del cespito al momento della sua prima utilizzazione ovvero il costo di realizzazione interna dello stesso;

deliberazione n. 311/01 è la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;

regime individuale è il regime individuale di cui all'art. 8 della deliberazione n. 170/04 e all'art. 9 della deliberazione n. 173/2004.

2. Finalità e principi.

2.1 Il presente provvedimento definisce le modalità applicative del regime individuale, con riferimento:

- a) alla modalità di presentazione dell'istanza di determinazione del vincolo sui ricavi in regime individuale;
- b) alla documentazione necessaria per lo svolgimento delle istruttorie individuali;
- c) all'articolazione delle istruttorie individuali;
- d) alle metodologie di calcolo del vincolo sui ricavi.

2.2 Lo svolgimento delle istruttorie individuali avviene nel rispetto del principio di non discriminazione tra imprese di distribuzione, tenendo conto delle specificità aziendali e in coerenza con le vigenti determinazioni in materia di tariffe per l'attività di distribuzione adottate con la deliberazione n. 170/04.

3. Organo istruttore.

3.1 L'Autorità, ai fini della verifica delle istanze di partecipazione al regime individuale e dello svolgimento delle istruttorie individuali, si avvale del supporto della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa).

3.2 Nell'ambito del supporto all'Autorità per lo svolgimento delle istruttorie individuali la Cassa può avvalersi di competenze professionali specializzate esterne e può, altresì, richiedere all'Autorità di avvalersi della eventuale collaborazione della Guardia di finanza.

3.3 Le competenze professionali specializzate esterne di cui al comma 3.2 non devono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con imprese esercenti il servizio di distribuzione di gas o con società facenti parte del medesimo gruppo societario di imprese esercenti il servizio di distribuzione di gas, né devono avere intrattenuto tali rapporti con l'impresa che ha presentato l'istanza di cui al comma 3.1, né con società in rapporto di controllo o collegamento con detta impresa, in quanto controllanti o controllate o collegate o soggette al controllo di una stessa società, né trovarsi per qualsiasi ragione in posizione di conflitto di interessi con i predetti soggetti.

4. Istanza di determinazione del vincolo sui ricavi in regime individuale.

4.1 Le imprese di distribuzione interessate alla determinazione del vincolo sui ricavi in regime individuale presentano all'Autorità e alla Cassa un'apposita istanza, utilizzando l'opportuna modulistica predisposta dagli uffici dell'Autorità e resa disponibile nel sito dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entro e non oltre:

a) sessanta giorni dalla pubblicazione dell'opportuna modulistica, per l'anno termico 2004-2005 e 2005-2006;

b) il 30 giugno di ogni anno, per gli anni termici successivi.

4.2 L'istanza sarà dichiarata inammissibile qualora pervenuta all'Autorità e alla Cassa in data successiva a quella prevista al paragrafo 4.1 (decadenza della facoltà di accedere al regime individuale), ovvero qualora non corredata dalla documentazione prevista dal paragrafo 4.3.

4.3 L'istanza, pena la sua inammissibilità, deve essere corredata dalla seguente documentazione, trasmessa in forma elettronica:

a) modulistica di cui al paragrafo 4.1, opportunamente compilata in ogni sua parte;

b) conti annuali separati, redatti ai sensi della deliberazione n. 311/01, relativi all'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'anno termico relativo alla proposta tariffaria in regime individuale;

c) dichiarazione del legale rappresentante, di cui al paragrafo 8.11;

d) copia del bilancio d'esercizio di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, relativo all'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'anno termico relativo alla proposta tariffaria in regime individuale.

Qualora la dichiarazione del legale rappresentante e il bilancio d'esercizio non fossero disponibili in forma elettronica, potranno essere trasmessi in forma cartacea e dovranno pervenire entro i termini di cui al paragrafo 4.1.

4.4 Le imprese di distribuzione che presentano istanza devono inoltre mettere a disposizione dell'Autorità e della Cassa, per verifiche e controlli, le eventuali perizie tecniche asseverate relative alle concessioni il cui affidamento è stato aggiudicato dall'impresa successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, ai sensi dell'art. 15, comma 15.5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00.

4.5 Le imprese di distribuzione non soggette all'obbligo di redazione dei conti annuali separati ai sensi della deliberazione 311/01, in luogo di quanto previsto dal paragrafo 4.3, lettera b), compilano e inviano alla Autorità e alla Cassa i prospetti di conto economico e di stato patrimoniale articolati secondo le voci previste dall'allegato 2 della deliberazione n. 311/01, applicando le semplificazioni di cui all'art. 17 della medesima deliberazione.

5. Istruttoria individuale.

5.1 L'istruttoria individuale è avviata formalmente con il ricevimento da parte dell'Autorità e della Cassa della documentazione di cui al paragrafo 4.3.

5.2 L'istruttoria si basa sui dati e le informazioni fornite dalle imprese secondo quanto previsto nel capitolo 4. L'Autorità, anche attraverso la Cassa, qualora necessario, può richiedere alle imprese informazioni di maggiore dettaglio o chiarimenti.

5.3 L'istruttoria individuale si articola nelle seguenti fasi:

a) verifica della disponibilità e della consistenza delle informazioni economiche e patrimoniali rilevanti ai fini del procedimento;

b) valutazione del vincolo sui ricavi e dell'eventuale scostamento massimo ammissibile dei costi operativi rilevato, calcolato ai sensi del capitolo 9;

c) valutazione dell'ammissibilità dello scostamento rilevato nel caso di avvio del procedimento supplementare di cui al paragrafo 5.5.

5.4 Entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, la Cassa invia all'Autorità le risultanze dell'attività istruttoria e l'Autorità, entro i successivi dieci giorni, comunica l'esito alle imprese interessate. L'Autorità comunica inoltre all'impresa interessata l'ammontare dell'eventuale scostamento massimo ammissibile rilevato con riferimento alla componente dei costi operativi, calcolato ai sensi del capitolo 9.

5.5 Ove venga comunicato lo scostamento massimo ammissibile di cui al paragrafo 5.4, viene avviato un procedimento supplementare volto all'analisi ed alla valutazione dell'ammissibilità dello scostamento rilevato.

5.6 Il procedimento supplementare, che ha durata di 60 (sessanta) giorni, si struttura nelle due seguenti fasi:

a) entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 5.5, l'impresa di distribuzione è tenuta a far pervenire all'Autorità e alla Cassa ogni ulteriore informazione utile a dimostrare come lo scostamento massimo ammissibile derivi da variabili esogene fuori dal controllo dell'impresa;

b) entro i successivi 30 (trenta) giorni, l'Autorità comunica l'esito della verifica della documentazione di cui sopra.

5.7 Eventuali richieste di chiarimenti o di integrazione di dati sospendono i termini dei procedimenti.

5.8 Nel caso la Cassa, nell'arco dei 90 (novanta) giorni di cui al paragrafo 5.4, rilevi una non corretta compilazione della documentazione richiesta, invia all'impresa, e per conoscenza all'Autorità, una dettagliata richiesta delle integrazioni, correzioni nonché modifiche necessarie. La richiesta sospende l'istruttoria individuale. Qualora l'invio dei dati integrativi avvenga in tempi complessivamente superiori a 15 (quindici) giorni, la Cassa procede con le analisi sulla documentazione integrata e corretta, ma l'applicazione del regime individuale è rimandato all'anno termico successivo.

5.9 L'istanza è respinta nel caso in cui:

a) il vincolo sui ricavi complessivo d'impresa determinato in esito all'istruttoria individuale risulti inferiore alla sommatoria dei vincoli sui ricavi di località determinati secondo il regime ordinario ai sensi della deliberazione n. 170/04. Con riferimento al bilancio dell'esercizio 2003, il vincolo sui ricavi d'impresa determinato in esito all'istruttoria individuale sarà confrontato con la sommatoria dei vincoli sui ricavi di località relativi all'anno termico 2003-2004, corretto per tener conto del tasso di remunerazione riconosciuto per il secondo periodo di regolazione, pari al 7,5%;

b) il valore del capitale investito relativo ai cespiti per i quali non è disponibile la stratificazione temporale del costo storico originario o le perizie tecniche asseverate rappresenti una componente superiore al 50% delle immobilizzazioni nette complessive.

5.10 L'impresa di distribuzione, dopo la comunicazione dell'Autorità di cui al paragrafo 5.4 o 5.6 sull'esito dell'istruttoria individuale per l'anno termico t , è tenuta all'invio delle proposte tariffarie in regime individuale dell'anno termico t calcolate ai sensi del para-

grafo 11, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna proposta, le tariffe sono determinate dall'Autorità con proprio provvedimento.

5.11 La proposta tariffaria è approvata qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della proposta. Nel caso in cui la proposta tariffaria presentata non sia conforme ai criteri tariffari, le tariffe sono determinate dall'Autorità con proprio provvedimento.

5.12 Per gli anni termici successivi, $t + 1$ etc., l'impresa di distribuzione che non presenta una nuova istanza ai sensi del paragrafo 13, è tenuta all'invio delle proposte tariffarie relative all'anno termico $t + 1$ aggiornate ai sensi del paragrafo 12.

5.13 Nel caso di presentazione di istanza al regime individuale per l'anno termico t , l'impresa di distribuzione non procede alla presentazione di una nuova istanza ai sensi del paragrafo 13, sino al termine dell'istruttoria individuale relativa all'anno termico t , di cui ai paragrafi 5.4 e 5.6.

TABELLA 1 - Procedimento di determinazione del vincolo sui ricavi in regime individuale e approvazione delle relative proposte tariffarie

Attività	Scadenza
Presentazione dell'istanza (par. 4.1).	Entro 30 (trenta giorni) dalla pubblicazione dell'opportuna modulistica, per l'anno termico 2004-2005 e 2005-2006 Entro il 30 giugno di ogni anno, per gli anni termici successivi
Comunicazione da parte della Cassa all'Autorità dell'esito dell'istruttoria individuale (par. 5.4).	Entro 90 (novanta giorni) dalla data di ricevimento dell'istanza. Le richieste di chiarimenti o di integrazione di dati sospendono i termini del procedimento
Comunicazione da parte dell'Autorità all'impresa dell'esito dell'istruttoria individuale e dello scostamento massimo ammissibile eventualmente rilevato (par. 5.4).	Entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione da parte della Cassa dell'esito dell'istruttoria
Invio da parte dell'impresa distributrice dell'ulteriore documentazione ai fini del procedimento supplementare di cui al paragrafo 5.6.	Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'ammonitare dello scostamento massimo ammissibile.
Comunicazione da parte dell'Autorità dell'esito del procedimento supplementare (par. 5.6).	Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al paragrafo 5.6.
Invio delle proposte tariffarie in regime individuale (par. 5.10).	Entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità.
Approvazione delle proposte tariffarie (par. 5.11).	Entro 90 (novanta giorni) dalla data di ricevimento della proposta

6. Informazioni economiche e patrimoniali rilevanti ai fini del procedimento di approvazione delle proposte tariffarie

6.1 La disponibilità di informazioni economiche e patrimoniali complete e redatte secondo metodologie omogenee e verificabili è da considerarsi una condizione necessaria per l'ammissione al regime individuale.

6.2 Nel corso dell'istruttoria individuale, l'Autorità, avvalendosi della Cassa, verifica la corretta applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 311/01 e i criteri adottati per la registrazione e l'attribuzione dei costi anche al fine di:

a) verificare la comparabilità dei costi esposti dalle imprese che presenteranno proposte tariffarie in regime individuale;

b) evitare che l'adozione di differenti metodologie di registrazione e attribuzione dei costi possano portare a risultati discriminatori tra le imprese.

6.3 La verifica della corretta applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 311/01 prevista dal paragrafo 6.2 si applica limitatamente alle imprese soggette all'obbligo di redigere conti annuali separati ai sensi della medesima deliberazione n. 311/01.

6.4 Le imprese di distribuzione non soggette all'obbligo di redazione dei conti annuali separati ai sensi delle deliberazione 311/01,

redigono i prospetti di cui al paragrafo 4.3 attraverso rielaborazioni extracontabili dei dati di bilancio. A tal fine sono comunque tenute al rispetto delle disposizioni richiamate al paragrafo 7.1 ad eccezione di quelle indicate ai punti v, vi, viii.

7. Verifiche relative all'applicazione delle disposizioni della deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/01.

7.1 Nella verifica della corretta, completa e puntuale applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 311/01, da parte dei soggetti obbligati che presentano proposte tariffarie in regime individuale, l'Autorità, avvalendosi della Cassa, fa particolare riferimento a:

i. l'art. 4 che individua le diverse attività svolte dai soggetti, tra cui quella di distribuzione e misura del gas;

ii. l'art. 5, al comma 1, che individua i servizi comuni, a cui vanno imputate le componenti economiche non attribuibili dal soggetto in modo diretto alle attività;

iii. l'art. 5, al comma 5, che individua le funzioni operative condivise a cui vanno imputate le componenti economiche riferite a funzioni operative non attribuibili dal soggetto in modo diretto alle attività e condivise da almeno due attività;

iv. l'art. 5, al comma 6, che stabilisce che quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune o da una funzione operativa condivisa siano attribuibili in modo diretto alle attività, il soggetto assegna detti costi alle attività che ne beneficiano in esclusiva;

v. l'art. 6 che dispone che le attività previste dall'art. 4 siano organizzate nel rispetto dei seguenti principi: a) le gestioni delle attività sono autonome, come se le stesse attività fossero imprese separate; b) le procedure del controllo di gestione sono idonee alla rilevazione di informazioni riguardanti eventi e situazioni che possono produrre effetti sullo stato patrimoniale e sul conto economico delle singole attività;

vi. l'art. 8 che dispone che il soggetto adotti sistemi di tenuta della contabilità generale atti a rilevare la destinazione dei fatti amministrativi per attività e che adotti sistemi contabili atti a fornire dati analitici, verificabili e documentabili per la redazione dei rendiconti di cui all'art. 9;

vii. l'art. 9, al comma 2, lettere a) e b), che dispone che il soggetto rediga uno stato patrimoniale «riclassificato» e un conto economico ripartito per attività, servizi comuni aggregati e funzioni operative condivise totali, riservato all'Autorità, applicando le disposizioni di cui all'allegato 2;

viii. l'art. 9, al comma 2, lettera c), che dispone che il soggetto rediga un rendiconto economico delle singole attività ripartite per comparti e dei singoli servizi comuni, riservato all'Autorità, applicando le disposizioni di cui all'allegato 3;

ix. l'art. 9, al comma 2, lettera d), che dispone che il soggetto rediga delle note di commento ai conti annuali di cui alle precedenti lettere b) e c), seguendo le disposizioni dell'art. 2427 del codice civile;

x. l'art. 10 che dispone che nella redazione del conto economico ripartito per attività, servizi comuni aggregati e funzioni operative condivise totali (di cui all'allegato 2) e del rendiconto economico delle singole attività ripartite per comparti e dei singoli servizi comuni (di cui all'allegato 3) le componenti economiche e patrimoniali di ciascuna funzione operativa condivisa, previa deduzione dei ricavi conseguiti dalla vendita ad altri soggetti degli stessi servizi, siano attribuite secondo criteri di ragionevolezza alle attività;

xi. l'art. 11 che dispone che nella redazione del conto economico ripartito per attività, servizi comuni aggregati e funzioni operative condivise totali (di cui all'allegato 2) e del rendiconto economico delle singole attività ripartite per comparti e dei singoli servizi comuni (di cui all'allegato 3) i costi di ciascun servizio comune, previa deduzione dei ricavi conseguiti dalla vendita ad altri soggetti degli stessi servizi, siano attribuiti integralmente alle attività e indica i criteri da utilizzare per effettuare questa attribuzione;

xii. l'art. 14 che dispone che le transazioni di beni e servizi effettuate fra le attività nell'ambito di uno stesso soggetto giuridico o del medesimo gruppo societario siano valorizzate utilizzando il criterio del valore di mercato del bene o del servizio, definisce le modalità di determinazione del valore di mercato e le modalità alternative di valorizzazione da adottare quando il valore di mercato non risulti applicabile;

xiii. l'allegato 3, al punto 4, che dispone che per ciascuna voce del rendiconto economico delle singole attività ripartite per comparti e dei singoli servizi comuni riservato all'Autorità debbano essere indicati i valori derivanti dalle transazioni: a) fra attività e servizi comuni del medesimo soggetto; b) fra soggetti del medesimo gruppo societario;

xiv. l'allegato 2, parte II, al punto 4, che dispone che alla voce B7), costi per servizi, una sottovoce evidenzia l'importo di competenza della specifica attività per costi comuni e un'ulteriore sottovoce riporta l'ammontare complessivo dei costi delle funzioni operative condivise derivanti dalla ripartizione degli importi indicati nella colonna «Funzioni operative condivise»;

xv. l'allegato 1, al punto 8, che dispone nelle note di commento di cui all'art. 9, comma 1, siano esplicitati i criteri utilizzati per l'attribuzione alle attività delle componenti economiche relative alle funzioni operative condivise ai sensi dell'art. 10;

xvi. l'allegato 2, parte II, al punto 2, che dispone che nel conto economico ripartito per attività, servizi comuni e funzioni operative condivise le voci previste dall'art. 2425 del Codice civile siano integrate dal dettaglio di sottovoci indicate al punto 6.

8. Metodologia di calcolo del vincolo sui ricavi.

8.1 Il vincolo sui ricavi d'impresa massimo riconoscibile è determinato, sulla base dei dati economici e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla presentazione dell'istanza (anno termico $t-1$), di seguito VRM_{t-1} , secondo la seguente formula:

$$VRM_{t-1} = 7,5\% * CIN_{t-1} + [AMM_{t-1} + (CO_{t-1}^B - R_{ALL_{t-1}} - RL_{t-1} - AR_{t-1})]$$

dove:

CIN_{t-1} è il capitale investito netto riconosciuto dell'attività di distribuzione, calcolato ai sensi del paragrafo 8.4;

AMM_{t-1} sono gli ammortamenti economico-tecnici, calcolato ai sensi del paragrafo 8.16;

CO_{t-1}^B sono i costi operativi di distribuzione, calcolato ai sensi del paragrafo 8.17;

$R_{ALL_{t-1}}$ sono i ricavi da contributi di allacciamento, non capitalizzati;

RL_{t-1} sono i ricavi derivanti dall'attività di lettura fatturata ad imprese di vendita;

AR_{t-1} sono le altre rettifiche relative a componenti del valore della produzione diverse dai ricavi tariffari (ad es. incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; altri ricavi e proventi, etc.).

8.2 Per l'anno termico 2004-2005, l'esercizio di riferimento è il 2003, ovvero l'esercizio concluso successivamente al 1° luglio 2003, per il quale sono state adempiute le disposizioni contenute nella deliberazione n. 311/2001.

8.3 Le componenti del vincolo sui ricavi, VRM_{t-1} , sono riportate all'anno termico t attraverso l'applicazione di correttivi per l'inflazione e correttivi per i recuperi di produttività, ai sensi dell'art. 7, commi 7.1 e 7.1.1 della deliberazione n. 170/2004 e ai sensi dell'art. 8, commi 8.1 e 8.1.1 della deliberazione n. 173/2004, assumendo quali valori di CO_{t-1} , AMM_{t-1} , e CI_{t-1} previsti dalle suddette deliberazioni, i valori delle componenti definite in esito all'istruttoria individuale e assumendo il valore di NI_{t-1} pari a zero, in quanto già considerata in sede di definizione del capitale investito netto, CIN_{t-1} , di cui al paragrafo 8.1.

8.4 Il capitale investito netto riconosciuto per l'attività di distribuzione, CIN_{t-1} , rilevante ai fini del regime individuale, è pari alla somma algebrica di:

a) valore delle immobilizzazioni materiali nette ed immateriali nette pertinenti l'attività di distribuzione del gas, calcolato ai sensi dei paragrafi da 8.5 a 8.13;

b) capitale circolante netto, pari all'1% delle immobilizzazioni materiali nette;

c) poste rettificative, calcolate ai sensi del paragrafo 8.14.

8.5 Il valore delle immobilizzazioni materiali nette ed immobilizzazioni immateriali nette è calcolato con il metodo del costo storico rivalutato determinato considerando, per singola categoria di cespiti e per anno di acquisizione a partire dal 1953:

a) il costo storico originario d'acquisizione dei cespiti presenti nel bilancio, per i quali il fondo di ammortamento economico tecnico non abbia già coperto il valore lordo degli stessi, escludendo: interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non capitalizzati in sede di bilancio, rivalutazioni economiche e monetarie, disavanzi di fusione, altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, radiazioni o dismissioni, cespiti oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi, immobilizzazioni in corso, oneri promozionali, oneri per il rinnovo e la stipula di concessioni, oneri di avviamento. Il costo storico originario d'acquisizione dei cespiti è inoltre al netto degli eventuali contributi versati da pubbliche amministrazioni e da privati. I contributi in conto esercizio percepiti sono considerati fino all'esercizio precedente quello utilizzato ai fini dell'istruttoria individuale. Nel caso in cui tale valore non sia direttamente ricostruibile, il valore dei contributi da imputare a ciascun anno dovrà essere determinato sulla base del peso medio ponderato dei contributi rispetto agli incrementi patrimoniali lordi ricalcato sulla base delle annualità disponibili;

b) il valore del fondo di ammortamento economico-tecnico calcolato:

per i cespiti acquisiti prima dell'anno 2001, sulla base delle vite utili adottate dalle imprese, come riportate nei propri bilanci certificati, ai fini del calcolo del fondo ammortamento economico-tecnico, e del costo di cui al punto a); per gli anni in cui dai bilanci certificati non siano desumibili informazioni puntuali circa le aliquote di ammortamento utilizzate, le imprese ricostruiscono il fondo utilizzando

zando le vite utili adottate nel più vecchio bilancio certificato che le riporti; l'Autorità, avvalendosi della Cassa, potrà, qualora ritenuto opportuno, prevedere rettifiche dei dati ricostruiti dalle imprese;

per i cespiti acquisiti nell'anno 2001 e negli anni successivi, sulla base della durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture indicata per classe di cespiti nei provvedimenti tariffari dell'Autorità in vigore al momento dell'acquisto e del costo dei cespiti di cui al punto a); le durate convenzionali riportati nella tabella n. 2 della deliberazione n. 170/2004 e della deliberazione n. 173/2004 si utilizzano per i cespiti acquisiti a decorrere dall'anno 2005.

8.6 Ai fini del calcolo del valore delle immobilizzazioni nette di cui al paragrafo 8.5, vengono considerati anche gli incrementi patrimoniali necessari allo svolgimento dell'attività di distribuzione di gas nelle località gestite dall'impresa di distribuzione interessata, presenti in bilanci di soggetti diversi dall'esercente.

8.7 Relativamente alle località per le quali l'affidamento del servizio di distribuzione è stato aggiudicato successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000, ai sensi dell'art. 15, comma 15.5, del medesimo decreto, se il valore netto delle immobilizzazioni determinato nella perizia tecnica asseverata differisce per una quantità in valore assoluto minore o uguale al 10% del valore netto delle medesime immobilizzazioni calcolato ai sensi dei paragrafi 8.5 e 8.13, l'impresa ai fini del calcolo di cui al paragrafo 8.5, lettera a), considera il valore delle immobilizzazioni nette pagato, così come risultante dalla suddetta perizia e lo imputa all'anno di aggiudicazione. Nel caso contrario, l'Autorità, avvalendosi della Cassa, procederà alla definizione del valore netto delle immobilizzazioni della località in questione, nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, escludendo sempre la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

8.8 Nel caso di parziale assenza della stratificazione temporale del costo storico originario d'acquisizione dei cespiti iscritti in bilancio per cause non imputabili all'esercente, il costo stesso, attribuito all'anno di realizzazione degli impianti, e il relativo fondo di ammortamento, vengono valutati tenendo conto:

a) della vita utile e della vita residua dei cespiti, così come definita dall'impresa nel più remoto tra i bilanci certificati e una perizia tecnica asseverata;

b) del costo storico originario di cespiti il più possibile omogenei in termini di risposta qualitativa, di vetustà e di collocazione orografica.

8.9 La metodologia di cui al paragrafo 8.8 si applica solo nel caso in cui il valore del capitale attinente i cespiti per i quali non è disponibile la stratificazione temporale del costo storico originario rappresenta una componente inferiore al 50% delle immobilizzazioni nette complessive.

8.10 L'impresa distributrice che si avvale della metodologia di cui al paragrafo 8.8 dovrà fornire una proposta motivata del riferimento da adottare.

8.11 I valori di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 8.5 devono essere corredati dalla dichiarazione del legale rappresentante attestante una corretta ricostruzione del capitale investito in coerenza con gli incrementi patrimoniali risultanti dalla documentazione contabile aziendale e attestante le cause di assenza della parziale stratificazione del costo dei cespiti, non imputabili all'impresa di distribuzione o ai soggetti diversi nel cui bilancio sono presenti incrementi patrimoniali necessari allo svolgimento dell'attività di distribuzione.

8.12 Ai fini del calcolo del costo storico rivalutato delle immobilizzazioni nette viene utilizzato il deflatore degli investimenti fissi lordi pubblicato dall'Istat e disponibile nella modulistica pubblicata dall'Autorità per individuare:

a) il valore lordo rivalutato delle immobilizzazioni, al netto dei contributi;

b) il valore rivalutato del fondo ammortamento economico-tecnico;

8.13 Il valore netto delle immobilizzazioni è pari alla differenza tra il valore di cui alla lettera a) e il valore di cui alla lettera b), del paragrafo 8.12.

8.14 Le poste rettificative di cui al paragrafo 8.4, lettera c), rilevanti ai fini del regime individuale sono:

il trattamento di fine rapporto effettivamente accantonato al netto degli eventuali crediti per anticipi di imposta sul trattamento di fine rapporto;

il fondo rischi.

8.15 La riduzione del valore del fondo di trattamento di fine rapporto riportato nel bilancio d'esercizio utilizzato per la determinazione del vincolo sui ricavi in regime individuale nel corso del periodo di regolazione a seguito di previsioni normative, sarà considerato in sede di aggiornamento del vincolo sui ricavi mediante la componente Y.

8.16 Gli ammortamenti tecnico economici rilevanti ai fini del regime individuale di cui al paragrafo 8.1 sono determinati ripartendo il valore lordo rivalutato delle immobilizzazioni di cui al paragrafo 8.12, lettera a), al lordo dei contributi, per la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture indicata per classe di cespiti nella tabella 2 della deliberazione n. 170/2004 e della deliberazione n. 173/2004. Nel caso in cui l'impresa di distribuzione relativamente ai cespiti di talune località abbia considerato quale costo storico il valore delle immobilizzazioni nette determinato nella perizia tecnica asseverata o definito dall'Autorità, avvalendosi della Cassa, ai sensi del paragrafo 8.7, ai fini del calcolo degli ammortamenti tecnico economici si considera il valore lordo dei medesimi cespiti, così come determinato nelle perizie, ovvero definito dall'Autorità, sulla base del seguente algoritmo:

$$IMM_{lorde} = \frac{IMM_{nette}}{VUT_{perizia}^{residua}} \times VUT_{perizia}^{totale}$$

dove:

IMM_{nette} è il valore delle immobilizzazioni nette pagato, così come determinato nella perizia tecnica asseverata, ovvero il valore netto definito dall'Autorità, ai sensi del paragrafo 8.7;

$VUT_{perizia}^{residua}$ è la vita utile residua dei cespiti oggetto della perizia, così come riportata nella medesima perizia, ovvero come definita dall'Autorità;

$VUT_{perizia}^{totale}$ è la vita utile dei cespiti oggetto della perizia, così come riportata nella medesima perizia, ovvero come definita dall'Autorità.

8.17 I costi operativi di cui al paragrafo 8.1 sono determinati a partire dai bilanci dell'impresa di distribuzione ai sensi dei paragrafi 8.18 e 8.19, salvo quanto previsto ai capitoli 9 e 10.

8.18 I costi operativi di distribuzione sono desumibili dalla classe B del conto economico del bilancio dell'impresa redatto ai sensi della deliberazione n. 311/2001, costi della produzione, pertinenti all'attività di distribuzione, al netto di:

canoni concessori, oneri per contratti d'affitto della rete e degli impianti di distribuzione del gas;

ammortamenti e svalutazioni;

oneri di gestione relativi a penalità comminate dall'Autorità; accantonamenti e rettifiche operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

8.19 Tra i costi operativi desumibili dal bilancio dell'impresa ammissibili ai fini del regime individuale non vanno considerate, neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, le voci comprese nelle seguenti classi del conto economico:

proventi e oneri finanziari;

rettifiche di valori di attività finanziarie;

proventi e oneri straordinari;

imposte sul reddito d'esercizio.

9. Quantificazione dello scostamento massimo ammissibile.

9.1 Lo scostamento massimo ammissibile è dato dalla differenza tra:

a) i costi operativi dell'attività di distribuzione determinati a partire dal bilancio redatto ai sensi della deliberazione n. 311/2001, CO_{t-1}^B , al netto della voce di ricavo non tariffaria, A_{Rt-1} , calcolata secondo le modalità di cui al capitolo 8;

b) i costi operativi di distribuzione convenzionali, calcolati secondo le modalità di cui al paragrafo 9.3.

9.2 Lo scostamento massimo ammissibile viene comunicato all'impresa interessata qualora sia i costi operativi di bilancio di cui al paragrafo 9.1, lettera a) risultino superiori ai costi operativi convenzionali di cui al paragrafo 9.3, sia i costi operativi di bilancio di

cui al paragrafo 9.1, lettera *a*), al netto delle voci non tariffarie R_{ALLt-1} e RL_{t-1} risultino superiori ai costi operativi riconosciuti dal precedente sistema tariffario, CGD_{t-1} , di cui al paragrafo 9.6.

9.3 I costi operativi convenzionali sono calcolati con la seguente formula:

$$CO_{t-1}^C = 58,88 \times NU^{0,789} \times LR^{0,164} \text{ (euro)}$$

dove:

NU è il numero complessivo dei clienti attivi nelle località gestite dall'impresa;

LR è la lunghezza complessiva delle reti utilizzate in ciascuna località per il servizio ai clienti, espressa in metri, esclusi gli impianti di derivazione di utenza che si estendono dalla condotta stradale fino al gruppo di misura.

9.4 Ai fini del calcolo dei costi operativi convenzionali di cui al paragrafo 9.3, NU e LR sono determinati con riferimento all'anno termico $t-1$. Per il calcolo dei costi operativi convenzionali CO_{2003}^C si utilizzano i dati al 30 giugno 2003.

9.5 I costi operativi convenzionali di cui al paragrafo 9.3, relativi agli esercizi successivi all'anno 2003, sono aggiornati con il metodo del price cap previsto dalla deliberazione n. 170/2004 e dalla deliberazione n. 173/2004, fino all'anno termico $t-1$. Per il calcolo dei costi operativi convenzionali CO_{2003}^C la formula non viene sottoposta ad aggiornamento.

9.6 I costi operativi riconosciuti dal precedente sistema tariffario, CGD_{t-1} , sono pari alla sommatoria delle componenti relative al costo operativo riconosciuto, CO_{t-1} , delle località gestite dall'impresa di distribuzione alla data di chiusura del bilancio d'esercizio utilizzato ai fini del regime individuale, calcolate ai sensi dell'art. 7, commi 7.1 e 7.1.1 della deliberazione n. 170/2004 e dell'art. 8, commi 8.1 e 8.1.1 della deliberazione n. 173/2004.

9.7 Per le località per le quali per l'anno termico 2003-2004 non è stato calcolata la componente relativa al costo di gestione di distribuzione, in quanto in avviamento o non ancora avviate, tale componente è determinata pari al 39% del vincolo sui ricavi, calcolato moltiplicando il numero dei clienti attivi nella località alla data di chiusura del bilancio d'esercizio utilizzato ai fini del regime individuale, per un costo medio annuo per cliente pari a 262,72 euro.

10. Valutazione dell'ammissibilità dello scostamento rilevato.

10.1 L'impresa di distribuzione è tenuta a documentare lo scostamento massimo ammissibile di cui al paragrafo 9.1, comunicato dall'Autorità, con informazioni utili a ricondurlo a variabili esogene fuori da controllo dell'impresa.

10.2 Lo scostamento è ritenuto ammissibile solo se originato da variabili esogene al di fuori del controllo dell'impresa.

10.3 Le variabili esogene al di fuori del controllo dell'impresa di cui al paragrafo 10.2 sono quelle relative all'ambito territoriale e al mix di utenze a cui le concessioni dei singoli distributori si riferiscono.

10.4 L'Autorità, avvalendosi della Cassa, verifica l'impatto sui costi operativi di distribuzione delle variabili esogene, così come indicato dall'impresa, mediante l'analisi della documentazione fornita e dei processi produttivi aziendali.

10.5 Le istruttorie per la verifica dell'impatto sui costi di distribuzione delle variabili esogene identificate dall'impresa come fuori dal proprio controllo vengono effettuate con riferimento alla struttura patrimoniale ed economica dell'impresa che emerge dai prospetti di bilancio compilati ai sensi della deliberazione n. 311/2001 o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione dei conti annuali separati ai sensi della deliberazione n. 311/2001, dai prospetti di cui al paragrafo 4.4.

10.6 Nel caso in cui l'impresa di distribuzione non sia in grado di dimostrare che lo scostamento deriva da variabili esogene fuori dal controllo dell'impresa, ovvero l'Autorità non ritenga ammissibile lo scostamento evidenziato, ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi di cui al paragrafo 8.1, al posto di $(CO_{t-1}^B - R_{ALLt-1} - RL_{t-1} - A_{Rt-1})$ sarà utilizzato il costo operativo convenzionale calcolato ai sensi del paragrafo 9.3, al netto delle voci non tariffarie R_{ALLt-1} e RL_{t-1} .

10.7 Lo scostamento non è ritenuto ammissibile quando:

a) è legato ad un uso non efficiente dei fattori produttivi;

b) non è documentata l'origine esogena dello scostamento.

11. Vincolo sui ricavi di località.

11.1 Ai fini del calcolo delle proposte tariffarie, il vincolo sui ricavi d'impresa definito in esito all'istruttoria individuale, VRM_{t-1} , è riportato all'anno termico t ai sensi del paragrafo 8.3 e successivamente ripartito per località proporzionalmente al rapporto esistente tra il singolo vincolo sui ricavi di località in regime ordinario, determinato ai sensi dell'art. 7 della deliberazione n. 170/2004, e la sommatoria dei medesimi vincoli relativi a tutte le località gestite dall'impresa di distribuzione. Il vincolo sui ricavi in regime ordinario delle località che, alla data di chiusura del bilancio d'esercizio utilizzato per il calcolo in regime individuale, risultavano in avviamento, è calcolato secondo la metodologia indicata al paragrafo 9.7.

11.2 Il coefficiente $\varepsilon_{t,i}$ di cui all'art. 4.4 della deliberazione n. 170/2004, dei singoli ambiti a gas naturale gestiti dall'impresa a cui è stato riconosciuto VRM_{t-1} , è determinato utilizzando un coefficiente $\varepsilon_{2001,t,i}$ calcolato con riferimento ai clienti attivi e ai consumi complessivi dell'anno termico $t-2$. Per le proposte tariffarie dell'anno termico 2004-2005, il coefficiente $\varepsilon_{t,i}$ è calcolato utilizzando un coefficiente $\varepsilon_{2001,t,i}$ calcolato con riferimento ai clienti attivi e ai consumi complessivi dell'anno termico 2002-2003 (1º luglio - 30 giugno).

11.3 L'impresa di distribuzione mantiene la facoltà di determinare liberamente le tariffe per le località in avviamento.

12. Aggiornamento del vincolo sui ricavi.

12.1 L'aggiornamento del vincolo sui ricavi in regime individuale avviene ai sensi dell'art. 7, comma 7.1.1, della deliberazione n. 170/2004 e ai sensi dell'art. 8, comma 8.1.1, della deliberazione n. 173/2004.

12.2 Ai fini del calcolo del valore dei nuovi investimenti di cui all'art. 7, comma 7.1.1, della deliberazione n. 170/2004 e di cui all'art. 8, comma 8.1.1, della deliberazione n. 173/2004, la componente DIS_l viene calcolata con il metodo del costo storico rivalutato di cui al capitolo 8.

13. Supplementi di istruttoria.

13.1 Qualora nel corso del periodo di regolazione siano intervenute delle variazioni nella titolarità delle località gestite a seguito di gare per l'affidamento del servizio o a seguito di modifiche degli assetti societari, quali ad esempio acquisizioni e fusioni societarie, nonché l'impresa di distribuzione abbia realizzato investimenti in potenziamenti ed estensioni, tali da rendere la struttura dei costi di distribuzione utilizzata per le verifiche delle relative proposte tariffarie in regime individuale non più rappresentativi della realtà dell'impresa, l'impresa può presentare nuovamente proposte tariffarie in regime individuale.

13.2 Nel caso in cui l'impresa di distribuzione ottenga la gestione del servizio di distribuzione in nuove località a seguito ad esempio di gare per l'affidamento del servizio o di acquisizioni di rami d'azienda, l'impresa calcolerà le tariffe delle località in questione con riferimento ai loro vincolo sui ricavi in regime ordinario, anche qualora la località in oggetto abbia tariffe precedentemente approvate in regime individuale, fino ad approvazione dell'eventuale proposta tariffaria in regime individuale calcolata con riferimento a un bilancio di esercizio che le ricomprenda.

13.3 Nel caso di acquisizioni o fusioni societarie tra imprese di distribuzione, le imprese continueranno a calcolare le tariffe sulla base del regime precedentemente in vigore, fino all'approvazione dell'eventuale proposta tariffaria in regime individuale calcolata con riferimento a un bilancio di esercizio rappresentativo del nuovo assetto societario.

14. Attività ulteriori.

14.1 Le analisi svolte potranno prevedere confronti tra le diverse imprese al fine di valutare la rispondenza delle specifiche procedure aziendali alla best practice di settore e di operare un processo di tipizzazione della rete propedeutico all'utilizzo di indicatori standard. In particolare, gli esiti delle istruttorie potranno essere testati con metodi statistico-econometrici, anche al fine di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione tra imprese di distribuzione.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale Salus et Cura a r.l. Onlus», in Pandino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore della «Cooperativa sociale Salus et Cura a r.l. Onlus» con sede in Pandino, via Castello n. 18 - cod. fisc. n. 01300370192 - BUSC n. 1475/313521 - costituita in data 25 giugno 2003 con rogito notaio Confalonieri Andrea repertorio 1751, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione, corso Campi n. 8 - 26100 Cremona, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A08435

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edilizia Persico», in Cremona

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore della «Edilizia Persico» con sede in Cremona, via Cavallotti n. 19 - cod. fisc. n. 00715600193 - BUSC n. 980/187577 - costituita in data 14 novembre 1981 con rogito notaio Salvelli Paolo, repertorio n. 16639/3549, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione, corso Campi n. 8 - 26100 Cremona, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A08436

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Mec», in Agnadello

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore della cooperativa «La Mec» con sede in Agnadello, via Dante n. 21 - cod. fisc. n. 01230390195 - BUSC n. 1402/294880 - costituita in data 16 dicembre 2000 con rogito notaio Lovisetti Paolo, repertorio n. 258152, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione, corso Campi n. 8 - 26100 Cremona, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A08437

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Piccola cooperativa sociale Santa Clara», in Cremona

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore della cooperativa «Piccola cooperativa sociale Santa Clara» con sede in Cremona, via Cavallotti n. 1 - cod. fisc. n. 01301870190 - BUSC n. 1477/313523 - costituita in data 18 luglio 2003 con rogito notaio Lovisetti Paolo, repertorio n. 271171, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione, corso Campi n. 8 - 26100 Cremona, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A08438

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Il Rustico», in Cremona

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore della cooperativa «Il Rustico» con sede in Cremona, via Gramsci 1 - cod. fisc. n. 01189790197 - BUSC n. 1360/286290 - costituita in data 4 maggio 1999 con rogito notaio Antonioli Roberto, repertorio n. 30771, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione, corso Campi n. 8 - 26100 Cremona, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A08439

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo IGQ, in Milano

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 9 agosto 2005 l'Organismo «IGQ - Istituto della Garanzia della Qualità», con sede in Milano è stato abilitato come Organismo di certificazione del controllo di tipo iniziale per la famiglia «Canalette di drenaggio» per aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

05A08425

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 219,04)
(di cui spese di spedizione € 109,52)

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 108,57)
(di cui spese di spedizione € 54,28)

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)
(di cui spese di spedizione € 9,64)

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)
(di cui spese di spedizione € 20,63)

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)
(di cui spese di spedizione € 7,65)

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)
(di cui spese di spedizione € 25,01)

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 344,93)
(di cui spese di spedizione € 172,46)

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 234,45)
(di cui spese di spedizione € 117,22)

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale € 400,00

- semestrale € 220,00

- annuale € 285,00

- semestrale € 155,00

- annuale € 68,00

- semestrale € 43,00

- annuale € 168,00

- semestrale € 91,00

- annuale € 65,00

- semestrale € 40,00

- annuale € 167,00

- semestrale € 90,00

- annuale € 780,00

- semestrale € 412,00

- annuale € 652,00

- semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 88,00

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € 320,00

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € 185,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € 190,00

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € 180,00

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURTEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 8 2 6 *

€ 1,00